

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

658^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 27 GIUGNO 1967

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI,
indi del Presidente MERZAGORA
e del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	Pag. 35211
Approvazione da parte di Commissione permanente	35211
Presentazione	35229
Trasmissione dalla Camera dei deputati	35211

Seguito della discussione:

« Nuova legge di pubblica sicurezza » (566), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773). **Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1773:**

PRESIDENTE	35229
AJROLDI, <i>relatore</i>	35229
ALESSI	35222
BERMANI	35212
LEVI	35215

Votazione e approvazione, con modificazioni:

« Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'eserci-

zio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche » (1794), d'iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri; Gitti ed altri; Pennacchini ed altri (*Approvato dall'11^a Commissione permanente della Camera dei deputati*):

PRESIDENTE	Pag. 35235 e <i>passim</i>
BOLETTIERI	35249
BONAFINI	35236
MONNI	35230
MORABITO	35260
MORINO	35244
PELIZZO	35239
PENNACCHIO	35251
RODA	35248
SALARI	35258
SPEZZANO	35232
VERONESI	35255
ZONCA	35257

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze	35275
Annunzio di interrogazioni	35276

Presidenza del Vice Presidente MAGAGGI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura dei processi verbali delle sedute pomeridiana e notturna di ieri.

G E N C O , Segretario, dà lettura dei processi verbali delle sedute pomeridiana e notturna del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, i processi verbali sono approvati.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

Deputato **SPINELLI**. — « Riapertura del termine previsto dall'articolo 3 della legge 14 dicembre 1964, n. 1328, per la presentazione delle domande di reiscrizione nell'albo dei sanitari italiani residenti all'estero » (2298);

Deputato **ROMANO**. — « Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1103, in ordine alla regolamentazione giuridica dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica » (2299);

« Interpretazione autentica delle norme relative alla concessione dell'indennità speciale ai vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia collocati a riposo per infermità dipendente da causa di servizio, prima dell'entrata in vigore delle rispettive leggi di Stato » (2300).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

SPIGAROLI, STIRATI, MONETTI, LIMONI, BELLISARIO, LOMBARDI, GIORGI, BETTONI, BALDINI, MORANDI, VENTURI, ZENTI, MORABITO, BERNARDO, CELASCO e MORINO. — « Prologa della legge 3 novembre 1964, n. 1122, riguardante norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata, con conseguente acquisizione di nuove cattedre, e provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle sopresse scuole di avviamento professionale » (2297).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di stamane, la 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste » (2256);

Deputati **RIPAMONTI** ed altri. — « Modifica all'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 218: " Provvedimenti per l'edilizia popolare " » (2261);

Deputati **BELCI** e **BOLOGNA**. — « Autorizzazione della spesa di lire 14 miliardi per la esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia » (2264).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza » (566), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773). Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1773

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza », d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori, e « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ». Proseguiamo nelle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bermani. Ne ha facoltà.

B E R M A N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, siamo stati accusati, noi socialisti, di avere in questo dibattito parlato poco. Ma, per dire una cosa, non è obbligatorio dirla molte volte, basta dirla. E le ragioni per cui il Partito socialista unificato è favorevole alla legge sono già state dette ben chiaramente negli interventi fatti, a nome del Gruppo, dai colleghi che mi hanno preceduto (per chi ha voluto sentirli, naturalmente). Ciascuno di essi, oltre al resto, ha fatto un duplice intervento, e precisamente: uno nella discussione generale e uno in sede di discussione dell'articolo 64; discussione quest'ultima che fu estesa da parte di due colleghi alla legge in generale.

I socialisti, quindi, anche se non hanno parlato in massa, non hanno certo taciuto il loro punto di vista sulla legge, ed è il punto di vista che io qui ribadisco.

Sono state confutate, qualche volta addirittura ironizzate, da parte dell'opposizione, certe affermazioni dell'onorevole Ministro, ripetute da parte della maggioranza, ripetute anche da noi, sul fatto che la legge di pubblica sicurezza in votazione costituirebbe in Europa la legge più avanzata in materia, dopo quella inglese.

Si è discusso molto su questo, ma chiariti gli equivoci sugli articoli 64 e 65, ridotti espressamente nell'ambito delle calamità naturali, abrogato, come è stato abrogato, l'articolo 216 della vecchia legge, noi, pur con le remore che permangono — saremmo ipocriti se lo disconoscessimo! — nei confronti della legge, remore di cui dirò poi, ci sentiamo in coscienza di condividere il giudizio complessivo favorevole espresso nei confronti di essa. Tanto più, poi, che gli argomenti in contrario (e penso, tanto per citare un nome, a quelli avanzati dal senatore D'Angelosante, che ha fatto una comparazione tra le varie legislazioni vigenti) si basavano soprattutto sugli articoli 64 e 65, che poi sono stati invece modificati.

A questo proposito non può essere omissa da parte nostra un rilievo. Si è detto che non si voleva fare dell'ostruzionismo alla legge. Ne prendiamo atto, ma, quando, anche dopo le dichiarazioni dell'onorevole Taviani, annunciando le modifiche degli articoli 64 e 65, noi abbiamo sentito ancora lunghi discorsi svolti, almeno per un giorno, sul tema di detti articoli nel loro testo originario, senza che si tenesse, insomma, da parte degli oratori, alcun conto delle modifiche intervenute, ci si consenta di dire che la cosa ha veramente sconcertato, anche se poi i discorsi hanno assunto un diverso tono.

Quanto a noi, ci è stato rimproverato a proposito dell'articolo 64, di avere anche qui a lungo taciuto.

Ma, a parte il fatto che in certe situazioni tacere è già un modo di esprimere uno stato d'animo, è notorio che parallela all'attività di Aula, vi è una attività di direttivi dei Gruppi e dei Gruppi stessi. Ebbene, nessuno può ignorare quanto questa attività sia stata intensa da parte nostra in quei giorni: e fu una attività non certo intesa a peggiorare la legge vigente!

Ben gratuite, quindi, ed anche malevoli, sono state le critiche fattecce di essere dei socialisti intenti a forgiare delle leggi liberticide (come a dire dei cristiani intenti ad adorare Maometto, tanto per sottolineare in qualche modo l'assurdità dell'accusa). Meglio sarebbe stato invece, da parte degli accusatori, e dei critici, considerare che questo disegno di

legge — come altri, d'altronde — ha dovuto e deve necessariamente contemperare nella sua impostazione le diverse preoccupazioni e i diversi punti di vista dei partiti di maggioranza. Il non tener conto, nelle critiche, di questo, (cosa non certo trascurabile!) rende certe critiche ad alcune parti della legge magari teoricamente valide, ma praticamente vane.

Invece di rinfacciarci continuamente, colleghi di opposizione, che noi siamo al Governo, che noi siamo nella « stanza dei bottoni » — come oggi è diventato luogo comune dire nei nostri confronti in tono dispregiativo! — si dovrebbe anche meditare qualche volta sul fatto che, per le forze di centro-sinistra, rimettere in movimento la macchina statale da troppo tempo inceppata dal moderatismo non è stato, e non è certo ancora oggi, facile. E come fosse inceppata prima, questa macchina, lo dimostra proprio, per rimanere nell'ambito di quanto stiamo discutendo, il fatto che fino dalla prima legislatura noi socialisti ci siamo battuti invano per modificare la vecchia legge, così come hanno fatto, d'altronde, anche altri. Le proposte di modifica si sono via via rinnovate, ma siamo giunti alla quarta legislatura (anzi, praticamente alla fine di questa quarta legislatura), sempre con la vecchia legge in vigore.

Per cui, ora che, con la nostra partecipazione al Governo, si riesce finalmente a riformare — siamo convinti in meglio — la vecchia legge, non possiamo non prenderne atto con la soddisfazione di chi finalmente comincia a salire i gradini di una scala faticosa, prima per lui inaccessibile.

Nonostante tante voci reiterate in contrario, continuiamo ad essere dell'opinione che questa legge, anche se non è la « terza legge » di cui parlava stamane il senatore Terracini (legge che egli ha auspicato per l'avvenire, che anche noi auspiciamo, e per la quale continueremo sempre a batterci), è da considerarsi positiva. Riteniamo che si sia fatto un passo avanti, notevolissimo, rispetto alla legge fascista attualmente in vigore: un passo che, dissipati i timori sorti in tema di articoli 64 e 65, come in effetti è avvenuto, è di sufficiente importanza per farci ritenere

che il ritardare l'approvazione del nuovo testo sarebbe, non solo un grave errore, ma anche un danno per i cittadini. Ed è inutile, o per lo meno è ben errato, dire, come in quest'Aula si è detto, che la vecchia legge fascista, almeno, poteva essere neutralizzata in quanto fascista. Perché una legge quando non è abrogata ha sempre piena efficacia, e la vecchia legge di pubblica sicurezza, nonostante le sue caratteristiche fasciste, ha continuato a darci tanti, troppi dispiaceri, anche in tempi molto recenti.

Ci si può prendere, finché si vuole, la soddisfazione, colleghi dell'opposizione, di gridare che essa è una legge fascista — e quante volte l'abbiamo fatto! — ma questo non evita e non ha evitato che essa fosse applicata.

Ricordiamo: prima che intervenisse la nota sentenza della Corte costituzionale a dire che l'articolo 113 della vecchia legge era anticonstituzionale, ad ogni arresto dei nostri compagni — e quanti ne sono stati arrestati, a centinaia, a migliaia in tutta Italia, socialisti e comunisti! — noi abbiamo sempre invocato l'incostituzionalità di quell'articolo. Ma, tranne nel raro caso di qualche pretore coraggioso — che ci fu in effetti, bisogna darne atto, ma fu soltanto una *rara avis* — le nostre grida non sono servite affatto ad evitare che i nostri compagni venissero arrestati e condannati, fino a quando non fu emanata detta sentenza della Corte costituzionale.

Non si deve essere, quindi, troppo avventati nel fare certe affermazioni, perché poi la faciloneria si potrebbe pagare cara. Certo, e noi non ne abbiamo mai fatto mistero, questa legge, nonostante i miglioramenti, è pur sempre arretrata rispetto alle nostre posizioni di Partito; ma da questo a disconoscere che questo testo, soprattutto poi nella sua ultima versione, democratizza ampiamente il vecchio, ci corre veramente molto. Anche se è vero, se corrisponde a realtà che noi (tanto per fare qualche esempio, al di fuori del caso degli articoli 64 e 65, di cui abbiamo tanto giustamente parlato e per cui si è fatta tanta battaglia) ci siamo indotti, dobbiamo dirlo, a votare l'articolo 43 nella parte riguardante il divieto di divulgazione dei mezzi rivolti ad impedire la procreazione, quando la divulgazione sia fatta a scopo di

lucro, assai *obtorto collo* e soltanto perché i chiarimenti verbali dell'onorevole Ministro hanno escluso che il divieto possa incidere anche sulla propaganda scientifica ed informativa dei medici. Avremmo, comunque, però, preferito, nonostante il valore dato ai chiarimenti del Ministro, una esplicita affermazione fatta nella legge, dato che il terreno interpretativo delle norme finisce poi per essere sempre, all'atto pratico, un terreno pericoloso, anche se si invoca l'interpretazione autentica. Nonostante tutto questo, però, noi non possiamo esimerci dal sottolineare che l'articolo 43, affermando la piena liceità della propaganda anticoncezionale, con il solo limite che essa non offenda il buon costume e non sia fatta a scopo di lucro, va addirittura — lo ha detto anche il collega Poët — oltre le richieste del Consiglio superiore di sanità. E, per continuare in questi chiarimenti esemplificativi, noi non avremmo certamente votato la permanenza in vigore di provvedimenti d'urgenza del prefetto, (sempre osteggiati nella nostra storia socialista), se non avessimo preso atto, come passo in avanti, come notevolissimo progresso rispetto al passato, che la nuova norma dell'articolo 3, ponendo le condizioni dell'adeguata motivazione e della pubblicità dei provvedimenti, non solo si adegua alle direttive date in proposito dalla Corte costituzionale, ma indubbiamente pone una indiscutibile, una inconfutabile remora a eventuali, troppo disinvolti, provvedimenti arbitrari: motivazione e pubblicità, insomma, non possono non costituire una garanzia a far sì che i provvedimenti rispondano effettivamente a ragioni di giustizia e di necessità. Ma, visto che, durante l'iter di questa discussione, l'«Avanti!» è stato letto da tutti coloro che l'hanno, di volta in volta, richiamato in quest'Aula per stigmatizzarne le affermazioni, avranno essi letto anche quel numero del giornale in cui erano ricordati, uno per uno, (come li ha ricordati anche il senatore Poët nel suo intervento) tutti i miglioramenti della legge, miglioramenti che effettivamente ci sono.

Ho sentito, tutti abbiamo sentito, durante questo dibattito, ricordare, e ben giustamente, i meriti di resistente dell'onorevole

Taviani; dietro quelle parole vi era ancora una fiducia attuale, una fiducia verso chi sa che l'animo del resistente di allora è certamente l'animo del resistente di oggi; un'animo che, se era tale in quei momenti difficili, non può essere stato annullato oggi. Certe cose non si strappano, infatti, come la carta velina! Ebbene, se questo è vero, anche se spinti dalla necessità della politica, dalla necessità della polemica, non facciamo il torto a questo combattente della Resistenza di credere veramente che egli possa avallare una legge liberticida.

Non fate, colleghi comunisti, questo torto a tutti i partigiani che sono qui, in quest'Aula, in entrambi i partiti della maggioranza, da Caleffi a Torelli, tanto per fare dei nomi. Ma, soprattutto, non fate questo torto a noi socialisti. Avete ricordato tante tappe dolorose della storia del proletariato italiano, avete ricordato le cannonate del 1898, avete ricordato Genova, Reggio, Modena. Ebbene, noi eravamo là, come (questa non è retorica!) saremo sempre dove si combatte per la libertà e per la democrazia. Non abbiamo, certo, credetemi, lasciato morire Salvatore Carnevale e tanti altri compagni nel nome della libertà per poi venire qui a votare meschinamente una legge liberticida; piuttosto, non dimenticatevi che viviamo ancora in tempi in cui, purtroppo, quando un Salvatore Carnevale muore, tanta difficoltà si trova ancora per colpire i suoi assassini.

Ma, tornando alla nostra legge, noi dobbiamo (nella valutazione complessiva di essa, per approvarla o meno) non soffermarci soltanto sui suoi punti discutibili, posti in tanto risalto dall'opposizione, ma tenere nel debito conto anche tutti i suoi miglioramenti, che — come sottolinea l'egregio relatore Ajroldi nella sua relazione — portano addirittura all'abrogazione di un terzo delle norme del vecchio testo del 1931 e ne emendano, in tutto o in parte, un altro terzo. Senza contare poi quanto (lasciando pur da parte le modifiche degli articoli 64 e 65 di cui ho già detto) si è modificato ulteriormente in Aula con gli emendamenti accolti; primo fra tutti quello che vieta la schedatura dei cittadini per il solo fatto delle loro opinioni politiche, sindacali, cooperative, assistenziali, culturali,

nonchè per le legittime attività che essi svolgono come appartenenti alle predette organizzazioni.

Anche l'eliminazione del famoso articolo 113 della vecchia legge in materia di libertà di parola, di cui ho prima parlato, anche la soppressione di questo articolo, che, ripeto, ha portato, in passato, sul banco degli imputati tanti nostri compagni, non deve essere minimizzata. Anche se, con la decisione della Corte costituzionale l'articolo era già stato posto implicitamente nel nulla, l'averlo, in questa legge, soppresso ufficialmente, pone infatti in risalto quanto sia diverso lo spirito del nuovo legislatore rispetto a quello del passato, e costituisce, a parer mio, sotto questo punto di vista, un fatto la cui importanza nessuno può validamente disconoscere. In fondo, è una bandiera di libertà piantata sulla legge a dire che non si intende certo avallare lo spirito del vecchio testo, e che si intende precisamente rovesciarlo.

Ma è inutile, in sede di dichiarazione di voto, ripetere, anche solo sunteggiando, quanto è già stato validamente detto dai colleghi Poët, Bonafini che mi hanno preceduto. Essi hanno ampiamente illustrato, dal punto di vista giuridico e da quello politico, l'importanza delle modifiche, non poche, della legge, ne hanno sottolineato tutti i miglioramenti io aggiungerò ancora soltanto una cosa: teniamo presente la difficoltà che una legge di questo genere incontra sempre; cioè quella che, mentre da un canto, giustamente, si vorrebbe, nel nome della democrazia e delle libertà, ridurre al massimo i poteri della polizia (rendere le norme della legge sempre più democratiche e meno dure), dall'altro canto non si deve, così facendo, correre però il rischio di rendere la legge, agli effetti pratici, insufficiente, magari fino a trovarla noi stessi insufficiente il giorno che fossimo costretti dalla vita ad invocarla contro il sopruso altrui. Perché, se è giusto, infatti, sforzarci di rendere la legge democratica, non si deve però, insistendo in questo sforzo, e preoccupati troppo dei suoi riflessi politici, giungere fino al punto di renderla poi praticamente inapplicabile nei confronti dei delinquenti comuni.

Il senatore Terracini, questa mattina, ha ricordato giustamente quanto è stato detto nel Congresso svoltosi in questi giorni a Roma sul tema della polizia giudiziaria. Proprio in quella sede è stato sottolineato come troppo grande sia il numero dei delinquenti che sfugge alle pene e alla giustizia. È un grave rilievo, e dobbiamo preoccuparcene seriamente.

Per concludere, la legge — soprattutto con le importanti modifiche fatte e di cui ho parlato — si deve considerare — per ripetere le parole del senatore Poët che mi ha preceduto — la più avanzata possibile rispetto alla realtà della odierna vita politica italiana.

Il collega Morvidi l'ha ironicamente chiamata, in un opuscolo che gentilmente mi ha inviato e dove viene riprodotto il discorso da lui tenuto in questa Aula, « la nuova vecchia legge di pubblica sicurezza ». Ebbene, noi la votiamo precisamente per quanto di nuovo e di valido essa ha, seguendo ancora una volta il principio più volte osservato nell'approvare le leggi di questa legislatura: fare sempre passi avanti anche se tutto non corrisponde a quello che noi proprio vorremmo. Così facendo, noi riteniamo di essere a posto con la nostra coscienza! Così facendo riteniamo di avere anche il consenso del popolo italiano, come le elezioni di Sicilia hanno ben dimostrato. (*Vivi applausi dalla sinistra e dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Levi. Ne ha facoltà.

L E V I . Signor Presidente, signor Ministro, signori senatori, ho sentito come un dovere chiedere la parola per dichiarare le ragioni del mio voto contrario, della mia radicale opposizione a questa legge; un dovere non soltanto politico, ma anche di coscienza storica e di coscienza morale, un dovere di coerenza con tutto il passato, e di solidarietà con il futuro. Un dovere e, direi, una necessità, per liberarmi in parte, se è possibile, da quel senso di colpa collettiva, almeno in senso junghiano, per il quale siamo tutti, anche chi è estraneo, anche chi è

contrario all'errore ed alla colpa, obiettivamente, in qualche modo, erranti e colpevoli.

Dirò dunque, in breve, le ragioni della mia opposizione, senza parlare delle ragioni strettamente giuridiche e tecniche, sulle quali naturalmente io, che non sono nè un giurista, nè un tecnico, non intendo soffermarmi. Cercherò di rendermi conto dei motivi per cui, anche in me, come in tanti italiani di ogni classe, di ogni condizione, risuonino queste ragioni di opposizione, più profonde di quelle che ci hanno fatto criticare altre leggi, altrettanto, a mio parere, sbagliate.

Questa legge desta in tanti uomini del nostro Paese un senso non solo di razionale rifiuto, ma talvolta, addirittura, di sdegno, di rivolta appassionata, e un senso di stupore, per esempio in coloro — e ne ho trovati molti in questi giorni, anche a me sconosciuti — che mi apostrofano dicendo: « come, voi senatori permettete che passi una legge di questa natura? ». Essa certo ridesta sentimenti nascosti che sono la radice stessa della nostra società e della nostra vita individuale, e tutte le censure psicologiche e i complessi che vengono da un antico errore, da un antico, falso, mortale rapporto col padre, con lo Stato padre, nemico e divoratore dei figli.

Questa legge, fra tutte quelle che sono apparse qui — e Dio sa quante ve ne fossero, a mio parere, di sbagliate — è la peggiore: peggiore in sè, nel suo testo e nelle sue applicazioni possibili, peggiore come segno di una situazione politica e di un indirizzo politico, come segno anche di un rapporto falso fra la coscienza, la ragione ed il voto di tanti legislatori, della rinuncia cioè alla politica come espressione di libertà. L'abbiamo esaminata qui, (esaminata veramente da una parte sola — non c'è stato un vero dibattito, ma una serie di critiche e di accuse portate a fondo, e la difesa d'ufficio troppo abile, esperta e scettica del senatore Ajroldi —) esaminata così a fondo che a quegli argomenti particolari mi pare non vi sia nulla, o quasi nulla, da aggiungere. Un tale *monstrum*, un tale aborto — è stato detto — un testo talmente fuori dalla storia e lontano dalla realtà, oggi, nel 1967!

Ma il ministro Taviani l'ha definita la più democratica fra tutte, o quasi, le leggi di po-

lizia d'Europa. Democratico è ciò che nasce dal popolo o che esprime la sua volontà, il suo costume, i suoi bisogni, e che va nel senso del suo movimento storico, anticipando il futuro. Antidemocratico è l'opposto: quello che fissa un momento storico passato, non vivente, morto. Questa legge è un residuo storico; non soltanto un residuo della legge del 1931, ma di molte altre cose già morte prima di allora, e che ingombrano tuttora la vita della nostra società e della nostra politica. È un ritratto di quell'Italia morta, e tuttavia esistente come passivo ingombro, come meccanica ripetizione, accademia, arcadia, permanenza anacronistica. È una specie di romanzo, di romanzo storico pieno di spettri.

Il suo primo personaggio spettrale è un personaggio mitologico che appare subito, all'inizio, all'articolo 2, e ricompare poi, sempre come un'ombra che ritorna: l'ordine pubblico. E subito, all'articolo 3, compare il secondo personaggio, il deuteragonista, che anch'egli si mostrerà poi, sempre, come un rimorso: il prefetto. Con questi personaggi di oltretomba, la legge è dunque un sepolcro imbiancato, un'anticaglia, una cosa che puzza di vecchio, di morte, di storicamente perduto e di vano. Vano, e tuttavia dannoso, estremamente dannoso, e non solo perchè la legge è cattiva in sè, nelle sue varie particolari disposizioni, non solo perchè, articolo per articolo, noi troviamo esplicita la vanità e la dannosità di una legge di questo genere, cominciando dell'articolo 2. Fra l'altro quando una cosa è mal pensata, diventa ridicola anche nella forma: vi si parla di questa pubblica sicurezza che « veglia » sull'ordine pubblico e che « vigila » sulla proprietà pubblica e privata, con una distinzione letteraria assai comica; poi, all'articolo 3, compare il prefetto, dicevo, mentre il povero sindaco dell'articolo 4 appare come un personaggio di commedia che porta le carte di identità; ma tutti gli articoli seguenti hanno delle ragioni negative, di assurdo: l'articolo 14 sulle riunioni, il 16 sull'esposizione delle bandiere che costituiscono ancora un qualcosa di sospetto (e qui compare un terzo personaggio fondamentale di questa vecchia Italia: il vilipendio, altro concetto mito-

logico); l'articolo 21, dove questi personaggi di oltretomba si incontrano, come è naturale, nei trasporti funebri; il 25, che riguarda i portieri, di cui ricordiamo la funzione di spionaggio tradizionale in altri tempi, che in qualche maniera si vuol conservare; l'articolo 26, che riguarda il ballo e che mi fa ricordare Paul Louis Courier quando scriveva quello splendido *pamphlet*: « *Pour les villageois qu'on empêche de danser* »; ma più di un secolo è passato! L'articolo 27, in cui si parla delle curiosità, anzi si parla anche qui in maniera letterariamente assai singolare, di « persone, animali e altri oggetti di curiosità ». (*Ilarità dall'estrema sinistra*). È veramente divertente. L'articolo 42, in cui si parla dell'arte tipografica, che, come ha detto molto bene il senatore Terracini, è considerata ancora come uno strumento del demonio, come la vecchia fotografia quando era appena comparsa. L'articolo 56, dove si tratta di portare gli stranieri alle frontiere per decreto del prefetto, quegli stranieri che, per la vecchia legge del 1931, abbiamo dovuto tante volte difendere, intervenendo personalmente anche presso il Presidente della Repubblica; tutto rimane come prima. Finalmente si va all'articolo 58, su cui si è fatta così lunga discussione: un articolo sul quale non si può scherzare, poichè tratta del fermo per sospetti, quindi al 61 che limita la libertà di associazione, fino ad arrivare al 64 e al 65, di cui abbiamo terminato appena questa notte la discussione, a quel concetto di intervento prefettizio nei casi di pericolo pubblico di cui abbiamo tante esperienze personali. Abbiamo sentito qui un intervento del tutto esatto di un senatore che raccontava le storie dell'inondazione del Polesine, per dimostrare come l'intervento del prefetto in quell'occasione fosse completamente negativo e dannoso. Io, a quel proposito, vorrei testimoniare (perché c'era anch'io e ho scritto a questo proposito degli articoli, allora, pubblicati sull'« *Illustrazione italiana* ») che tutto quello che ha detto il senatore Piovano corrisponde assolutamente alla verità — anzi non l'esagera in nessun modo — e che lo scandalo, il dolore di quegli avvenimenti avveniva in buona parte non soltanto per i danni terribili della natura,

ma per i danni morali, per il senso veramente di non appartenere alla propria Patria che dava l'intervento dell'autorità prefettizia.

Questa legge, quindi, è del tutto dannosa e funesta in tutte le sue parti. Ma è dannosa e funesta perchè, oltre ad essere cattiva in sè, cioè senza realtà, senza fantasia politica, senza capacità di idee nuove, senza alcun tentativo di novità (quando avevamo in discussione una proposta di legge, quella firmata e studiata dal senatore Terracini e da altri senatori, che era un tentativo di rimettere su nuove basi, su basi moderne, una legge di polizia — e se questa non piaceva, si poteva studiarne qualcun'altra — qui si è tornati alla totale assenza di ogni idea), essa è anche un segno di decadenza storica, un segno di decadenza politica e un segno di volontà precisa di procedere in questo senso, di coronare con questa legge un processo ventennale a ritroso, un processo di restaurazione di tutto quello che è morto nel nostro Paese. Dopo un quarto di secolo, a 24 anni dal luglio 1943!

È una legge anticostituzionale? La cosa si è molto dibattuta qua. Lo si sostiene con validi argomenti giuridici, a cui se ne contrappongono, come sempre, in questo campo, se ne possono contrapporre, altri contrari. Ma se anche non fosse o non si potesse dimostrare e ottenere che si dichiarasse giuridicamente anticostituzionale in senso formale, essa è certo, per lo meno, acostituzionale, vale a dire che essa è del tutto estranea e contraria alla nostra Costituzione. Essa è fatta, cioè, come se fosse fatta in un Paese nel quale non viga la Costituzione italiana.

In questo processo di annullamento del senso, della realtà della Costituzione, essa è anche una prova: è una prova per costringere le forze democratiche socialiste a rinnegare se stesse, a privarsi di ogni coerenza con il passato e di ogni spinta ideale. È, cioè, politicamente, la base per tutte le altre leggi di carattere restaurativo, che si vogliono fare, di tutte le altre leggi, cioè, che realizzano uno Stato riformista per non essere uno Stato riformatore.

È una legge estranea alla nostra Costituzione, contraria ai principi che hanno fatto

la Resistenza, che hanno fatto della Resistenza il grande movimento rinnovatore del nostro Paese e per i quali, primo di tutti, il cittadino è protagonista della storia nel suo rapporto con lo Stato.

Nei Comitati di liberazione non si è soltanto provveduto alle necessità della guerra: si è preparato, in discussioni a cui si dava tutta l'anima, con giovanile energia e con scrupolosa e studiosa responsabilità, il futuro di quello che avrebbe dovuto essere il nostro Paese; si è cercato di capire, di scoprire e di prevedere quella che sarebbe stata un'Italia nostra. Oh, eravamo tutti allora assai più di noi stessi! Pareva che ciascuno valesse più di quanto normalmente egli vale, e tutti hanno fatto buona prova, e tutti pensavano veramente a questa necessità di creazione di un mondo che corrispondesse alla nostra volontà.

Ebbene, il principio di autonomia era per tutti fondamentale. Dico per tutti, nel senso di tutti coloro che appartenevano a tutti i partiti che hanno costituito i Comitati di liberazione. Il principio di autonomia era per tutti fondamentale, era la base assoluta, per tutti, del nuovo Stato; e, poichè i nomi diventano simboli e riassumono in una parola un intero discorso storico e politico, si era visto, da tutti, nei Comuni e nelle forme varie dei Consigli, la forma elementare del nuovo Stato. E si era trovato da tutti, nel prefetto, il simbolo di tutto quello contro cui si combatteva: l'autoritarismo, l'accentramento, la burocrazia, la tirannide, il paternalismo, l'eredità di secoli di servitù.

Ed è per questo che io mi rendo conto, ora, dell'intensità dei sentimenti che in me, e in tanti altri, accompagna il rifiuto di questa legge: perchè la presentazione di questa legge è come il ritorno di qualcosa già in altri tempi vissuta, e che torna con gli angosciosi aspetti delle ombre. Già una volta abbiamo chiesto (in quest'Aula vi sono alcuni di quelli che lo hanno chiesto personalmente) la fine dell'istituzione dei prefetti; e già una volta qualche Ministro ci ha risposto come ieri ha risposto Taviani, con dolcezza paterna: che egli invece è per questi indispensabili servitori e strumenti.

E non c'è bisogno di riferirsi a Einaudi, che a me personalmente — anche se per

altri non lo è stato — è stato maestro, oltre che amico, ma a cui non ci si rivolge come all'autore di una verità dogmatica. Altri, oltre a Einaudi, di tutte le altre parti di questa Assemblea, pensavano, prima di lui, come lui.

Era appena liberata Firenze quando a noi, Governo della città e della Toscana, arrivò da Roma non pane, non denaro, non consigli, non armi, ma arrivò il prefetto. La storia di questo arrivo del prefetto, e di quello che seguì, io l'ho raccontata per esteso in un mio libro che si chiama « L'orologio » e non starò a leggervi tutto il capitolo; potrete trovarlo e leggerlo alle pagine 205-210 dell'edizione Einaudi del mio volume.

Ma certo questo prefetto, che si chiamava De Cesare, trovò l'intera città di Firenze contro di sè. Forse, anche a Genova, immagino che si pensasse allo stesso modo. Comunque, trovò l'intera città di Firenze, fino all'ultimo artigiano e ragazzo, concorde in questa quotidiana battaglia in nome della libertà. Non si voleva più sentir parlare di prefetti, di quelli che allora si chiamavano « preconsoli di Roma, nelle provincie », e che venivano — si diceva — con l'incarico di sabotare la ripresa della città, che, come si era liberata e difesa con le sue forze, con le sue forze voleva amministrarsi e ricostruirsi.

Il prefetto, capitato in quel mondo incandescente come un impiegato delle pompe funebri a un banchetto di nozze, era un vecchio nobile siciliano dal naso a becco e dalle borse sotto gli occhi, rotto a tutti i possibili regimi, refrattario a qualunque moto di entusiasmo. Cercava di non dar noia e di farsi più piccolo possibile, di passare inosservato, per resistere; e alla fine fu il più forte e ci riuscì. Ma intanto tutti i muri si riempivano di scritte: « Via il prefetto », « Gappisti, un nuovo nemico: il prefetto », « Vattene finchè sei in tempo; torna a Roma », si leggeva in carbone, in gesso, in vernice, sulle case di San Frediano e delle Cure, sui muri dei palazzi del quattrocento del centro, sulle rovine delle torri cadute, sulle spallette in riva d'Arno, dappertutto.

Il prefetto non usciva di casa, per quanto nessuno l'avesse con lui personalmente, ma

solo con l'istituzione che egli rappresentava. Tutti i partiti erano d'accordo con il crescente fermento popolare. Dentro le mura della città, in cui si sentiva ringiovanita come ai tempi che i suoi palazzi erano nuovi e brillanti, nessuno ardiva difendere lo Stato centralizzato e i suoi anacronistici strumenti. Il Comitato di liberazione si riunì, discusse, approvò un progetto moderato e ragionevole nel quale si chiedeva di abolire le Prefetture o almeno di consentire che i prefetti fossero nominati non da Roma, ma dalle organizzazioni locali, e decise di andare al completo, forte di tutti i suoi membri, a presentarlo al Governo perchè fosse approvato.

Si trovarono delle automobili e si partì per quelle strade interrotte, malsicure, dove ancora passavano i pesanti traini militari ed i carri armati e dove da poco aveva cessato di tuonare il cannone. Erano dieci, due per ogni partito. Tutti avevano voluto far parte dell'ambasceria; ciascuno, portando quei *cahiers de doléance*, si sentiva investito di una specie di missione storica, proprio come fosse rappresentante di un nuovo Stato che andasse a trattare con gli ultimi resti di un antico regime, con gli ultimi Ministri di un re a cui il meno che potesse capitare era di dover essere ghigliottinato in piazza di Grève; il rappresentante di un potere reale, di un Governo che, bene o male, malgrado tutto, governava davvero la propria città, che si recava a imporre i propri voleri ad un potere puramente fittizio e formale, a un minuscolo Governo che fingeva di governare, per salvare le apparenze, ben sapendo d'essere privo di ogni forza vera e di dipendere in tutto, anche nella propria contestabile legittimità, da estranei voleri.

E qui si racconta poi — non continuerò la lettura, naturalmente — della nostra visita, del Comitato di liberazione di Firenze, al Governo Bonomi, al Viminale. Debbo dire che tra noi, tra coloro che erano venuti a chiedere l'abolizione dell'istituto dei prefetti, c'erano alcuni senatori attuali di questo Parlamento. C'era il mio carissimo, vecchio amico Piccioni, antico democratico fin dai tempi di Gobetti, il quale fu personalmente, come me che facevo parte di questa

delegazione, a chiedere l'abolizione delle Prefetture. C'era Piccioni, e Zoli, che adesso è morto: erano i due rappresentanti della Democrazia cristiana nel Comitato di liberazione di Firenze. C'erano dei liberali, c'era — non ricordo esattamente se fosse venuto lui a Roma, ma mi pare di sì — il senatore Artom, e forse il professore Santoli. Dei comunisti vi erano due che sono morti entrambi, Giovanni Rossi e Bruno Sanguineti. Dei socialisti mi pare che ci fosse Foscolo Lombardi, non ricordo più chi era l'altro; io ero rappresentante del Partito d'azione insieme al presidente del Comitato, il professor Raghianti.

F A B I A N I . Un altro dei socialisti era Mariotti.

L E V I . Giusto, dei socialisti c'era Mariotti. Lei ricorda benissimo questa impresa.

Ora, nel resto di questo racconto che leggerete, si vedrà come l'accoglienza che noi ricevemmo a Roma fu apparentemente una delle più cordiali, ma fu negativa. Per varie ragioni trovammo un mondo diverso, che era il vecchio mondo dell'Italia, era l'onorevole Ivanoe Bonomi; un Governo nuovo, sì, ma che aveva in sé, però, tutti i residui che noi avevamo superato nella battaglia. Tuttavia devo dire che i due Ministri che si pronunziarono senza alcuna riserva a favore dell'abolizione dell'istituto delle Prefetture furono l'onorevole Saragat, attuale Presidente della Repubblica, e l'onorevole Nenni. Perchè lo stesso Togliatti fece alcune riserve, dovute al fatto che preferiva che queste proposte venissero fatte quando fosse stata approvata la Costituente, temendo di mettere il carro avanti ai buoi.

Quindi l'adesione totale alle nostre proposte venne dal campo socialista; e oggi non vedo come mai esso si sia schierato dalla parte opposta. (*Interruzione della senatrice Giuntoli Graziuccia. Repliche dall'estrema sinistra*).

Ora, questo continuo ritorno delle cose morte, questo dover combattere sempre la stessa battaglia, questo trovarsi di fronte allo stesso avversario, allo stesso muro passivo, è la ragione della profondità dei sen-

timenti che animano tutti coloro che oggi sentono come un'offesa alla ragione, alla storia, una legge di polizia di questo genere.

Dopo un quarto di secolo siamo ancora là, « mutati i volti l'una e l'altra coma »; siamo ancora là, l'Italia vera e l'Italia perduta, l'Italia moderna e libera e popolare, e l'Italia moralistica dei privilegi, del sonno, del bastone e della miseria secolare. Eccola, con i suoi prefetti, con il suo SIFAR, con le sue schedature, con i suoi colpi di Stato rientrati, con i suoi colpi di Stato insensibili e quotidiani, e sempre più legalizzati, tutto il ciarpame poliziesco, amministrativo, moralistico e ideologico di un mondo senza vita e ostinato nel suo potere.

Il mondo si muove, muta, nuovi popoli sorgono, cambiano gli orizzonti della vita, della tecnica, della scienza, di tutto, e noi siamo rimasti all'ordine pubblico. Noi, che ci gloriamo di essere inventori e portatori di civiltà, noi siamo all'ordine pubblico.

L'ordine pubblico mi fa venire in mente la sola volta che io ebbi un colloquio col compianto onorevole Tambroni, Ministro dell'interno in quel tempo. Era la sera in cui giunse la notizia che Danilo Dolci era stato arrestato per aver lavorato senza permesso in una trazzera di Sicilia, per dimostrare, secondo non so più quale articolo della Costituzione, il diritto al lavoro. Era stato quindi arrestato e portato in prigione; e allora io con qualche altro scrittore e letterato amico di Danilo Dolci abbiamo chiesto udienza al Ministro dell'interno, al Viminale, perchè intervenisse e facesse liberare il Dolci, o almeno per avere spiegazioni su questo arresto. Ricordo quell'ambiente, in cui non ero più rientrato dopo le volte descritte nel mio libro, l'ambiente del Viminale, che era rimasto lo stesso, con la sola differenza che era diventato assai più burocratico e lugubre, e che sopra ogni sedia o poltrona di ogni funzionario, Sottosegretario o del Ministro c'era quello che non c'era allora, nel 1944, c'era un Crocefisso, ma di diversa dimensione a seconda dell'importanza burocratica di chi stava seduto sotto. Ad ogni modo, a parte questa osservazione di colore, debbo dirvi che l'onorevole Tambroni ci accolse molto paternamente e ci

disse: « Be', cosa volete fare? Voi siete amici di Danilo Dolci, e consigliatelo di non fare più quei digiuni; io farò il possibile per liberarlo per far piacere a voi — in fondo queste cose si fanno per far piacere a persone importanti —; io cercherò di liberarlo, ma voi in cambio ditelo, e ditelo anche a Malaparte che è intervenuto anche lui a suo favore, ditelo a Danilo Dolci che non faccia più questi digiuni, perchè ora è lui che digiuna, ma fra un mese saranno cento, fra qualche anno saranno mille, e allora, dove va a finire l'ordine pubblico? ».

Noi eravamo tra divertiti e inorriditi, perchè queste cose pensavamo che esistessero soltanto in una mitologica Napoli borbonica di un secolo e mezzo fa; questo modo di concepire lo Stato, la polizia, l'ordine pubblico come un mito fondamentale che si tutela e si difende soltanto a colpi di amicizia personale e di favori.

Del resto, fu lo stesso ministro Tambroni (queste sono cose che riguardano la polizia), che, essendo io intervenuto perchè un poveretto, un giovane scrittore e giornalista, era incappato nell'arresto unicamente perchè non aveva le carte in tasca, e in un foglio di via obbligatorio che gli durò dieci anni, e nella rovina di tutta la sua vita (e non si riuscì mai a far desistere la polizia da questo suo atteggiamento, perchè era, al solito, questione di principio), essendo io dunque intervenuto dapprima, e poi attraverso lo onorevole Dugoni, socialista, presso il ministro Tambroni, ricevetti una lettera, che conservo, del ministro Tambroni, che è un altro documento colossale di cosa sia questa Italia che si perpetua attraverso tale legge di polizia. Essa portava il referto di polizia dove si diceva che questo, incensurato, redattore del « Mondo », non aveva nulla a suo carico, soltanto che non aveva saputo « dar contezza » delle ragioni che lo trattenevano a Roma, e che quindi era stato arrestato e spedito al suo paese. Dopo di che quello era tornato, e quindi riarrestato, e ormai la cosa era diventata terribile. Ma l'onorevole Tambroni, gentilmente, in maniera veramente squisita, scrisse che, per far piacere allo scrittore Carlo Levi che era un amico, si sarebbe provveduto a titolo di espe-

rimento a concedere a questo giovane, Novelli, di risiedere per tre mesi nella città di Roma. Tutto questo per fare un piacere personale a me e all'onorevole Dugoni.

Questa è la concezione dello Stato, questa è la concezione di cosa può essere la polizia, che vediamo ripresa e non contraddetta da una legge come questa. (*Interruzione del senatore Gava*). Sì, il foglio di via è stato abolito, ma lo spirito rimane lo stesso; molti particolari sono stati aboliti, quei miglioramenti in cui si è parlato sono veri. Vi riferirò tuttavia una barzelletta con la quale un deputato socialista ha voluto rallegrarmi ieri, sebbene non fosse di molto spirito, a proposito dell'abolizione della licenza per i lustrascarpe che vi era nella vecchia legge. Questo parlamentare scherzosamente diceva: « Si è abolita, perchè da un lato i lustrascarpe professionisti sono diventati così pochi che non vale la pena di dare loro la licenza; quelli poi simbolici sono diventati così numerosi che ci dovrebbero essere degli enormi uffici per darla a tutti ». (*ilarità*).

Ad ogni modo, questi miglioramenti esistono, ma non cambiano lo spirito della legge, e quindi essa diventa ancora peggiore della precedente perchè, non rivoltando veramente la frittata, essa brucia del tutto.

Debbo aggiungere un argomento che non so se sia stato accennato: e cioè che in questi giorni, mi pare, si stanno votando le prime leggi, la legge elettorale, per le regioni (che non so se si faranno o no); ebbene, questa legge non tiene conto, in nessun modo, del sistema regionale, e quindi anche in questo tende a perpetuare una posizione passata (che spero potrà modificarsi in un futuro abbastanza vicino).

Ora, con questi principi, con questi miti, con questi residui, pare che non abbiamo altro da dire al mondo, dove non c'è ormai, e per fortuna, un posto di potenza per noi, dove tuttavia noi potremmo, dovremmo contare come esempio e portatori di libertà, e potremmo, appunto perchè disarmati, avere l'autorità dei piccoli e dei liberi. Ma noi ci gingilliamo con l'ordine pubblico, esaltiamo il valore di scoperta e di libertà dei prefetti, e rinunciamo ad ogni autonomia che è originalità di vita politica, mescolando

alle velleità di ritorni e di restaurazioni e di colpi di Stato e di immobilità eterna, e al piacere passivo di una politica eterodiretta ed eterocondizionata, a quello che di più debole ed alienante ci viene dalla vita e dalla cultura contemporanea, i residui spenti di un passato borbonico di servi e di suditi e di tiranni paterni.

Per questo, parlando a nome di tanta gente che non è qui, ma di cui sento la volontà ed il pensiero, noi siamo contro questa legge di polizia, perchè siamo uomini di oggi e questa legge puzza di cadavere, di guardina mal lavata, di sofferenza umana, di sonno sporco e di noia; perchè sappiamo che l'Italia viva e moderna è un'altra e non merita di essere legata ad un passato non suo.

Per questo, io voterò no, e vorrei, sia pure sapendo che è un'illusione, rivolgermi, con maggior potenza persuasiva di quanto io non abbia, a tutti voi. Quel vecchio presidente del Consiglio, cui noi, Comitato di liberazione toscano, ci eravamo rivolti, che ci trattò con tanta bonarietà negativa, quel vecchio, era Ivanoe Bonomi. Forse qualcuno di voi ricorda la frase scritta da Piero Gobetti nel 1924, quando disse: « Se ad un Governo presieduto dall'onorevole Mussolini dovesse seguire un Governo presieduto da Ivanoe Bonomi, noi passeremmo da uno stato di cose odioso ad uno stato di cose spregevole ». Facciamo che questa frase non sia del tutto vera.

Mi rivolgo a voi, senatori della Resistenza di ogni partito. Fate che questa frase non sia vera. Mi rivolgo a ciascuno di voi perchè rifletta che, al di là dei calcoli, dei patti, delle considerazioni di potere e di fedeltà di partito c'è qualche cosa di più importante per ogni uomo, ed anche per ogni vero uomo politico; perchè sappiamo che il solo valore che giustifica e rende possibile l'esistenza dell'individuo e dello Stato, è quello che qui, in questa legge, è offeso: la libertà. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Alessi. Ne ha facoltà.

A L E S S I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho l'incarico di dichiarare, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, che noi voteremo a favore della legge. Lo faremo con la serena coscienza della sua perfetta rispondenza alle esigenze della comunità ed ai bisogni dei singoli, ed inoltre con la piena fiducia che come tale essa sarà accolta dagli organi dello Stato e dalle appagate speranze dei cittadini.

Ed anzitutto desideriamo manifestare la nostra grande soddisfazione ed il nostro compiacimento per il rilevante, ampio, anche se a volte duro, dibattito con cui il Senato ha affrontato questa che viene chiamata la riforma Taviani. Esso è valso a rappresentare alla coscienza del popolo l'importanza della legge. Convengo con il senatore Terracini: la legge di pubblica sicurezza rappresenta una struttura portante di qualsiasi regime e perciò lo qualifica.

Per altro, l'ampio dibattito, pur nel contrasto vivace delle opinioni, è valso ad illuminare gli angoli più secondari e a volte più riposti della legge, portando il Senato persino a delle interpretazioni autentiche attraverso la introduzione di emendamenti che giustamente il senatore Monni considerava pleonastici, perchè tali sono, in quanto erano già impliciti nel sistema generale costituzionale, nei principi generali del diritto, nel limite stesso dei precetti contenuti nella legge che andiamo a votare, che è legge ordinaria; tuttavia questi emendamenti hanno avuto la bontà di rendere esplicito ciò che era implicito.

Ritengo che il Senato possa essere soddisfatto del corso così interessante di questi nostri lavori.

La riforma del testo unico del 1931 era attesa e persino sollecitata dalla Corte costituzionale, attraverso le sue numerose sentenze che hanno dichiarato la illegittimità costituzionale di molti dei suoi articoli. A tal proposito è doveroso precisare che la sollecitazione della Corte costituzionale non è stata promossa soltanto dalle giurisdizioni di merito della Magistratura, ma anche dalla stessa Suprema Corte di cassazione, che ebbe più volte a dichiarare non manifestamente infondata la eccezione di incostituziona-

lità dedotta dalle parti. La nuova legge di pubblica sicurezza è stata sollecitata anche dallo stesso legislatore, attraverso le frequenti riforme che hanno ora soppresso ora rimaneggiato singoli istituti della legge vigente; ed infine dai partiti. Tuttavia ci corre l'obbligo di sottolineare che nel corso del ventennio di vita della nostra Costituzione, i Governi che si sono succeduti, nelle varie legislature, si preoccuparono di presentare vari disegni di legge di riforma. Ed è ascrivibile soltanto al tormento dei lavori parlamentari se solo in questa legislatura abbiamo finalmente potuto assolvere al dovere incombente di approntare la nuova legge di pubblica sicurezza.

Dirò, infine, che siamo stati sollecitati da un mondo di cittadini, da coloro che sono infastiditi dai tanti vincoli, dai tanti pesi delle norme vigenti: si tratta appunto di quella gente umile di cui parlava stamane il senatore Terracini, quei lavoratori, quei piccoli commercianti che si vedono impastoiati dalla legge attualmente vigente; ma anche dagli incerti, da coloro i quali, di fronte alla manifesta crisi di validità delle disposizioni vigenti, non trovano ancora una chiara direttiva al proprio orientamento nè una serena convinzione circa la legalità dei provvedimenti delle autorità costituite e circa la natura dei loro poteri.

L'elemento discriminante tra maggioranza ed opposizione — anche se non di tutte le opposizioni — è costituito dalle ragioni politiche. Questo punto politico stamane si è colorito, addirittura, come dramma nazionale nella perorazione del senatore Pace, nell'amminicolo del senatore Terracini e nell'emozione del senatore Lusso.

Onorevoli colleghi, se volessi indulgere ai facili equilibrismi degli espedienti dialettici, per rispondere alle critiche dell'estrema sinistra — che vorrebbe squalificare la legge giudicandola liberticida — potrei ricorrere all'opposta denuncia del senatore Pace e del senatore Nencioni, i quali credono di potere, proprio attraverso questa legge, sollevare il discredito su tutto il regime della democrazia, come regime che disarmo lo Stato e le autorità che lo rappresentano e debbono

provvedere all'ordine particolare e all'ordine generale, avviando all'imperio del disordine. Ma mi sarebbe altrettanto facile rispondere a questa censura, tanto infondata, con la replica dell'estrema sinistra, che addirittura ci crede quasi avvinti dalla lusinga nostalgica di un certo autoritarismo e soprattutto ci accusa di tradire lo spirito della Resistenza dal quale è promanata la Costituzione repubblicana.

La verità non sta certamente nel mezzo; a mio modo di vedere è veramente un'altra. La legge che noi andiamo ad approvare costituisce una delle più cospicue manifestazioni attuative della Costituzione. Ed è singolare la osservazione che mi pare ognuno di noi abbia avuto occasione di fare ascoltando le dichiarazioni di voto degli oppositori: in definitiva il loro giudizio critico non riguarda gli istituti o le disposizioni particolari, considerati in se stessi; la opposizione ha finito col rifugiarsi in un certo vago spirito che informerebbe la legge, la quale ci riporterebbe in alvei, che invece sono certamente superati dalla realtà politica nella quale viviamo. (*Interruzione del senatore Gianquinto*). Praticamente la legge ha offerto il fianco alle critiche acrimoniose delle due parti, perchè armonizza da un canto l'esigenza della pubblica difesa delle istituzioni, della sicurezza, della libertà, dell'incolumità di ognuno di noi e appresta necessariamente i mezzi alle autorità costituite per provvedervi: dal che derivano le censure dell'estrema sinistra. Dall'altra impone, diremmo meglio, realizza un maggior rispetto verso la persona umana, rispetto che ormai fiorisce dalla crescita della coscienza civile, che ha fatto sì che la dimensione avvilente del suddito, che ieri poteva evincersi dall'insieme delle norme della legge vigente di pubblica sicurezza, si sia elevata alla dignità di cittadino, che da ognuno di noi è rivendicata non solo come ambizione, ma come diritto a partecipare in eguale misura della dignità politica della Repubblica.

Sotto questo profilo, la legge si caratterizza per il particolare aspetto di liberalizzazione che la distingue. E io debbo contestare le tante citazioni che stamane faceva, con la nota sua abilità, il senatore Terracini. Sono

rimaste intatte le antiche pastoie? Al contrario!

Basteranno alcune citazioni.

Comincerò dalla abrogazione del secondo comma dell'articolo 12 col conseguente esonero dalle formalità attuali imposte ai richiedenti per la presentazione delle domande inerenti alle autorizzazioni di polizia. Citerò gli articoli 9 e 10 della nuova legge che delimitano il potere discrezionale della Pubblica amministrazione nell'impartire prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze; e l'articolo 8 che amplia, e snellisce al contempo, l'istituto della rappresentanza per i titolari di autorizzazioni di polizia con le trasferibilità del titolo. Citerò l'articolo 12, capitale radicale trasformazione dell'istituto del rinnovo delle licenze e delle autorizzazioni, che da oggi sarà automatico. L'articolo 68 che provvede al più ampio e minuto decentramento, sì che il cittadino non abbia più il fastidio di dover ricorrere ad autorità lontane, come il ministro, od allo stesso prefetto, valorizzando la più accessibile autorità del questore od addirittura l'autorità di pubblica sicurezza locale.

La soppressione degli articoli 91, 95, 97, elimina il fastidioso amminicolo delle distanze per i pubblici esercizi, che in genere costituiscono dei vessatori privilegi locali, di sapore feudale. La nuova disciplina dell'articolo 96 con larghezza veramente liberale accoglie le richieste delle categorie circa gli orari di apertura dei pubblici esercizi e gli effetti della riabilitazione; l'articolo 35 riconosce le esigenze del turismo in relazione all'apertura dei pubblici esercizi. Citerò l'articolo 38 che riforma l'articolo 103 vigente per le licenze stagionali, e riforma altresì il vigente articolo 109 per una nuova disciplina, alquanto snellita, riguardo all'alloggio nei locali alberghieri e dispone la eliminazione del veramente oppressivo obbligo della registrazione e dell'esibizione dei documenti. Basterà ricordare la soppressione degli articoli 72 e 75 della vigente legge e la riforma degli articoli 68 e 71 che snellisce le osservanze cui sono tenute le rappresentazioni di lavori teatrali o cinematografici e dispone la liberalizzazione della produzione, importazione, esportazione ed il commercio di pelli-

cole cinematografiche. La soppressione dell'articolo 113 e la riforma dell'articolo 111 della legge vigente implicano la libertà di divulgazione e di affissione e la liberalizzazione dell'arte tipografica, fotografica, di stampa, eccetera. La soppressione degli articoli 212 e 213 importa la eliminazione di tutte le norme restrittive della libertà di associazione dei pubblici funzionari; la soppressione degli articoli 129 e 130 elimina le pastoie imposte a tutto il mondo del lavoro. Lo stesso è dirsi per la soppressione degli articoli 60 e 117. Ricorderemo infine l'articolo 2-bis che ha eliminato l'obbrobrio della schedatura per il solo fatto della fede religiosa o politica o della appartenenza ad organizzazioni politiche, sindacali, culturali, eccetera. (*Interruzione del senatore Gianquinto e commenti dall'estrema sinistra*). Non credo che il senatore Gianquinto possa ascrivermi l'arrogante pretesa di convincerlo: non è mai stato nella mia ambizione.

Basterebbe che il senatore Gianquinto leggesse l'articolo 13 della nuova legge per vedere delineato il nuovo clima civile di rispetto del cittadino. Il vecchio articolo 15 del testo unico dava il potere discrezionale all'autorità di pubblica sicurezza e al prefetto di convocare qualsiasi cittadino senza motivazione dei poteri che esercitava e senza nemmeno enunciazione dell'oggetto. Il cittadino, sol che non si fosse presentato nel giorno e nell'ora stabiliti, per ciò stesso incorreva in un reato. Ben diverso è il rapporto tra cittadini ed autorità creato dall'articolo 13. L'autorità di pubblica sicurezza, solo per finalità rientranti nell'adempimento dei suoi compiti (il che vuol dire che il provvedimento è soggetto a controllo di legittimità) ha facoltà di invitarlo, ma con avviso adeguatamente motivato sul quale, poi, si esercita in concreto il controllo di legittimità, dinanzi al magistrato penale, quando questi siasi rifiutato. L'invito deve essere tempestivamente notificato (altro elemento sottoposto a sindacato di legittimità) a comparire davanti ad essa entro un termine stabilito. L'ultimo capoverso dello stesso articolo 3 aggiunge che in casi eccezionali di necessità ed urgenza l'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'ac-

compagnamento della persona indicata per due volte, dopo che l'abbia invitata almeno due volte. E cioè: l'invito deve essere ripetuto, sempre con l'enunciazione di motivi, riconducibili alla potestà propria e alla finalità dell'istituto il cui organo ha proceduto all'invito. Per potersi configurare la legittimità di una qualsiasi misura di fermo o di una qualsiasi ipotesi di reato bisogna che l'invito risulti giustificabile dalla connessione tra motivi dell'invito e funzioni dell'autorità procedente. Tale manifesta apertura fiduciosa della legge di pubblica sicurezza al rispetto della persona del cittadino, non priva il sistema normativo della necessaria attribuzione di pubblici corretti poteri all'Esecutivo, perchè assolve alla propria responsabilità politica. In fondo, la opposizione sistematica dell'estrema sinistra, a considerarla con l'indice del suo accanimento ostruzionistico, si riduce agli articoli 58, 64 e 65 della nuova legge di pubblica sicurezza.

Ebbene, l'articolo 58 è preciso e testuale nel configurare l'autorizzazione della misura di fermo solo ai casi criminali. Analogamente a quanto è disposto dal codice di procedura penale circa il fermo di coloro che sono convinti di reato consumato o tentato, l'articolo 58 dispone il fermo in confronto di coloro che siano, non già, come si è affermato, nel momento concettivo di un reato, ma che per ragioni obiettive di luogo, di tempo, di circostanze e di strumenti, versino in tale situazione da giustificare la certezza che stiano per commettere un reato.

Stamane il senatore Lussu, ricordando precedenti amari che certamente non appartengono al sistema della legge, affermava che col nuovo codice di pubblica sicurezza avremo consacrato l'enormità di considerare reato un puro fatto intenzionale. Ma l'articolo 58 non configura alcun reato. Esso provvede soltanto alla facoltà di una misura.. (*Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra*)... di una misura, la quale « immediatamente », così dispone l'articolo 58, deve essere riferita all'Autorità giudiziaria, la quale, a sua volta, « immediatamente »... (*Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra*).

A L B A R E L L O . E il risarcimento del danno?

A L E S S I . Senatore Albarello, è previsto anche il diritto al risarcimento del danno. L'articolo 58 recita testualmente: « Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza, possono altresì fermare le persone la cui condotta, in relazione ad obiettive circostanze di luogo e di tempo »: è questa la motivazione necessaria che soggiace al controllo... (*Interruzioni dall'estrema sinistra*) « ... la cui condotta, in relazione ad obiettive circostanze di luogo e di tempo, faccia fondatamente ritenere che stiano per commettere un delitto », oppure coloro che, per la legge di prevenzione del 1956, già siano stati dichiarati concretamente pericolosi.

Ebbene, il capoverso consacra che del fermo deve darsi immediata notizia all'autorità giudiziaria, con la indicazione del giorno e l'ora in cui il fermo è avvenuto, in modo che il Procuratore della Repubblica, se lo crede, giudicando in base alla motivazione, possa

immediatamente ordinare il rilascio. (*Vivacissime interruzioni dall'estrema sinistra*).

Il settore della sinistra è quello che costantemente ci richiama al buon costume della tolleranza, esso che ne ha così scarsa esperienza, perchè, come si vede, si manifesta intollerante. (*Replica del senatore Gianquinto*).

Il fermo non realizza una pena ma una misura di polizia che, per ciò stesso, non ha per corrispettivo un reato. Qui siamo proprio nella zona grigia, intermedia, che sta tra gli atti preparatori e il tentativo perfetto. Il tentativo perfetto è già commissione di reato. (*Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra. Repliche dal centro*).

È strano, signor Presidente, che per una sola nostra interruzione ad un suo oratore l'estrema sinistra insorga con indignazione per richiamarci alle buone regole parlamentari. Essa, invece, fa coro, certo non armonioso, quando parlano un deputato o un senatore della maggioranza.

Presidenza del Presidente MERZAGORA

(*Segue A L E S S I*) . Dunque l'articolo 58 è ispirato alla lotta contro la criminalità ordinaria, e resta da domandarsi quale possa essere l'interesse particolare politico della estrema sinistra di rendere impotente l'autorità di pubblica sicurezza di fronte alle attività criminali di coloro che, se pure non può dirsi abbiano ancora commesso il reato, siano però in atto di commetterlo, quando la legge predispone un sistema di garanzia e soprattutto l'intervento immediato del controllo giudiziario. Il controllo consente la certezza che nessun abuso possa ingenerarsi, a meno che non si sostenga la collusione dell'autorità giudiziaria. (*Interruzioni dall'estrema sinistra. Replica del senatore Cornaggia Medici*).

Altri punti fondamentali del nostro contratto: articoli 3, 64 e 65 (*Interruzioni dall'estre-*

ma sinistra. Replica del Ministro dell'interno. Richiami del Presidente).

Gli altri articoli incriminati, dicevo, sarebbero l'articolo 3, l'articolo 64 e l'articolo 65 del nuovo testo, solo perchè in tali articoli si parla dell'istituto prefettizio.

La discussione, nutrita di vaste citazioni della letteratura politica, è estranea alla nostra legge. L'istituto prefettizio non sorge nè è regolato dalla nostra legge di pubblica sicurezza. Esso è regolato dall'ordinamento generale della Pubblica amministrazione. Ed è strano che, anche nelle dichiarazioni di voto, il punto centrale della critica sia stato incentrato nella incredibile attesa che, proprio attraverso la legge di pubblica sicurezza, si fosse o eliminato o svuotato l'istituto prefettizio. Tuttavia non ho inteso una sola critica risolutiva che si rivolgesse al fonda-

mento istituzionale; tutte le critiche sono state rivolte alle sue deformazioni o di carattere politico o di carattere giuridico. Con ciò, la critica si converte in una implicita apologia dell'istituto, perché, a parte particolari deformazioni denunciate — poichè di deformazioni si tratterebbe — non è stata lontanamente prospettata una sperequazione tra l'ordinamento costituzionale, o diciamo più semplicemente tra un ordinamento democratico e l'istituto prefettizio, quando esso si svolga nell'alveo costituzionale.

Si sono fatte delle rievocazioni, ma queste riguardano i prefetti dei Governi cosiddetti della « malavita »; allora la legge elettorale era relegata al collegio uninominale, il voto era ristretto e si recuperava in modo esclusivamente clientelare, e si poteva dire che la politica dipendesse dai notabili di provincia. Ora, vige la proporzionale con il suffragio universale; la nostra realtà politica ci pone di fronte alle forze di partiti politici, rispetto ai quali quelle tali influenze corruttrici denunciate dalla letteratura politica non avrebbero più ragione non dico di porsi, ma nemmeno di sospettarsi. Si è parlato ancora del prefetto fascista, cioè del prefetto configurato con la somma dei poteri esercitabili in base alla legge di pubblica sicurezza che andiamo a sostituire.

D'ANGELOSANTE. Abbiamo parlato del prefetto democristiano!

ALESSI. Il prefetto fascista — cioè il prefetto dai poteri giustificabili ed ingiustificabili, il prefetto dall'*arbitrium plenum*, cioè immotivato — aveva un ambito di discrezionalità illimitato che lo faceva rassomigliare al conte feudale, esercitante una signoria che ripeteva quella del potere costituente. Il prefetto odierno è il rappresentante dello Stato nella sua sintesi politica-amministrativa, l'autorità periferica, che provoca e determina la responsabilità politica del Governo.

Aboliti i prefetti, quale sarebbe la dimensione provinciale dell'autorità statale? E quale autorità responsabile dell'ordine pubblico rimarrebbe se non quella del questore? Vorremmo sostituire un regime di responsabi-

lità politica, in ogni momento censurabile attraverso il nostro sindacato ispettivo parlamentare, con un regime essenzialmente di polizia? E questa l'alternativa che va proponendo per caso, l'opposizione?

Al Ministro degli interni, sostituire il Ministro di polizia? O si tratta soltanto della solita critica accademica, ricorrente tutte le volte che le agitazioni determinano fatalmente interventi diretti a ripristinare l'ordine offeso?

Io ho sentito stamane, col rispetto che mi è consueto, ma particolarmente nei suoi confronti, il senatore Lussu — cui mi lega una vecchia amicizia —: la sua evocazione era commossa e appassionata. Ma mi permetterei di dirgli: davvero, senatore Lussu, siamo al 27 ottobre del 1922? Non ritiene grottesco un simile parallelo? E quali sono gli strumenti, del resto, che allora non vennero adoperati e che, se adoperati, avrebbero impedito il nascere di una dittatura? Me lo ricordava l'altro giorno proprio il senatore Parri, con l'autorità di una esperienza vissuta: « se il re avesse firmato lo stato d'assedio... ». Guarda un po', una volta tanto la misura *extra ordinem* viene invocata, sia pure per la difesa delle libertà costituzionali e delle libertà parlamentari, da coloro che ne sono gli strenui oppositori. È giustamente invocata, sostengo io, perchè qui siamo proprio nella proporzione adeguata suscitatrice del diritto, come del resto sostiene la dottrina giurispubblicistica — mi appello all'autorità del Santi Romano —; diritto che nella specie diviene dovere dell'Esecutivo difendere le istituzioni democratiche contro ogni tentativo di eversione. Siamo lontani, assai lontani.

Ho sentito anche il Partito comunista, attraverso tutti i suoi oratori, fare un inno, perseverante come una litania, della libertà in generale e delle libertà in particolare.

Debbo dichiarare che ne sono molto lieto, anche se molto stupefatto; ma soprattutto speranzoso che questi discorsi possano avere una eco autorevole extra parlamentare, non solo nelle organizzazioni nazionali, ma soprattutto in quei Paesi dove il Partito comunista governa. Un'eco sincera di queste parole alle quali ho il dovere di credere (Ap-

plausi dal centro. Commenti e interruzioni dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente) ... potrebbe mutare le sorti del mondo.

Colpo di Stato? E con quali mezzi? Attraverso l'esercizio dell'articolo 77 della Costituzione? Ma l'articolo 77 della Costituzione precede la legge di pubblica sicurezza; l'articolo 77 della Costituzione consacra perentoriamente un dovere costituzionale; esso, secondo me, fornisce un mezzo doverosamente pronto, disponibile ogni qualvolta il potere Esecutivo abbia il dovere — un dovere coperto dalla sua responsabilità, la cui omissione potrebbe essere scontata addirittura dinanzi alla Corte costituzionale — di difendere le pubbliche istituzioni.

Colpo di Stato con quali mezzi? Attraverso il prefetto? Con quei suoi poteri d'ordinanza, che sono quelli che ha il Sindaco, l'Intendente di finanza, qualsiasi autorità amministrativa e che si qualificano (ripeto le parole del senatore Ajroldi) *secundum ordinem reipublicae*? E cioè esercitabili col rispetto, lo abbiamo ripetuto negli articoli 3, 64, 65, non solo delle norme costituzionali ma anche dei principi generali di diritto? Potrebbero tali provvedimenti avere carattere legislativo? Su questo tema si sono svolti ieri tutti gli interventi dell'estrema sinistra. Ma il provvedimento si definisce e colora dalla fonte e dall'autorità da cui promana. È la fonte di potere che qualifica il provvedimento. Il Prefetto è un organo legislativo? Certamente no; lo avevamo detto noi, lo avete ripetuto voi ed era del resto evidente. La nostra Costituzione non permette divagazioni nemmeno accademiche. L'articolo 70 consegna in modo esclusivo al Parlamento la facoltà legislativa; l'articolo 77 la rende disponibile, in casi di eccezionale urgenza e necessità, al potere Esecutivo con determinate modalità; non già al Ministro dell'interno e nemmeno al Presidente del consiglio, ma al Governo come autorità collegiale, che, però, entro il giorno stesso della emanazione del decreto legislativo, come sapete, dovrà consegnarlo al Presidente del Senato e al Presidente della Camera, i quali entro cinque giorni dovranno convocare e riunire il Parlamento.

Se la Costituzione è così restrittiva per l'unico caso in cui concede all'Esecutivo autonomo potere di emanare provvedimenti aventi efficacia di legge (tanto da definire quei provvedimenti decreti e non leggi, proprio perchè il carattere di legge non hanno) come si potrebbe mai pensare che il potere legislativo sia concesso, attraverso gli articoli 3 e 65 della legge di pubblica sicurezza, proprio ai prefetti?

Ma allora i provvedimenti in tal caso saranno soltanto esecutivi od anche normativi? Saranno esecutivi e normativi. Forse tutti i provvedimenti normativi hanno carattere legislativo? O non possono avere anche carattere amministrativo? Lo unico potere che la dottrina ha considerato in qualche modo anfibio è quello che viene demandato non al prefetto, ma a tutte le autorità amministrative — perciò anche al sindaco — dalle cosiddette leggi in bianco. Ma esse, a considerarle attentamente, non costituiscono delle vere deleghe legislative in bianco. Le leggi le quali, per esempio, dispongano che la insosservanza di quanto prescritto dalle ordinanze dei prefetti, dei sindaci e di altre autorità costituite, è considerata reato ed è punito con l'arresto, rinviando il *preceptum* all'autorità amministrativa? No.

Non è del tutto esatto che nelle « norme in bianco » manchi il *preceptum iuris*; il precepto è costituito dall'obbligo che viene fatto ai cittadini di ubbidire, di conformare la loro condotta ai comandi del potere ordinario municipale, prefettizio, o provinciale. Al di là di questo potere di emettere ordinanze — le quali costituiscono il presupposto di fatto del reato — non c'è altra possibilità, nemmeno ipotetica, di rinvenire nei provvedimenti del prefetto un qualsiasi carattere legislativo. Allora, è da domandarsi con stupore donde venga questa opposizione tenace, clamorosa della sinistra contro istituti, che, poi, la sinistra afferma di essere riuscita a modificare per uno sforzo suo proprio. La dichiarazione di stato di pericolo pubblico è riservata a termini dell'articolo 64, ed in seguito ad emendamento del ministro Taviani, esclusivamente ad accertare effetti straordinari di calamità naturali. Ma è ovvio che di fronte all'insorgere di stati di necessità, si collo-

chi la responsabilità politica di ogni Governo, che ha non solo il diritto bensì anche l'obbligo politico e giuridico di provvedere alla tutela delle libertà di tutti e dell'ordine costituzionale, con i mezzi appropriati, che sono quelli dettati appunto dalle circostanze e si rivelino necessari.

Il controllo di legittimità differenzia il prefetto fascista da quello che voi state chiamando il prefetto democristiano. Il prefetto democristiano, cioè il prefetto che sorge dalla riforma Taviani, è un prefetto che deve motivare i suoi provvedimenti; l'obbligo della motivazione incide sulla legittimità non solo formale ma sostanziale dei suoi provvedimenti, perchè, attraverso il controllo della loro motivazione, la giurisdizione amministrativa o quella giudiziaria, rinvenendo lesione di interessi o di diritti, ne dichiarino la illegittimità e perciò non solo revochino ed annullino i provvedimenti, ma conseguentemente condannino ai danni lo stesso funzionario che li abbia prodotti. Dunque, non siamo più nel campo dell'*arbitrium plenum*, ma in quello che la dottrina chiamava *regulatum*, perchè si tratta della ordinaria discrezionalità amministrativa, così incisivamente contenuta nel titolo giuridico e nel modo suo di esprimersi, da meritare l'altra accusa di costituire un esempio di vanificazione legislativa, per cui, lo stesso senatore Perna non sapeva altro fare che avanzare il dubbio amaro: come mai una norma del tutto vana può introdursi in un sistema legislativo, senza determinare le tentazioni dell'interprete?

Ebbene, non si può dire che la norma sia vana. Non è vana per il semplice motivo che oltre ai provvedimenti esecutivi... (*Interruzione del senatore Gianquinto*). Senatore Gianquinto, lei ha avuto la consegna di tallonarmi, la prego perlomeno di mettersi vicino, in modo che io possa ascoltare ciò che dice. (*Commenti dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

Non si può parlare di vanificazione degli istituti o di equivoci plenismi, di inutili ripetizioni di norme costituzionali, anzitutto perchè il richiamo al precetto costituzionale è sempre contenuto in qualsiasi norma attuativa di esso. Non rinverrete mai una norma di attuazione di un precetto costituzionale

che *in capite* non ribadisca, ripetendolo, il precetto costituzionale.

Secondo. L'esecuzione di tutti i provvedimenti che fossero contenuti nel decreto-legge che dichiara lo stato di pericolo pubblico, può avere un ambito ben più largo di quello consentito dall'articolo 3 della legge di pubblica sicurezza. Ecco perchè è da richiamarsi il potere di esecuzione attraverso ordinanze delle autorità periferiche, in riferimento a quanto disposto nel decreto legislativo, il cui contenuto nessuno di noi oggi può prefigurare, poichè esso nasce e si regola a seconda delle circostanze.

Terzo. Perchè i poteri e le iniziative previste all'articolo 3 richiedono una motivazione circa l'urgenza e la necessità e provocano conseguentemente un controllo di forma e di merito. Invece, per l'articolo 64 i provvedimenti di urgenza scattano senza che il prefetto abbia l'obbligo di andare a reperire nel caso di specie, nel luogo particolare, nel tempo circoscritto, quelle ragioni di necessità e di urgenza, senza di che i suoi provvedimenti sarebbero illegittimi; e ciò in quanto per l'articolo 64 la legittimità dei provvedimenti si irradica nella dichiarazione di pubblico pericolo, e cioè l'urgenza e la necessità vengono dichiarate dalla legge, che determina *de iure* l'esercizio delle facoltà particolari considerate nell'articolo 64.

Pertanto, c'è da concludere che le disposizioni sono di una calibratura vorrei dire così perfetta, così precisa che si può concludere persino che il merito possa appartenere, oltre che all'autorità proponente ed alla maggioranza che ha sostenuto il disegno di legge, anche al complesso delle discussioni che indubbiamente hanno favorito il chiarimento di ogni angolo particolare della legge.

Ma io non potrei concludere la mia dichiarazione di voto senza esprimere un ringraziamento, a nome anche di tutto il Gruppo al quale appartengo, al senatore Ajroldi, (*vivi applausi dal centro*) per la maniera felice, chiara, incisiva, addottrinata, con cui ha seguito questo dibattito e lo ha sostenuto chiarendo all'opinione di tutti il contenuto di ogni istituto.

Quanto poi al Governo, vorrò concludere augurando al Ministro che il suo nobile sfor-

zo, che qui è coronato da successo, sia rapidamente confermato da un eguale successo, quale tutta la Nazione l'attende, nell'altro ramo del Parlamento. (*Vivissimi applausi dal centro. Commenti dall'estrema sinistra*).

A J R O L D I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A J R O L D I , *relatore*. Ringraziando gli onorevoli colleghi che hanno avuto tante amabili espressioni nei miei confronti — io non ho fatto altro che servire il Paese ed il Senato — devo far presente che in sede di coordinamento — oltre ai necessari cambiamenti nella numerazione degli articoli del disegno di legge in relazione all'approvazione di alcuni articoli aggiuntivi ed alla conseguente esigenza di rettificare alcuni riferimenti interni — occorre apportare al testo approvato le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 25, secondo capoverso del testo della Commissione, le parole: « obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo » vanno sostituite con le altre: « obbligo stabilito nel precedente comma »;

b) nell'articolo 46, secondo capoverso — in conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 12 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 — le parole: « negli articoli 11 e 12 » vanno sostituite con le altre: « nell'articolo 11 » e le parole: « negli articoli stessi » siano sostituite dalle altre: « nell'articolo stesso ».

c) nell'articolo 1, primo comma, dopo il riferimento all'articolo 213 del predetto testo unico, va inserito il riferimento all'articolo 216 del testo unico medesimo, in conseguenza dell'avvenuta approvazione dell'emendamento aggiuntivo di un articolo 65-bis che ne ha stabilita l'abrogazione.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Mi sia consentito di aggiungere ai ringraziamenti rivolti al relatore un ringrazia-

mento personale, anche a nome del Senato, al Ministro dell'interno che durante 19 giorni, per 28 sedute, e malgrado fosse — e io ne sono testimone — in alcuni giorni molto sofferente, è sempre stato presente alla lunga discussione dei disegni di legge. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla sinistra*).

Metto quindi ai voti il disegno di legge n. 1773 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

(*Vivissimi applausi dal centro e dalla sinistra. Commenti dall'estrema sinistra*).

Avverto che, a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1773, il disegno di legge n. 566 deve considerarsi precluso.

Presentazione di disegni di legge

R U B I N A C C I . *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U B I N A C C I . *Ministro senza portafoglio*. A nome del Ministro del tesoro, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera C), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, integrata dallo articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 949, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche » (2301);

« Estinzione del debito dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, derivante dalla liquidazione del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (FIM) » (2302);

« Modifica delle tabelle organiche degli operai in servizio presso la direzione generale delle pensioni di guerra e presso il Provveditorato generale dello Stato » (2303).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole ministro senza portafoglio Rubinacci della presentazione dei predetti disegni di legge.

Votazione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche » (1794), d'iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri; Gitti ed altri; Pennacchini ed altri (Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche », di iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri, Gitti ed altri, Pennacchini ed altri, già approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Questo disegno di legge è stato già esaminato e approvato con modificazioni articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente.

Il Senato dovrà pertanto limitarsi alla votazione finale del disegno di legge con sole dichiarazioni di voto.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Monni. Ne ha facoltà.

M O N N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono certo che questa breve discussione della legge sulla caccia sarà molto più tranquilla della precedente. Nonostante la famiglia dei cacciatori sia armata di tutto punto e quando spara faccia rumore (anche se non sempre ottiene quello che spera, certo di rumore ne fa) tuttavia è da confidare che in qualche ora la discussione possa essere terminata senza intoppi di sorta e senza clamori.

Onorevoli colleghi, vorrei pregare coloro che non voglio sentir parlare di caccia di andarsene senza disturbare...

P R E S I D E N T E . Lo pensavo, ma non lo dicevo, senatore Monni.

M O N N I . Io vedo che vicino a me ci sono dei capannelli...

S P E Z Z A N O . Credo che farli andar via sia il miglior modo per non far loro capire niente. Li preghi invece di restare.

M O N N I . Non ho mai preteso che vi fosse platea ad ascoltarmi, non me ne importa niente.

Questa legge, onorevoli colleghi, è incompleta e anche imperfetta, poichè vi sono delle difficoltà di ordine oggettivo e pratico che tale la rendono.

Vi sono moltissime difficoltà di ordine oggettivo. La prima deriva dalla incontenibilità dei cacciatori. È difficile, per non dire assolutamente impossibile, che nelle varie regioni, nelle varie provincie, nei vari comuni, nelle sezioni di una stessa città si sia d'accordo sui termini di apertura e di chiusura, sulle riserve, sui modi di gestire le riserve, su tanti altri termini e norme di caccia.

Il lavoro che è stato fatto prima che il disegno di legge pervenisse alla Camera dei deputati e poi al Senato e il lavoro che è stato fatto dalle Commissioni della Camera e del Senato è stato faticosissimo. L'iter di questa legge non è iniziato nè l'anno scorso, nè due anni fa, ma molti anni fa. È uno sforzo che si è concluso finalmente dopo certi accordi intervenuti fra tutte le associazioni che rappresentano il mondo venatorio italiano.

Alle difficoltà determinate dalla diversità d'ambiente si aggiunge il progressivo impoverimento, il depauperamento continuo della fauna italiana; impoverimento che, badate, non è soltanto determinato dai cacciatori, ma in particolare dal progresso dell'agricoltura, tant'è vero che la selvaggina stanziale è più abbondante laddove minore è il progresso agricolo: per esempio in Sardegna, dove oltre la metà del territorio è ancora coperto da macchia mediterranea, da zone cespugliate improduttive, la selvaggina trova facile asilo. E come è la Sardegna, sono tante altre zone. Ma dove l'agricoltura ha conquistato anche gli ultimi palmi di terra, la selvaggina stanziale è quasi scomparsa. Lì bisogna che i cacciatori, o chi ha interesse a salvare il patrimonio faunistico italiano, creino delle riserve,

delle oasi di protezione, delle bandite per ripopolamento.

Sono queste difficoltà sostanziali — quelle accennate ed altre — che hanno reso molto difficile l'approvazione di questo disegno di legge. Il relatore, senatore Carelli, che ha compiuto una grossa fatica in Commissione e successivamente, sa quanto ci sia voluto per riuscire a varare in sede redigente questo disegno di legge.

Che cosa dovrei dire io in una breve dichiarazione di voto, egregi colleghi? Che sono soddisfatto che finalmente il provvedimento sia arrivato ad una decisione. Anche nella sua incompiutezza, anche nella sua imperfezione, esso reca delle norme molto importanti, che sono lontane dal vecchio testo unico; chè, se altro non vi fosse, basterebbe l'adeguamento di esso alle sentenze della Corte costituzionale per approvarlo senz'altro, perchè troppo tempo era passato dacchè la Corte aveva emesso alcune sentenze che pure dovevano trovare riscontro nelle leggi ordinarie.

Ma non è solo questo. In materia di apertura, di chiusura e di termini di caccia, in materia di riserve, in materia di appostamenti fissi, in materia di fondi chiusi, in materia di disciplina, insomma sotto ogni aspetto, la legge ha qualcosa da dire e la dice con molta chiarezza. Tutto quello che non si è potuto fare o che non si è potuto concedere si è però lasciato aperto nel tempo, perchè possa essere fatto in avvenire. Non si è chiusa la porta a nessuno e a nessuna richiesta, ma si è fatto in modo che nella prossima legislatura quelli che succederanno a noi possano modificare anche questa legge e possano integrarla in tutti i modi che essi riterranno più opportuni.

Quindi ciò che io domando ai colleghi presenti è che tengano conto di questo dato di fatto che ho il piacere di rilevare. Il giorno 24, quale presidente della Federazione italiana della caccia, ho presieduto l'assemblea generale dei presidenti delle sezioni provinciali italiane della Federazione e ho esposto i criteri di questa legge. La mia relazione è stata approvata senza nessun voto contrario: ciò che ha confortato me deve confortare anche voi, egregi colleghi,

nella convinzione che la legge, anche se imperfetta o incompiuta, è gradita e attesa dal mondo venatorio italiano.

Vorrei fare qualche considerazione al rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste; anzi, più di una raccomandazione. I cacciatori italiani sono molti, hanno dato fondi, e con questa legge daranno ancora maggiori fondi al Ministero dell'agricoltura e al Ministero delle finanze. Fate in maniera che ciò che rappresenta tassa e soprattassa trovi corrispettivo nelle prestazioni del Ministero, che i fondi dei cacciatori siano devoluti alle finalità venatorie italiane, non dico a beneficio dei cacciatori, bensì a tutela del patrimonio faunistico e per la buona amministrazione del patrimonio faunistico italiano: ad esempio, anche a tutela di quei pochi parchi nazionali esistenti in Italia che sono trascurati, mentre dovrebbero essere potenziati e incrementati. (*Applausi*).

Io cerco di fare in modo che in Sardegna sorga al più presto il parco nazionale sardo; ma come italiano desidererei che sorgesse allo stesso modo, e presto e bene, il parco della Sila, che fosse trasformato in parco...

C A R E L L I . Un parco in ogni regione!

M O N N I l'ex riserva reale di Valdieri Entraque, Montebaldo, eccetera. Si stabiliscano altresì norme precise perché la legislazione sui parchi sia rispettata, perché i parchi non servano a creare nuovi privilegi, ma rappresentino delle oasi di difesa della natura e di protezione per la fauna e motivo d'orgoglio e di interesse nazionale ed internazionale.

Onorevoli colleghi, i cacciatori non sono ben visti e tuttavia rappresentano in Italia un mondo molto importante. Quando si abbandonassero, ed io spero che si abbandonino, abitudini o tradizioni che poco hanno a che fare con la vera passione della caccia, penso che non vi sia nessun modo migliore di utilizzare il tempo libero che il dedicarsi alla caccia o, chi crede, anche alla pesca, attività che generalmente vanno pienamente d'accordo.

È un mondo di uomini liberi ed anche di uomini sereni. Chi impugna un'arma per scopi pacifici nella natura non è che abbia gusto a uccidere, che abbia la crudeltà di voler uccidere; no, ha il desiderio di distendersi, di respirare, ha il desiderio di riposare e può farlo senza nuocere a nessuno.

È un mondo pacifico, signor Presidente — ed ho finito — che non ha fatto scioperi mai, un mondo che non chiede nulla, un mondo che dà tutto e che dà la sua passione ad uno sport sano e civile. Per queste ragioni io domando a tutti i colleghi che la legge sia all'unanimità approvata. (*Vivi applausi*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Spezzano. Ne ha facoltà.

S P E Z Z A N O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, a nome del Gruppo comunista dichiaro che voteremo a favore della legge, ma nello stesso tempo riaffermo la necessità di una radicale e completa riforma del testo unico sulla caccia. E ciò in quanto questo disegno di legge lo consideriamo semplicemente il primo passo verso quella radicale e completa riforma che deve affrontare tutti i problemi della caccia, anacronisticamente regolati ancora dal testo unico del 1939. Quali e quanti siano questi problemi è noto a coloro che hanno la passione della caccia e che s'interessano appunto di questi problemi. Tuttavia mi pare che, per i colleghi che non s'interessano di queste cose, sia necessario farne un elenco, sia pure il più sommario.

Innanzitutto resta insoluto il problema se debbano essere mantenute o non le riserve di caccia; se le riserve debbano essere private o sociali, o se possano esservi le une e le altre; in ogni caso, come le riserve debbano essere regolate. Non è nemmeno affrontato il problema della licenza di caccia nel senso se la licenza debba essere unica per tutto il territorio nazionale o non piuttosto differenziata, limitata al comune, alla provincia, alla regione, a un gruppo di regioni, a tutto il territorio nazionale.

Non essendo stato affrontato il problema, non può essere nemmeno discusso il criterio in base al quale la eventuale differenziazione dovrebbe avvenire.

Inoltre la caccia deve essere libera o controllata, e nel caso si accetti (come pare ormai che sia opinione comune) la seconda soluzione, con quali mezzi e per quali scopi il controllo deve avvenire? E, infine, può lo Stato continuare a disinteressarsi della caccia o deve capire, finalmente, che è suo imprescindibile dovere intervenire con tutte le forze dell'ordine (abbiamo votato adesso la legge della pubblica sicurezza) per combattere seriamente il bracconaggio? Si possono ancora chiudere gli occhi di fronte ad un problema fondamentale, cioè il diritto della partecipazione delle associazioni venatorie ai proventi che lo Stato incassa per la caccia, e, in tal caso, in base a quali criteri queste assegnazioni dovranno essere regolate?

Questi ed altri problemi il disegno di legge non affronta, li trascura, quasi che non esistessero, tanto che il collega Monni, volendo definire il disegno di legge sottoposto al nostro esame, non ha potuto che definirlo (e certamente ha responsabilmente valutato la gravità degli aggettivi) « imperfetto e incompleto ». Ma perchè il disegno di legge è imperfetto e incompleto? Perchè non affronta questi problemi?

Rispondo senza mezzi termini: perchè è un compromesso, e, come tale, ha accantonato tutta la materia che poteva dividere, gli elementi di maggiore contrasto, e ha cercato di risolvere quei problemi che erano ormai davvero insostenibili e sui quali, più o meno, si poteva ottenere il consenso della unanimità o per lo meno della maggioranza dei cacciatori.

Noi (e io parlo, ripeto, a nome del Gruppo comunista), proprio noi comunisti, sapevamo che il provvedimento era un compromesso raggiunto tra le associazioni venatorie, l'Unione delle provincie italiane e i comitati provinciali della caccia. E mi auguro che il relatore Carelli, il Presidente Di Rocco e il sottosegretario Schietroma vogliano darmi atto che fin dal primo giorno in Commissione ho preso una posizione tanto lineare quanto semplice: poichè si tratta

di un compromesso, approvatelo così com'è; se cercate di modificarlo, se cercate di eliminare un solo puntello di quelli che reggono questo edificio traballante, si corre il rischio che tutto l'edificio cada. Dichiarai però, nello stesso tempo, che noi, proprio perchè eravamo di fronte a un compromesso, ne accettavamo pure i controsensi ritenendo che gli stessi erano stati inevitabili proprio per raggiungerlo e precisai, ripeto, che modificare equivaleva a sabotare. Lo precisai ai colleghi Bonafini, Bolettieri e Sibille. Perchè significava sabotare? Perchè, volendo eliminare qualcuno dei controsensi, gli altri controsensi, assurdi, anacronistici, che restavano in piedi, apparivano più gravi e suonavano maggiormente ingiusti. La mia richiesta, purtroppo, non è stata accolta. I senatori Sibille, Bonafini, Bolettieri partirono in quarta, volevano fare il mondo nuovo, modificare tutto il disegno di legge, e dimenticavano che il provvedimento sottoposto al nostro esame era parziale, era un compromesso. Dimenticavano altresì che bastava spostare un solo pilastro perchè quell'edificio che si manteneva in piedi a forza di buona volontà sarebbe caduto. Tanto che, onorevoli colleghi, non è mancato il solito maligno il quale abbia sussurrato (quelle voci di radiofante che si raccolgono nei nostri corridoi) che era stato seguito quel sistema, cioè di voler fare di più, di voler fare il mondo nuovo, di voler tutto modificare perchè, nella realtà, si voleva lasciare tutto come era, cioè si voleva lasciare in piedi in ogni sua parte il testo unico del 1939.

B O N A F I N I . Questa è una vera malignità.

S P E Z Z A N O . Guardi, senatore Bonafini, le malignità in genere hanno una parte di verità, e sia pure di verità impazita! Infatti, se è vero che le azioni umane vanno giudicate dal risultato che potrebbero avere, è evidente che nel momento in cui lei, senatore Bonafini, (ormai lei è diventato uno specialista in materia di diritto, tanto che, tra qualche anno, io credo, nelle aule della Suprema magistratura,

quando si consulteranno i lavori parlamentari...

B O N A F I N I . Allora si vedrà un pensiero più moderno di quello che ha lei, senatore Spezzano.

S P E Z Z A N Onon si dirà più « come pensava il Carrara o lo Scialoja », ma si dirà « il pensiero di Bonafini », nel momento in cui lei partiva in quarta contro le riserve private, sapeva che su questa materia si era già raggiunto un accordo con i comitati provinciali della caccia, la Federazione della caccia, l'Unione delle province italiane, accordo che, giusto o ingiusto, rispecchiava realisticamente il rapporto di forze esistente tra le varie organizzazioni. Nel momento in cui lei, senatore Bonafini, voleva abolire le riserve di caccia, sapeva che non solo lei non riusciva a tanto, ma sabotava questo provvedimento e quindi lasciava tutto immutato. E perciò, al di fuori della sua volontà — vede come so essere obiettivo e so fingere di essere generoso — al di fuori della sua buona volontà (*interruzione del senatore Bonafini*) lei finiva con il difendere quegli interessi che diceva di volere combattere. Così come quando sosteneva che doveva essere vietata la caccia con il fucile ripetitore, non teneva conto che dietro quel fucile vi sono decine e decine di migliaia di operai, vi è un numero considerevole di industriali, con i quali magari ci si stringe la mano e ci si saluta, che non solo non avrebbero lasciato passare ciò che lei diceva, ma avrebbero guardato e considerato il suo atteggiamento, e mi scusi se la frase è troppo grave, donchisciottesco, di un Don Chisciotte con qualche secolo di ritardo.

Noi avemmo una linea precisa: approvate la legge così com'è. Non ci vollero sentire, partirono in quarta e, come sempre capita a chi vuole esagerare, si dovette fare macchina indietro. Partendo in quarta furono travolti i colleghi Monni e Carelli. Tentammo di resistere io ed il gigantesco senatore Morino. Ma fummo travolti pure noi e così si vietarono l'uccellazione e la caccia primaverile. Ma con quale risultato?

Con il risultato che, nel momento in cui si valutò il fatto con serenità, si dovettero toccare con mano l'errore e l'esagerazione, e si dovette correre ai ripari. Così, il collega Monni ed il collega Morino, che probabilmente sbagliano a fare i parlamentari — avrebbero forse fatto meglio a fare i diplomatici — riuscirono a trovare una via di mezzo: le norme sono approvate, non possiamo tornare indietro; stabiliamo però per l'uccellazione che il divieto comincerà ad avere vigore fra tre anni e per la caccia primaverile lasciamo liberi i comitati provinciali della caccia di farsi beffe di noi e di non osservare la norma, cioè il divieto, per altri quattro anni.

Si tratta di uno dei tanti compromessi raggiunti, una delle tante scappatoie attraverso le quali si è cercato di salvare e la capra ed i cavoli, al plurale, in questo caso, perchè i cavoli erano parecchi.

E così abbiamo avuto un nuovo compromesso da aggiungere al vecchio. Ed ancora: mentre il disegno di legge prevedeva un'apertura duplice, si dispose l'apertura unica. Anche qui il compromesso nel compromesso: apertura unica, ma all'ultima domenica di agosto. Non commento!

Tutto il resto non ha subito mutamenti. Quindi le lacune, le imprecisioni iniziali non solo sono rimaste, ma sono state aggravate dalle modifiche, per cui l'esaminatore spassionato, esaminando il disegno di legge nell'ultima versione, sarà costretto a dire che il Senato non lo ha riformato ma lo ha « deformato ». Eppure noi abbiamo dichiarato in Commissione e ripetiamo qui di approvare il disegno di legge anche « deformato ».

Ed ecco i motivi che ci spingono a tanto. Primo: perchè non siamo così ingenui da prestarci al gioco o da abboccare all'amo, anzi all'esca che nasconde l'amo, e da chiedere di voler toccare la barba al Padreterno nel momento in cui sappiamo di non poterci elevare oltre 30 o 40 metri. Secondo: perchè crediamo che non sia onesto far cadere nel nulla tutto quello che era stato ottenuto. Terzo: perchè il Parlamento italiano ne uscirebbe davvero mortificato se oggi dal Senato della Repubblica venisse un

voto negativo che sarebbe di condanna non solo del provvedimento in esame ma di tutto quanto dal 1948 (sono ben 19 anni) abbiamo fatto in materia di caccia. E ricordo — non per farmene un titolo di vanto — che fin dalla prima legislatura con il collega Lussu ed altri presentammo un primo disegno di legge: dormì sonni tranquilli. Nella seconda legislatura ci venne l'aiuto del collega Monni e del compianto collega Papalia. Ripresentammo il disegno di legge e il Senato lo approvò; ma, arrivato alla Camera dei deputati, venne insabbiato. Nella terza legislatura raggiungemmo un certo accordo fra noi e la Camera; prendemmo tutto ciò che ci sembrava più urgente dei due disegni di legge e ne formulammo un terzo: ma non arrivò in porto. Finalmente nella quarta legislatura, dopo 18 anni, è stato ricopiato il nostro vecchio disegno di legge e si è riusciti a farlo approvare dalla Camera. Davvero vogliamo e possiamo dire di no a questo provvedimento? Ma chi onestamente crederebbe che siamo così preoccupati del diritto da non tener conto della realtà? Chi non penserebbe — e non solo i maligni — che, sabotando questo disegno di legge, vogliamo difendere degli interessi che non abbiamo il coraggio di rivelare apertamente?

Detto questo, debbo aggiungere che noi approviamo il disegno di legge perchè, pur nella sua parzialità, nella sua incompletezza, nella sua imperfezione — per ripetere le qualifiche del collega Monni — esso affronta e risolve alcuni problemi di fondo che è nostro dovere non negare nè sottovalutare, ma, invece, valutare giustamente e onestamente. Il disegno di legge accoglie, finalmente, il principio della caccia controllata al quale probabilmente dovrà allinearsi tutta la nuova legislazione così come avviene in ogni Paese civile. Infatti non possono essere lasciati completamente liberi 1 milione e 200 mila cacciatori su un terreno nel quale la selvaggina è quella che è e dove un cacciatore che fa un buon carniere riesce sì e no ad uccidere una lucertola e fa un ottimo carniere quando arriva ad un passero o ad un ramarro.

Un altro principio basilare del disegno di legge è quello contenuto nell'articolo 39 in forza del quale tutte le soprattasse devono andare alle amministrazioni provinciali. Il disegno di legge afferma poi — questo lo dico, onorevole Presidente, per mettere un po' di brio nella discussione — un principio molto importante, quello cioè che per ottenere la licenza di caccia bisogna esibire un certificato psicotecnico. Ma veda, l'onorevole Presidente, questo certificato lo si richiede semplicemente per coloro che ancora non hanno avuto la licenza, cioè per i « verginelli », i novellini; per gli altri il certificato non si richiede. Eppure (lei ne sa qualche cosa) molte volte più che un grugnito di cinghiale si sente un « bau-bau » di qualche cane che è stato ferito al posto del cinghiale.

P R E S I D E N T E . Questa insinuazione è molto pesante.

S P E Z Z A N O . Un'ultima considerazione: restano le preoccupazioni serie, concrete, oneste, che io condivido. Mi riferisco alle preoccupazioni degli uccellatori e dei cacciatori che esercitano la caccia primaverile. E consentitemi di dire — l'ho anche pubblicato in un articolo apparso giorni fa sul « Cacciatore italiano » — apertamente e chiaramente tutto il mio pensiero. Queste preoccupazioni, anche se fondate, mi sembrano esagerate perchè la vita politica non è statica, ma dinamica.

Infatti queste due norme dovrebbero trovare applicazione fra tre anni, e fra tre anni, se è vero quello che dice il Presidente del Consiglio, se è vero che alla Camera dei deputati si stanno votando le leggi per fare le regioni, fra tre anni, vivaddio, le regioni dovrebbero essere finalmente un fatto compiuto. E poichè, per norma costituzionale, la caccia rientra nelle attribuzioni delle regioni, noi ci saremo presi in giro da soli facendo una legge che sappiamo, non verrà applicata.

Quindi io ritengo che dovrebbero se non sparire per lo meno attenuarsi queste preoccupazioni. Nè possiamo dimenticare che uomini della sensibilità e dell'onestà del

Presidente della Commissione e del suo braccio destro, il relatore Carelli, si sono resi particolarmente conto di questa situazione, tanto che il relatore Carelli ha fatto una relazione piena di perplessità e ha presentato un ordine del giorno approvato all'unanimità nel quale si dice: approviamo questa legge, ma signori del Governo, preparatene immediatamente un'altra perchè deve essere modificata.

Questi, onorevoli colleghi, sono i motivi che ci spingono a votare a favore di questo disegno di legge! E non mi lascio nè preoccupare nè influenzare dal pianto greco che, come una prefica, tra qualche momento farà qui il collega Bonafini. Noi votiamo la legge. Ma riaffermiamo che deve considerarsi il primo passo, anche se non è un primo passo del tutto indovinato, verso la riforma generale. Riaffermiamo che la riforma generale non può basarsi, come si è basato questo disegno di legge, sui compromessi che il Governo, il Parlamento e la stessa Federazione della caccia hanno accettato.

La stessa Federazione della caccia, Governo e Parlamento debbono scegliere una via e seguirla. È impossibile, ha detto il senatore Monni poco fa, accontentare tutti, perchè la varietà degli interessi è straordinariamente grande: vi sono i cacciatori del nord e quelli del sud, i cacciatori di montagna e quelli di pianura, i riservisti privati, i liberi cacciatori, i riservisti sociali e i cacciatori liberi l'uno contro l'altro.

I contrasti sono enormi anche entro una libera categoria: chi vuole difendere la selvaggina deve capire che pesta i calli ai fabbricanti di armi; chi vuole limitare la caccia deve capire che fatalmente danneggia i fabbricanti di cartucce, le centinaia o migliaia di sarti e di sartine che fabbricano quelle belle giubbe, quei pantaloni elegantissimi nei quali lei, senatore Bonafini, si pavoneggia meravigliosamente, supponendo che l'abito faccia il monaco, e che quindi l'abito lo qualifichi « canna d'oro ».

Bisogna scegliere una via e seguirla, onorevoli colleghi. Nessuno ha fatto il miracolo della botte piena e della moglie ubriaca. Vuole farlo la Federazione della caccia

o il Governo di centro-sinistra? Io me lo augurerei, ma non ci credo. Sono certo che non lo farà, anche perchè (diciamolo francamente: sono anch'io un cacciatore) i cacciatori sono incontentabili. Bisogna scegliere qualcuna delle categorie che bisogna colpire. E io mi auguro che in un momento come questo, in un momento in cui si fa una politica di centro-sinistra, quando sceglierete la categoria alla quale bisognerà calpestare i calli, non sceglierete la categoria più debole, ma vi lascerete guidare dal bisogno di difendere la caccia, per farne davvero uno sport popolare, tanto necessario in un momento come questo.

Sono questi i motivi per i quali, a nome del Gruppo comunista, dichiaro che noi voteremo a favore di questo disegno di legge. *(Applausi dall'estrema sinistra)*.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bonafini. Ne ha facoltà.

B O N A F I N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, ho ascoltato il vivace e giovanile intervento del collega Spezzano, ma lo avrei forse più gustato dopo una mattinata di pieno sole all'incontro finale, al momento in cui i carnieri sono vuoti e ci si ritrova abitualmente a quella piacevole colazione che avviene sempre tra cacciatori, anche se il discorso può essere discusso e criticato. In questa sede, è ovvio trattare argomenti più consoni a quest'Aula in cui esprimo i motivi della mia dichiarazione di voto.

Anzitutto vorrei dire ai colleghi che non mi sento di rappresentare un gruppo, un partito in questo momento; potrei parlare da qualsiasi settore, da qualsiasi banco, perché nelle valutazioni tecniche e sportive sarebbe ben triste che si portasse la bandiera e la sigla di un partito per indicare le nostre vocazioni, i nostri ideali sportivi.

Comunque, preferisco parlare da senatore il quale con le sue esperienze, da circa quarant'anni, ha ritenuto opportuno valutare il disegno di legge pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento. Mi sono quindi posto delle questioni precise. Rispondeva questo disegno di legge, firmato da così nu-

merosi deputati, ad alcuni problemi di fondo?

Innanzitutto, è vero che oggi si può esercitare lo sport della caccia in terreno libero in condizioni normali, quando i cacciatori sono circa un milione e cento mila? Secondo problema: è possibile esercitare un'attività venatoria senza tener conto che non vi sono più le condizioni minime garantite di un potenziale faunistico nel nostro Paese?

Quali sono i provvedimenti che dovremmo predisporre per creare l'equilibrio e per rispondere democraticamente al principio fondamentale per il quale tutti i cittadini hanno diritto ad esercitare la caccia?

Ecco i punti fondamentali nei quali molti senatori si impegnarono in un faticoso lavoro di valutazione e di revisione durante le 13 sedute che ha tenuto la Commissione dell'agricoltura; e qui devo ringraziare il Presidente, il quale, con molta pazienza, ha accettato che tutti i quesiti venissero liberamente espressi e trattati. Mi trovo quindi a portare quell'esperienza, l'esperienza di quei liberi cacciatori che, per motivi diversi, ancora oggi si illudono per otto mesi e poi, dopo tre giorni dall'inizio dell'attività venatoria, di questo sport, si accorgono che le illusioni che si erano create attorno a questa passione vengono vanificate; ci si trova in un pieno deserto, dove è ormai inutile avere come compagno un cane dressato, avere preparato la propria coscienza e la propria sensibilità per arrivare ad esercitare uno sport a livelli di una persona civile.

Tutto ciò ho voluto dire perchè è evidente che un legislatore deve affrontare questi problemi. Se la legge che fu emanata nel 1939 porta delle valutazioni conseguenti a quel momento politico, economico e sociale, rapportata poi a trent'anni di distanza trova inevitabilmente che il numero delle richieste dei cacciatori si è decuplicato, che la concorrenza in questo sport è enormemente aumentata. Abbiamo perciò il dovere di affrontare questa realtà e di camminare su questa strada.

Non vorrei che gli onorevoli colleghi pensassero che questa discussione è esclusività e pertinenza di una associazione chiusa

di cacciatori i quali vogliono imporre, attraverso la loro forma associativa, qualche cosa che vada al di là del lecito, qualche cosa che vada al di là di una manifestazione civile di sport. È un problema sociale, un problema seriamente sociale.

Pensino, gli onorevoli colleghi, che un milione e centomila persone sperano, attraverso l'esercizio di questo sport, di trovare nelle ore di tempo libero un ambiente ideale, che è quello naturale; sperano di poter sollevare il proprio spirito dalle condizioni quanto mai crudeli di un ambiente metropolitano il quale costringe, per il lavoro, per l'ambiente stesso in cui l'uomo vive, ad uscire da questo agglomerato di cemento armato per mettersi a contatto con la natura e manifestare dignitosamente quello che è lo sport della caccia. Per realizzare ciò non si può pensare che la ricerca di questo equilibrio (oggi veramente disarticolato tra posizioni di privilegio e una situazione di pura illusione) possa lasciare indifferente il legislatore.

Per entrare nel merito ed elencare i problemi, ché su questi presupposti e soltanto su questi noi ci siamo mossi (senza le malignità di corridoio che non sono manifestazioni simpatiche da ascoltare in quest'Aula), noi abbiamo proposto delle soluzioni. Primo; noi riteniamo che se nel passato, (in termini storici che risalgono addirittura al 1500) era giustificata la for-

mazione di riserve private, oggi debbo democraticamente dire che queste debbono trovare ancora un tempo di sopravvivenza fino al momento in cui, in termini organizzati e ordinati, vi siano le riserve sociali, dove i cittadini possano regolarmente manifestare l'esercizio dello sport venatorio.

Il secondo problema riguarda direttamente la fauna, sia la fauna di passo, sia quella stanziale. Mi diceva, pochi giorni fa, in una lettera, un cacciatore: voi non avete il senso della realtà e cioè della povertà in cui ci troviamo per quanto riguarda il patrimonio faunistico; voi evidentemente non avete la sensazione del limite in cui ci troviamo. Pensiamo per esempio al momento in cui una fauna di passo, estremamente interessante per l'esercizio venatorio, debba essere uccisa mentre, provenendo dal Continente africano, cerca, sul litorale mediterraneo, l'accoppiamento per la nidificazione.

Capisco che ci sono ancora delle situazioni tradizionali, in certe località del nostro Paese, ma che contrastano oggi più di ieri con questo principio fondamentale. E non vado alla ricerca di motivi di umanità, di motivi di sentimento che alimentano tutti coloro che guardano alla caccia come ad un qualcosa di aberrante, ma mi fermo a quel punto d'equilibrio che poc'anzi il senatore Spezzano sembrava volesse irridere.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue B O N A F I N I). C'è poi, ad esempio, il problema da risolvere che è la caccia ad una certa fauna di passo sui colli, o nella zona pedemontana alpina o sui dorsali appenninici. Io mi chiedo se ciò sia giustificato per una strettissima minoranza, che credo non vada al di là dei quindicimila appassionati della uccellazione, come la chiamiamo, cioè della cattura con le reti. Mi sto chiedendo se, per esempio, in termi-

ni di economia agricola sia giustificato uccidere 100 milioni di uccelli dal becco gentile o per lo meno di minute dimensioni...

M O R I N O. Li ha contati lei?

B O N A F I N I. Non li ho contati io, sono i dati ufficiali del Ministero dell'agricoltura e foreste; la battuta non vuole essere solamente scherzosa ma interessata, tuttavia

penso che al Ministero si deve credere perchè non ha interessi particolari per sostenere determinate tesi. (*Interruzione del senatore Albarello*). Vede, senatore Albarello, lei saprà molto di politica estera e di difesa, ma per cortesia lasci che noi ci liberiamo della sua voce in questo problema.

Dicevo che era comprensibile nel passato, per un motivo esclusivamente di alimentazione, giustificare la cattura, attraverso reti, di uccelli di passo; ma oggi, vivaddio, le condizioni alimentari del popolo italiano non possono più giustificare un modo di caccia che non è caccia, ma che è semplicemente cattura. Bisogna quindi portare l'attività sportiva venatoria ad un livello superiore, perchè diversamente saremmo dei cittadini che esercitando questo sport, giungono alle forme più aberranti, che si concludono con un'alta cifra quanto mai drammatica (da far pensare al caos che esiste nel mondo dei cacciatori) di 124 morti nella stagione venatoria passata. Com'è possibile irridere, in qualità di legislatori, a queste cose e come è possibile solo tener conto di problemi settoriali, economici, quando, per questa che dovrebbe essere un'evasione felice dal mondo brutale al quale ogni giorno siamo obbligati, ci si può trovare alla fine di quattro mesi di attività venatoria, di fronte a 124 tragedie in 124 famiglie? Veramente io non posso allontanarmi da questo terreno severo nel quale il legislatore deve decidere e deve scegliere.

V E R O N E S I . Perciò, come è possibile un'assicurazione di cinque milioni?...

B O N A F I N I . È pienamente giustificata...

V E R O N E S I . Dovrebbe aumentare, con 124 morti!

B O N A F I N I . Senatore Veronesi, lei deve tener conto che proprio quell'esame psicotecnico, che poc'anzi il senatore Spezzano irrideva, lo abbiamo deciso con un ordine del giorno (in quanto non accettato nella legge) per rendere edotti i giovani

che si affacciano non a quel mondo di trent'anni fa nel quale noi vivevamo, ma in un mondo estremamente squilibrato e nervoso nel quale domani anche mio figlio diciottenne potrebbe entrare a far parte come nuovo cacciatore. Perciò è evidente che dobbiamo prevedere nella realtà di oggi che coloro i quali vorranno adoperare un fucile devono essere in condizioni di dare le minime garanzie necessarie per non aumentare il numero delle vittime che sono state negli anni scorsi troppo numerose.

Perchè vi chiediamo di votare questa legge? Perchè, a nostro parere, sarebbe vano chiedere immediatamente di pensare ad una nuova legge quando all'inizio delle discussioni si diceva: prendetela come è. Infatti, la legge che è venuta dall'altro ramo del Parlamento non affrontava nessuno dei problemi che vi abbiamo posto, ma aveva cercato, come si suol dire, in gergo popolare, di passare dove l'acqua è più bassa. Ma, poichè alcuni senatori hanno preso coscienza di questi problemi, bisogna velocemente affrontarli, perchè diversamente sarebbe necessario cancellare l'attività venatoria come azione sportiva nel nostro Paese; perciò noi abbiamo ritenuto di fare opera necessaria e valida in questo senso.

Votare questa proposta di legge non vuol dire portare la tranquillità, il paradiso terrestre tra i cacciatori: sarà graduale, sarà una tappa, ma è certo che quei principi che il gruppo dei senatori commissari della Commissione agricoltura e foreste ha indicato come i presupposti per poter orientare la futura legislazione attraverso aggiornamenti, credo, sono quanto mai validi, quanto mai ragionati e quanto mai conseguenti alla realtà.

Ho sentito da molte parti parlare dell'ordinamento regionale; vorrei dire però che, quali legislatori del Parlamento italiano, non siamo in grado di fare leggi che diano delle direttive, non dei regolamenti, ma delle direttive, a tutti i settori nazionali, e ritengo che, nascendo le regioni a statuto normale, si potrebbero chiudere i due rami del Parlamento, secondo i principi che sono stati poc'anzi accennati.

È vero, la regione avrà per la caccia fa-

coltà legislative, ma è anche vero che gli indirizzi generali sono dettati dal Parlamento repubblicano italiano.

Con questo, onorevoli colleghi, non entro, per il limite concesso ad una dichiarazione di voto, in altri particolari che abbiamo avuto motivo di discutere. Io mi auguro che l'altro ramo del Parlamento provveda immediatamente a completare l'iter di questa legge perchè il cacciatore, che all'ultima domenica di agosto imbraccherà il fucile, ha il dovere ed il diritto di conoscere gli ordinamenti di questa nuova legge. Ecco perchè prego vivamente il Senato di dare la sua approvazione.

P R E S I D E N T E . Prima di dare la parola al senatore Pelizzo, iscritto a parlare per dichiarazione di voto, vorrei invitare i numerosi colleghi, che ancora debbono prendere la parola, a contenere i loro interventi nei limiti di una dichiarazione di voto anche per evitare la seduta notturna.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pelizzo. Ne ha facoltà.

P E L I Z Z O . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi. Poichè il disegno di legge di cui ci occupiamo è già stato esaminato ed approvato dalla competente Commissione, in sede redigente, in quest'Aula, non mi è consentito di fare altro che una dichiarazione di voto. Dichiaro subito che non mi occuperò della caccia intesa come esercizio venatorio mediante l'uso di armi da fuoco, e non già perchè al riguardo non abbia osservazioni e riserve da esprimere, ma perchè avverto l'opportunità e forse anche la necessità di parlare soltanto della uccellazione.

Della caccia con il fucile dirò soltanto, come del resto altri hanno rilevato, che il deliberato della Commissione altro non è che il risultato di un compromesso di opposte tendenze ed aspirazioni, e, come tale, non può ovviamente soddisfare appieno le divergenti posizioni. Tuttavia, dobbiamo riconoscere che tale risultato in buona parte è positivo. Ciò va a merito del collega senatore Carelli, il quale, con impegno

ammirevole, per studio, obiettività e comprensione delle diverse parti, ha svolto egregiamente il suo non facile compito di relatore.

Per la parte invece del provvedimento che riguarda l'uccellazione devo a malincuore dichiarare la mia piena e completa insoddisfazione, e non sono solo nè siamo in pochi, come a torto ha detto testè l'onorevole Bonafini, che sarebbe ben poca e trascurabile cosa, ma insoddisfatte sono le migliaia e migliaia di persone che, abitando le terre percorse dalle correnti migratorie avi-faunistiche, all'uccellazione, a questo tipo di sport utile e dilettevole, dedicano tempo e cure, seguendo un'ininterrotta ed antichissima tradizione, dico antichissima perchè l'uccellazione come la caccia possono senz'altro essere ritenute coeve all'uomo. Ed interessa ancora un notevole numero di artigiani, piccoli industriali e commercianti, i quali dalla uccellazione, direttamente o indirettamente, traggono i loro mezzi di vita.

C'è quindi, oltretutto, un aspetto economico che va attentamente riguardato, la cui entità può essere, con maggiore approssimazione, valutata dal collega senatore Morino che qui rappresenta Brescia, dove più numerosi ed attivi lavorano alla bisogna botteghe artigianali e piccoli opifici, impiegando un notevole numero di operai.

Che cos'è l'uccellazione e come si svolge? È anch'essa ovviamente una forma di caccia, ma è una caccia « incruenta » perchè, a differenza di quella praticata con il fucile, non comporta spargimento di sangue. La forma di uccellazione ora consentita, è soltanto quella con le reti. L'uso di altri mezzi, ad esempio il vischio, le trappole, i lacci, è da tempo vietato. Si esercita nei mesi autunnali, durante la migrazione dai Paesi freddi del centro-nord a quelli caldi del sud Europa, delle terre africane o sud asiatiche dove gli uccelli si recano per svernare.

Degli uccelli che vengono presi vivi, senza essere sottoposti ad alcuna sofferenza, parte — la specie pregiata — è destinata al ripopolamento, esportandola anche in Paesi esteri lontani, parte è riservata al-

l'allevamento domestico, parte infine — certamente la maggiore — è assegnata al consumo. La « polenta e osei » tanto in auge ancor oggi, fu sempre considerato uno dei piatti più prelibati che allietano ogni più raffinata mensa, e ritengo per certo che difficilmente si riuscirà a bandirlo con una disposizione di legge che pure sancisca il divieto dell'uccellazione, la quale è anche uno sport ed un'arte. Credo che ben poche persone vi si dedichino a scopo di lucro. Un proverbio del mio Friuli a questo proposito ammonisce che chi va in cerca di piume (uccelli) non accumula ricchezze « cui ch'al va daur de plume, nol ingrume ». Invero nessun uccellatore mai si è fatto ricco, tuttavia guadagna e guadagna bene, arricchendo lo spirito e il fisico allo stesso tempo.

È uno sport dei più sani, dei più vari e completi. Inizia ancor prima dell'alba e prosegue ininterrotto fino al pieno mezzogiorno quando il sole filtra i suoi raggi caldi e luminosi quasi perpendicolarmente attraverso i rami degli alberi nel roccolo o nella brescianella. L'ambiente è davvero suggestivo: una magnificenza di bellezze naturali tutto intorno lo circonda. È aperto alla luce, che è anche calore, e all'aria che rigenera e ristora. È il classico passatempo distensivo e salutare *procul negotiis*. Viene praticato da giovani, studenti e scolari che l'esercizio dell'uccellazione...

VERONESI. Ma non è affatto educativo. Io lo proibirei.

PELIZZO. Vedrà se è educativo! Viene praticato, dicevo, da giovani, studenti e scolari, che l'esercizio dell'uccellazione coincide con le vacanze d'autunno, distogliendoli in tal modo da circostanze ed occasioni non sempre e non del tutto edificanti sul piano morale. Vi si dedicano altresì, durante le ferie, impiegati, operai, professionisti e persino pensionati che così meno malinconicamente trascorrono gli ultimi anni della loro esistenza. Per chi le intende, poesia, musica, colore si armonizzano intrecciandosi e ricreano lo spiri-

to dell'uomo ad immediato contatto con la natura.

Ma è anche arte. Chi ha visto un roccolo o una brescianella non esita a giudicarli un capolavoro d'arte che non ha nulla da invidiare alle incomparabili bellezze dei parchi che ornano le nostre magnifiche ville venete. E l'allevamento degli uccelli da richiamo non è anch'esso un'arte? Piccoli nati di una covata più facilmente addomesticabili e inclini al canto vengono raccolti mentre si apprestano a spiccare il volo che avvierà ciascuno verso il suo oscuro destino. L'allevamento richiede attenzioni e cure del massimo riguardo che non vanno considerate come una perdita di tempo; semmai un piacevole, un dilettevole passatempo. E quale soddisfazione non danno gli uccelli divenuti adulti quando, esposti sotto le ombrose piante dell'uccellanda, durante l'intera mattinata intrecciano tra loro in una melodiosa sinfonia i loro vari gorgheggi, espressione naturale e spontanea della loro anima sensitiva per nulla turbata dallo stato di cattività!

In complesso, per concludere questa prima parte, dirò che l'uccellazione con le reti — caccia incruenta, sottolineo — è da ritenersi per certo motivo di godimento spirituale e sorgente di salute fisica a favore di un notevole numero di appassionati che, nelle isolate zone della montagna ed anche della pianura, non saprebbero in quale altro miglior modo trascorrere le loro vacanze. Invece la Commissione del Senato, modificando persino la decisione della Camera favorevole all'uccellazione, ne decretava *sic et simpliciter* la sua fine, con la tolleranza di una proroga sino al 31 marzo 1969.

In tal modo si voleva, e forse ancora si vuole, dare il colpo di grazia ad una secolare tradizione profondamente radicata nell'animo della nostra gente che tranquilla lavora, serve in ogni occorrenza il Paese e chiede soltanto di essere lasciata in pace.

Perché dobbiamo scontentarla? Perché da taluni si vuole la soppressione dell'uccellazione? Si dice che essa opera su così vasta scala e tanto indiscriminatamente da cagionare la distruzione del patrimonio avi-

faunistico, irrimediabilmente destinato, entro breve tempo, a scomparire del tutto dalla faccia della terra. Lo si è detto anche da parte di alcuni colleghi che mi hanno preceduto. Una siffatta affermazione è del tutto gratuita ed anche paradossale. Chi afferma ciò non conosce questa forma di caccia, fatta con le reti. La mia personale esperienza — purtroppo oggi non ho più il tempo di seguirla — fatta di osservazioni e constatazioni nell'arco di tempo di oltre cinquant'anni e con l'ausilio anche di un'aggiornata documentazione della massima esattezza, curata personalmente dall'avvocato Antonio Bana di Bergamo, mi consente di affermare che il passo dei migratori, riferito a quest'ultimo mezzo secolo, per alcune specie è in aumento, per altre è in diminuzione, (peraltro non costanti), comunque complessivamente è stazionario.

In ogni caso, l'uccellazione nella distruzione dell'avifauna c'entra soltanto in minimissima parte. Nel presentare i dati statistici, come è avvenuto in Commissione, per stabilire l'entità del fenomeno, bisogna stare attenti, onorevole Sottogretario, a non accettare per vere le cifre indicate dai singoli uccellatori, perchè costoro, come i cacciatori, per pura vanteria, sono tendenzialmente portati a fornire cifre notevolmente superiori alla realtà.

Ma ben altre e ben diverse sono le cause che insidiano quasi in permanenza l'avifauna. In primo luogo vanno poste le avversità atmosferiche (la grandine, il gelo, la pioggia e il vento) quando questi fenomeni assumono caratteristiche e proporzioni eccezionali. Allora falcidiano in modo incredibile l'avifauna, ed in particolare gli uccelli più piccoli e nei luoghi meno difesi.

Una seconda causa non meno micidiale va ricercata nell'azione derivante dall'uso indiscriminato e diffuso in agricoltura degli antiparassitari, che sulla selvaggina produce un doppio effetto deleterio: da un lato distrugge gli insetti, che costituiscono l'indispensabile elemento nutritivo degli uccelli, e non soltanto delle specie insettivore. Si sa per certo che anche i granivori, e persino i rapaci, nella prima età vengono dai genitori alimentati soltanto con insetti.

Mancando questo cibo, i nati sono condannati a perire e in realtà periscono.

Il secondo effetto, spesso anch'esso letale, è originato dalle pasture avvelenate. A tutto ciò si aggiungano le epidemie, così diffuse anche nei nostri tempi.

Queste sono le cause principali che determinano un'allarmante ecatombe di volatili. Ma da cinquant'anni a questa parte il passo si è mantenuto sempre ad un livello stazionario. A dimostrare invece che l'uccellazione vi concorre soltanto in misura pressoché insignificante, valga una semplice considerazione che ciascuno di noi è in grado di fare. Esistono alcune specie di uccelli che non si uccidono nè si catturano in nessuna parte del mondo e che, anche in Italia, sono dalla legge protetti e in effetti vengono rispettati: quali, per citare i più comuni, lo scricciolo, la cinciallegra, il luì, il pettirosso, il martin pescatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Pelizzo, ci vuol fare un trattato?

P E L I Z Z O . Scusi, onorevole Presidente, questa è motivazione della mia dichiarazione di voto e non un trattato.

P R E S I D E N T E . Ma se tutti fanno come lei, io rinvio a dopo la programmazione questo disegno di legge, perchè è stata data una parola d'onore e anche i senatori cacciatori hanno assunto l'impegno di essere molto brevi, e io mi sono fidato di loro.

P E L I Z Z O . Quindi neppure il loro numero cresce, ma è pressoché costante, anche se si nota qualche lieve variazione da anno in anno. Ma volete un caso ancor più vistoso e probante?

È dato dalla rondine, da non confondersi col ballestruccio che molto ad essa si assomiglia, sebbene un po' più piccolo, che nidifica abbondantemente sotto i cornicioni delle case; non va confusa neppure col rondone che appartiene addirittura a specie, famiglia ed ordine diversi; rondone che, velocissimo, emettendo acute stridula, vola altissimo, per grande parte del giorno, anch'esso in cerca d'insetti e che si ripro-

ne per il riposo, dove anche depone le uova, entro le fenditure delle torri e dei nostri campanili.

Ebbene, la rondine che oltre dalla legge positiva è protetta dalla credenza religiosa, secondo la quale commette grave peccato chi la uccide e nessuno in verità la uccide in alcuna parte dei cinque continenti, va effettivamente ovunque spopolando, non dico scomparendo, giacchè madre natura provvidenzialmente, offre sempre nuove risorse, idonee alla conservazione della specie.

Chi di noi non ricorda con nostalgia i tempi della nostra fanciullezza, quando puntualmente ogni anno, all'inizio della primavera, s'avverava alla perfezione il detto: « A S. Benedetto (21 marzo) la rondine sotto il tetto », ed ogni casolare allora accoglieva una o più copie di rondini a fare il nido? Oggi non è più così. Si sono talmente diradate da fare giustamente temere della sopravvivenza della specie, e non già ad opera degli uccellatori, ma, come ho detto, per effetto, soprattutto dell'azione antiparassitaria.

Si vuole l'abolizione della uccellazione, anche perchè, si dice è un residuo di usi barbari, impropri di persone civili.

Non lasciamoci prendere da sentimenti di falso pietismo la cui centrale di propaganda, seppure conta qualche adepto anche in Italia, ha la sua sede in Germania.

E da qual pulpito viene la lezione! Dal Paese cioè nel quale sugli uomini caduti prigionieri o deportati politici sono state usate sevizie e torture le più crudeli; dal Paese che, or non è molto, ha consumato il più infamante delitto di genocidio che sino a qui si conosca.

La *pietas* latina che nella generalità teutonica è venuta meno, durante l'ultimo conflitto mondiale, verso la specie umana, ora si sensibilizza, si umanizza a proteggere la selvaggina al punto da obliterare le disposizioni del Creatore, che ha posto ogni essere o cosa del creato a servizio dell'uomo, al quale è stato dato il potere di disporre, secondo il suo giudizio libero di utilità e di convenienza. (*Interruzione del senatore Poët*). Del resto lo dice la Bibbia molto chiaramente. Nel libro della Genesi (8,6-9,6) si

legge: « Tutti gli animali della terra e tutti gli uccelli del cielo sono dati in vostro potere con tutto ciò che striscia sulla terra e con tutti i pesci del mare. Tutto ciò vi è dato in cibo ».

V E R O N E S I . Lo dice San Francesco di amare gli uccelli!

P E L I Z Z O . Ma anche io cerco di imitare San Francesco! Gli uccelletti vengono vicino a me, perchè anch'io li amo. Usi barbari e crudeli, ma quali?

P R E S I D E N T E . Senatore Pelizzo, concluda.

P E L I Z Z O . Signor Presidente, mi sia consentito di svolgere questo punto perchè sono l'unico che parla su questo argomento ed è l'argomento, diciamo, che desta maggior interesse. Nella cattura con le reti, l'eventuale uccisione degli uccelli avviene in maniera istantanea e certamente meno dolorosa e crudele dell'uccisione di un comune pollo, di questo innocuo animaluccio domestico, che, brutalmente recisa la carotide, viene lasciato spasimare e morire per dissanguamento.

D'altronde il Ministro dell'agricoltura e noi pure legislatori non pensiamo che, accettando queste tesi pseudosentimentali, escogitate a protezione degli uccelli, dobbiamo coerentemente provvedere anche alla tutela e difesa dei pesci, vietandone la pesca? Altrimenti chi non vede l'incongruenza dell'uso dei due pesi e delle due misure? Nella pesca praticata sia con l'amo, sia con la fiocina, veri strumenti di torture, e anche con le semplici reti, in ogni caso, la morte di quelle innocenti bestiole d'acqua è ben più dolorosa, rispetto a quella che tocca in sorte agli uccelli, perchè il pesce, dopo le lancinanti ferite riportate nella cattura, viene abbandonato boccheggiante, fuor d'acqua, a lunga e tormentata agonia. Ma anche quantitativamente le dimensioni che assume il fenomeno della distruzione, nel settore della pesca, sono infinitamente superiori. E ciò, sia per il maggiore numero di persone, dilettanti o pro-

fessionisti che siano, che alla pesca si dedicano, sia per l'impiego di moderni mezzi tecnici, sia, infine, perché l'esercizio della pesca non soffre, durante l'anno, limitazioni di tempo.

E non ci avvediamo, onorevoli colleghi, che le già pescose acque dei mari che circondano il nostro Paese non sono più tali e che i nostri pescherecci sono costretti a spingersi verso più lontane acque se vogliono sopravvivere? Ed allora come si spiega tanto accanimento contro l'uccellazione? Non si vuole tenere presente al proposito, senatore Bonafini, che buona parte degli uccelli, i granivori, ma anche talune specie degli insettivori, quelli che vanno ghiotti dell'uva, delle olive e della frutta in genere, non dovrebbero meritare eccessiva tutela, perchè sono di danno all'agricoltura. (*Interruzione del senatore Albarello*).

Non sono io per la loro distruzione; sono però favorevole allo stabilirsi di un giusto equilibrio.

Chi vi parla, onorevoli colleghi, appartiene ad una regione autonoma già in atto. La legge potrebbe personalmente non interessarmi; appartengo ad una regione che ha competenza esclusiva in materia di caccia e pesca. Essa si è già data la sua regolamentazione disciplinando la caccia senza sopprimere l'uccellazione. Ora, chiara apparirebbe la incostituzionalità di una legge dello Stato che per avventura intervenisse a modificare, in questo settore non più di sua competenza, la legge regionale che in ordine all'uccellazione dispone altrimenti.

Mi si può obiettare che la presente legge si applicherà alle regioni non ancora istituite.

M O N N I . Si applicherà in tutta Italia! Non è giusto che le regioni facciano leggi contrarie alle leggi dello Stato!

P E L I Z Z O . E allora a che si ridurrebbe l'autonomia regionale, se avendo la Costituzione attribuito alla regione competenza esclusiva in materia di caccia, intervenisse la legge dello Stato a disciplinarla? Ma non siamo alla vigilia dell'attu-

zione dell'ente regione, che è la sede naturale e in un prossimo futuro sarà anche la sede giuridica, per demandare ad essa la regolamentazione dell'intera materia e non soltanto di parte di essa, come fa il disegno di legge al nostro esame?

V E R O N E S I . Cerchiamo di armonizzarci alla legislazione del Mercato comune europeo.

P E L I Z Z O . Peggio che andar di notte! Non comprendo i veri motivi che premono perchè si faccia questa legge, se effettivamente, caro senatore Bonafini, vogliamo attribuire in questo specifico settore capacità legislativa primaria ai consigli regionali di prossima elezione. È fatica vana la nostra e forse, onorevole Sottosegretario e onorevoli colleghi...

M O N N I . Non è vero! Si tratta di leggi dello Stato che dettano norme generali.

P E L I Z Z Oin ogni caso pregiudizievole per l'autonomia locale. Mi rendo conto che, giunti a questo punto dell'iter legislativo, non è facile trovare una via di uscita che soddisfi le attese e le richieste dell'associazione uccellatori.

A questo proposito tuttavia siamo ancora in tempo per salvare la situazione. Nella nostra buona volontà e particolarmente in quella del Governo, che, per la verità, anche dinanzi alla Commissione ha dimostrato molta comprensione nel trattare l'argomento, sta in noi, ripeto, la possibilità di non pregiudicare la soluzione del problema.

Il collega senatore Morino, al quale va riconosciuta in materia una competenza che non è di molti, in Commissione, durante una seduta alla quale pure io ho partecipato, dopo aver preso netta posizione contro la proposta abolizione dell'uccellazione, valendosi della collaborazione sempre ingegnosa del collega Monni, ha presentato un ordine del giorno che mi pare possa essere considerato come valido tentativo per salvare in *corner* l'uccellazione. L'ordine del giorno demanda al Governo l'iniziativa di sottoporre la materia a par-

tticolari studi e regolamentazioni con apposite leggi chiedendo che il problema venga risolto con obiettività e con rispondenza ai criteri che informano la medesima concezione dell'auspicio e della conservazione dell'avifauna in Italia. Mi adeguo alla richiesta contenuta in questo ordine del giorno e dichiaro che se il Governo in questa sede, e cioè davanti a questa nostra Assemblea, confermerà (dico confermerà perchè l'avrebbe già accettato) l'anzidetto ordine del giorno...

C A R E L L I , *relatore*. Non può perchè siamo in sede redigente.

P E L I Z Z O . Ma l'ha accettato, già in Commissione. Chiedo la conferma.

P R E S I D E N T E . La prego, continui, altrimenti questo disegno di legge non si approverà più.

P E L I Z Z O . Finisco, signor Presidente, se mi permette. Se il Governo conferma l'impegno di attuare la richiesta contenuta in questo ordine del giorno prima della scadenza del termine fissato nella proroga, e cioè del 31 marzo 1969, darò il mio voto favorevole, sia pure senza entusiasmo, al presente disegno di legge. (*Interruzione del senatore Veronesi. Replica del senatore Pelizzo*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Morino. Ne ha facoltà.

M O R I N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sulle modifiche al testo unico della caccia del 5 giugno 1939, n. 1016, con le successive variazioni, che viene oggi in quest'Aula per essere approvato, è frutto di elaborate disquisizioni dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento ed oggetto, in definitiva, di un compromesso tra le concordanti e discordanti opinioni così da accontentare ed in parte scontentare, diciamo con franchezza, gli interessati settori venatori. Ho detto che si tratta di un compromesso o meglio ancora di una difficile e faticosa intesa con

il beneplacito di tutte le organizzazioni venatorie, che non potevano certamente esserne estranee, dalla Federazione italiana della caccia che rappresenta oltre il 60 per cento dei cacciatori italiani, alla Libera caccia, all'Associazione degli uccellinai ed uccellatori, ma più particolarmente con il « placet » dell'Unione delle provincie d'Italia, alle quali, poi, sarà demandato l'intero compito del settore venatorio in attesa che le regioni trovino la loro realizzazione.

Ciò sta a dimostrare come la materia della discussione fosse stata contrastata e come la difficile composizione di concezioni discordanti suggerisse ai colleghi del Senato l'opportunità di non portare modifiche ed emendamenti al testo così come ci era pervenuto dalla Camera. Ma il Senato, sovrano nelle sue decisioni, ha ritenuto di rivedere alcuni articoli in modo particolare, così da dovere, dopo il voto odierno, rinviare nuovamente all'altro ramo del Parlamento questo disegno di legge.

Onorevoli colleghi, da oltre vent'anni ci si batte per la modifica del vecchio testo delle leggi sulla caccia ed in proposito, nelle precedenti legislature dalla costituzione della nostra Repubblica ad oggi, come voi tutti sapete, sono stati presentati vari e svariati disegni di legge che per una ragione o per l'altra, per scadenza di legislatura, non hanno mai potuto trovare il tanto auspicato varo. Oggi, finalmente, ci troviamo qui in quest'Aula per l'approvazione di un disegno di legge che, con tutti i suoi difetti, che noi stessi riconosciamo, rappresenta un passo avanti sulla precedente legislazione e preannuncia — ed è questo quello che conta, di cui dobbiamo valutare l'importanza — che si tratta di un progetto stralcio preludio sicuro ad un nuovo progetto generale d'iniziativa governativa, che regolerà in modo definitivo tutto il settore venatorio.

Io penso che basterebbe rileggere la pregiata relazione del senatore Carelli per rendersi conto delle molteplici esigenze venatorie, radicate nel tempo, oggetto di tradizione secolare, di interessi vivi ed operanti, di passioni maturate e tramandate da padre in figlio, per meditare seriamente e ren-

dersi conto che l'esercizio della caccia e della uccellazione investe non solo l'esercizio per se stesso come passione o come attività di uno sport, ma fa giuocare interessi di varia natura, commerciali, artigianali, fieristici, fino a giungere alle fabbriche d'armi; interessi quindi che non possono essere sottaciuti nè disgiunti da questa grande passione dello sport della caccia e dell'uccellazione.

Il nuovo disegno di legge che cosa ci dice di nuovo, che cosa ci porta di rinnovato? Quale scopo, quali fini vuole raggiungere? Torno a ripetere che la relazione del collega Carelli ha temperate tutte queste pressanti domande e noi possiamo senz'altro esaminare la portata identificandole in quattro punti che il provvedimento legislativo affronta con la risoluzione di problemi di fondo la cui importanza non deve essere sottovalutata: il problema della uccellazione, il problema dell'apertura unica, il problema della caccia primaverile e il problema della caccia controllata.

Sul problema della uccellazione, mancherei ad un imprescindibile dovere di coerenza se in occasione del voto che il Senato è chiamato a dare al disegno di legge non facessi rilevare in quest'Aula le difficoltà e le perplessità che, pure attraverso un voto di maggioranza, in Commissione hanno accompagnato l'abolizione della uccellazione, e non richiamassi all'attenzione del Senato un ordine del giorno da me presentato e che in quella circostanza venne pure approvato.

Personalmente debbo rendermi interprete delle contrarietà e delle amarezze che in campo venatorio ha indubbiamente causato il provvedimento adottato dalla Commissione del Senato che, colpendo direttamente la pur ristretta famiglia degli uccellatori, viene a fortemente danneggiare la più vasta famiglia dei cacciatori da appostamenti, i cosiddetti capannisti.

Non intendo certo rifarmi alla notte dei tempi per ricordare che già nell'antico Egitto l'uccellazione con reti era un onore, come attestano le scene di caccia che or-

navano i monumenti dei Faraoni, venuti alla luce dopo millenni, e che l'uccellazione è sempre stata esercitata ed ha sempre resistito nelle regioni e nelle province particolarmente favorite dal passaggio autunnale delle schiere migranti che provenendo dal Nord dell'Europa sorvolano il nostro territorio.

Desidero però richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che abolendo, sia pure a far data dal 31 marzo 1969, l'uccellazione, si è abolita anche la caccia tanto dilettevole e tanto diffusa col fucile da capanno perchè, sprovvisti di quegli indispensabili richiami che vengono catturati nelle uccellande, non potranno certo ulteriormente funzionare.

Le ripercussioni di questo drastico provvedimento si propagheranno a catena, anzitutto sulle fabbriche d'armi che tanta importanza hanno nella provincia di Brescia dove trovano impiego oltre 30.000 famiglie, ed inoltre segneranno la fine immeritata di tante fiere dove si commerciano gli uccelli da richiamo, da quelle di Almenno S. Salvatore, Sarnico, Gussago a quelle di S. Daniele del Friuli, Sacile, Brisighella, Tricesimo, Livorno, Massa, Jesi e così via dicendo.

A parte il carattere simpaticamente folcloristico di queste fiere, esse hanno una indubbia portata economica perchè alle medesime si ricollega poi il commercio di tutte le attrezzature per questa forma tradizionale di caccia che, con l'abolizione della uccellazione, sono destinate a scomparire, con grave danno economico.

A questo punto è doveroso chiederci se la grave decisione presa di sopprimere l'uccellazione sia suffragata da validi motivi e se siano state sufficientemente ponderate le conseguenze che ne deriveranno. Gira e rigira, gli argomenti principali che la osteggiano sono sempre quelli: è un mezzo di caccia barbaro e non sportivo, i nostri amici specialmente del Nord ne reclamano l'abolizione e da ultimo è ritenuta un mezzo di distruzione delle schiere migranti.

Tutti e tre questi punti di vista, rispettabilissimi in sè, non hanno alcuna concreta consistenza ma sono tali da essere facilmente recepiti da quanti, inesperti di questa forma di caccia, si soffermano all'atto

conclusivo della stessa, alla soppressione del volatile incappato nella rete. Mi sarebbe facile il raffronto con le infinite altre forme di soppressione di esseri viventi, perchè sono a tutti note, nè intendo chiedere quali siano più o meno preferite dai diretti interessati poiché ognuno resterebbe della propria opinione, ma sotto questo riflesso mi basta dire che nel tempo personaggi illustri, e ne potrei citare tanti e tanti, e di cuore tenero non meno del vostro, hanno avuto nella uccellazione il loro svago preferito. Qui avrei voluto fosse presente il compianto senatore Gasparotto, maestro insigne dell'arte dell'uccellazione.

Comunque, se questa è una opinione e come tale opinabile, su un dato di fatto vi posso invece tranquillizzare, e cioè che l'uccellazione falciò le masse migranti. Ciò è assolutamente inesatto e ampiamente smentito dalle diligenti statistiche, tramandate da padre in figlio, che per molte specie di uccelli stanno a dimostrare il contrario, perchè il loro passo è più abbondante di un tempo.

Chi non si è mai curato della tras migrazione degli uccelli, di questi interessanti problemi, alza la voce per denunciarne la prossima scomparsa invocando provvedimenti restrittivi.

Si prenda l'esempio delle rondini, che sono protette da mezzo secolo circa: sono meno di una volta anzichè essere fitte come le mosche e questo perchè l'agricoltura si è trasformata, perchè le case non portano più le vecchie grondaie, perchè gli antiparassitari sono micidiali e così via dicendo; insomma per una quantità di circostanze che nulla hanno a che fare con i cacciatori e gli uccellatori. La caccia in Italia e quella che è ed è inutile pensare che da noi la si possa far diventare quale quella di Paesi che per il diverso loro ambiente ricco di vegetazione, di corsi d'acqua, di foreste, di vaste pianure, offrono un *habitat* propizio per la riproduzione ed il soggiorno della selvaggina.

Da noi la caccia alla minuta selvaggina da passo è e sarà sempre la forma più popolare di attività venatoria e, salvo le inconsuete sparatorie del primo giorno di

caccia, i mesi di ottobre e di novembre sono e saranno dedicati dalla stragrande maggioranza esclusivamente alla selvaggina migratoria.

Abbiamo già detto e ripetiamo che l'abolizione delle reti sarà la fine della caccia da capanno per l'impossibilità di poterla esercitare: costituirà così la più profonda delusione della gran massa di cacciatori che tra l'altro sono i più umili e costituirà, lasciatemelo dire, un ulteriore incentivo allo spopolamento della montagna e della collina, private di questo innocente svago che per molti montanari, contadini, invalidi del lavoro, operai, rappresenta un vero aiuto alle magre risorse dei mesi dell'anno che precedono i lunghi inverni.

Su questi argomenti che militano a favore della mia tesi, condivisa del resto da altri autorevoli membri della Commissione del Senato, come i colleghi Pelizzo, Spezzano e Monni, per una ragione di coerenza sempre dimostrata in tutto lo svolgimento dei lavori dal senatore Spezzano, che non si stancava mai di ricordare ai colleghi che erano chiamati non già a formulare una nuova legge sulla caccia e l'uccellazione, ma ad approntare un progetto di legge stralcio che ci perveniva dalla Camera e che, forse per la prima volta in Italia, rappresentava, anche con i suoi errori, l'unità di indirizzo e di desideri della stragrande maggioranza dei cacciatori, frutto di compromessi fra le loro varie categorie, abbiamo incontrato una resistenza irremovibile da parte di alcuni colleghi.

Ecco perchè è stato presentato il mio ordine del giorno che invita il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a sottoporre il problema dell'uccellazione allo studio di una speciale Commissione onde possa essere risolto con senso di obiettività, considerato che non è opportuno, in una riforma stralcio, abolire tradizionali e radicate forme di svago e di sport.

Orbene, se nello stesso tempo in cui si approva una legge, si fanno voti perchè si trovi il modo di modificarla, mi sapete dire quale sarà la sua validità e quale accoglienza riceverà da quanti la dovranno rispettare? Inoltre, mi sia ancora permesso

di aggiungere, quale sarà l'accoglienza che la radicale modifica apportata al progetto pervenutoci dalla Camera, riceverà al suo ritorno alla stessa?

A proposito di questo ordine del giorno, mi piace ricordare le parole del collega Spezzano che nella coerenza dimostrata, ripeto, in tutto il laborioso travaglio dei lavori della 8ª Commissione, concludeva il suo pensiero con queste testuali parole: « Se l'ordine del giorno ha il significato di invitare il Governo a rivedere il nostro deliberato, cioè la legge, io non ho nulla in contrario ad approvarlo, pur votando contro l'emendamento, come ho già dichiarato. Ma sia ben chiaro: il mio voto equivale ad un invito al Governo a volersi rendere parte diligente per risolvere il problema dell'uccellazione in modo diverso da quello della Commissione! »

Onorevoli colleghi, non penso di dover oltre illustrare l'assurdo provvedimento preso al riguardo della uccellazione e degli uccellinai perchè il collega senatore Pelizzo sull'argomento si è dettagliatamente soffermato.

Il relatore Carelli, a sua volta, con saggezza ed oggettività, si pronuncia nella relazione come segue: « D'altra parte, con il termine dilatorio concesso, (31 marzo 1969), mentre si vuole rendere operante il principio della gradualità, si lascia sufficiente spazio di tempo per eventuali rielaborazioni della norma specifica su basi più adatte a ciò che è di necessità ».

Sono convinto che il Governo, e per esso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prima del termine del 31 marzo 1969 avrà non solo provveduto alla nomina di tecnici e di esperti nella materia venatoria in discorso, ma avrà già varato quella nuova legge che dovrà operare in tema di uccellazione.

Circa il problema dell'apertura unica, la Commissione del Senato, emendando il provvedimento già approvato dalla Camera, ha fissato il termine dell'apertura unica all'ultima domenica di agosto: l'altro ramo del Parlamento aveva stabilito la domenica successiva al 15 agosto.

Su questo tema potremmo dilungarci e discutere per ore ed ore se volessimo qui

ripetere le osservazioni di merito di ogni singola provincia e regione del nostro Paese. Ogni anno gli argomenti, sempre gli stessi, sono stati ripresi, ridiscussi senza venir mai a capo di una soddisfacente soluzione per tutti i cacciatori delle varie regioni, in quanto i settori venatori ben distribuiti tra il Nord ed il Sud, presentano vaste diversità ambientali nel nostro territorio, non solo, ma anche la natura stessa dei diversi tipi di caccia, dall'uccellinaio allo stanzialista, non poteva certamente conciliare una data univoca di apertura in tutto il Paese.

La doppia apertura, vista oggettivamente, se si poteva ritenere che in un senso venisse ad accontentare le aspirazioni di tutti i cacciatori, dagli uccellinai agli stanzialisti, altrettanto ha evidenziato l'accentramento di masse di cacciatori in determinate zone di caccia per la selvaggina migratoria e il fatto che migliaia di cacciatori si riversano da una provincia all'altra così da portare squilibrio e vivissime preoccupazioni sia per la produzione della selvaggina stessa che per il danno alle colture.

Bene quindi ha fatto il Parlamento, proprio per la somma delle proteste che ogni anno si verificavano, a legiferare in forma precisa sulla data di apertura. Che il Senato abbia posticipato di giorni l'apertura fissata dalla Camera nulla muta in ordine al principio di accontentare le richieste dei cacciatori migratoristi e quelle degli stanzialisti, temperando così le esigenze degli uni e degli altri anche se, in proposito, molti si riterranno insoddisfatti.

E sulle cacce primeravili? Problema dibattutissimo in Commissione, ed anche nei più vari e svariati congressi, dove tale forma di caccia è stata condannata, per il logico concetto biologico della riproduzione. La Commissione ha approvato una norma transitoria che permette l'esercizio della caccia primaverile per un periodo di tre anni applicabile secondo la facoltà del Comitato provinciale della caccia.

Circa la caccia controllata, il legislatore ha voluto veramente innovare il vecchio testo unico quando, per la prima volta nella legge venatoria italiana, viene introdotto questo nuovo concetto di forma di caccia che altro non vuole significare che

esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere, e questo ai fini voluti proprio dalla stessa riforma in materia venatoria che vuole regolamentare la caccia per il controllo, la difesa, il potenziamento della selvaggina stessa.

L'articolo 3 al capoverso terzo, che richiama un regolamento-tipo nazionale che verrà predisposto dal Ministero, previo parere delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico, condiziona la caccia e l'uccellazione nelle località sottoposte al regime di caccia controllata. È in questo regolamento che in modo particolare dovranno tradursi le pratiche esperienze vissute, acquisite nel tempo, dai tecnici della materia e dell'esercizio venatorio, perché nel rispetto della legge i nobili sport della caccia possano essere sanamente regolamentati, secondo i fini istituzionali delle cacce controllate per la difesa ed il potenziamento della selvaggina più sopra richiamati. In una parola la caccia controllata altro non vuole essere che un esperimento, un banco di prova per la nuova legge, il nuovo testo unico sulla caccia.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, se mi sono soffermato in modo particolare su quattro punti del progetto di legge stralcio del testo unico sulla caccia, ciò è stato per evidenziare l'urgente necessità che il Governo al più presto riveda tale materia in forma radicale, così anche da eliminare quei gravi e grossi errori che ancora oggi si lamentano, sia per il vecchio testo unico che per quello oggi in discussione.

Onorevoli colleghi, si tratta, come è stato ben chiarito, di una legge stralcio che deve far luogo ad un nuovo disegno di legge che costituisca, nel quadro generale delle esigenze, degli errori, delle riforme, un nuovo testo unico. Abbiamo evidenziati errori e virtù. Io sono certo che l'approvazione del presente disegno di legge, anche se non soddisferà le tante aspirazioni della grande collettività dei cacciatori, provvederà comunque a sanare tante piccole e grandi cose da tempo troppo lamentate ed allo

snellimento della procedura nel rilascio delle licenze.

Abbiamo avuto la soddisfazione di vedere finalmente resa obbligatoria l'assicurazione per le responsabilità civili contro terzi e, finalmente, la ripartizione del provento delle soprattasse a favore delle amministrazioni provinciali.

Se voi pensate, onorevoli colleghi, che circa un terzo del gettito delle soprattasse governative verrà restituito alla classe venatoria attraverso le amministrazioni provinciali, solo questo basterebbe perché il disegno di legge sottoposto al vostro esame, avesse automaticamente la vostra approvazione.

Questo gettito finanziario alle amministrazioni provinciali servirà appunto alle finalità della legge e precisamente al potenziamento della sorveglianza, alla lotta contro il bracconaggio, al ripopolamento ed alla difesa della selvaggina. Sono comunque convinto che le modifiche apportate al testo sottoposto al vostro esame, serviranno ad eliminare parte dei gravi errori fino ad oggi lamentati, serviranno a creare una maggiore coscienza venatoria da parte di tutta la collettività dei cacciatori, non solo, ma serviranno da prova generale al nostro Governo per la elaborazione, tanto auspicata da tutto il settore venatorio e dalla stessa 8ª Commissione, di un nuovo testo unico sull'ordinamento generale della caccia e della uccellazione tale da ovviare gli errori fino ad oggi lamentati, per creare un qualche cosa di rispondente alle finalità da tutti auspiccate, quelle che lo sport della caccia e della uccellazione sia veramente uno sport inteso nel senso più ortodosso della parola e che la selvaggina sia protetta e potenziata, così come tutti vogliamo e come la legge dovrà regolamentare.

Per questo io voterò a favore del presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Roda. Ne ha facoltà.

R O D A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il testo elaborato dal Senato

apporta qualche modificazione positiva al testo della Camera dei deputati e perciò può anche essere approvato, seppure con molte riserve. Infatti il sottoscritto, quale entusiastico membro della Lega nazionale contro la distruzione degli uccelli, considera degna di menzione la correzione apportata dal Senato all'articolo 1 in cui si afferma che l'esercizio dell'uccellazione è consentito sino al 31 marzo 1969 e non oltre.

Io mi onoro di non aver mai sparato un solo colpo di fucile contro esseri viventi e mi auguro di morire senza aver sulla coscienza la morte per mia volontà di un solo passerotto. Mi auguro anche che la modifica del Senato, che sembra por fine alla sparatoria contro gli uccelli, vera vergogna del nostro Paese, sia finalmente cosa seria e permanente e che, con il 31 marzo 1969, gli uccelli abbiano anche nella nostra terra, un tempo culla di civiltà, diritto di cittadinanza, nonchè diritto alla sopravvivenza.

Vi è un poeta fra i pur molti di cui va orgogliosa la storia della letteratura italiana, che mi è particolarmente caro, non tanto forse per le sue alte doti poetiche, quanto per la sua gentilezza d'animo e per la sua sconfinata bontà nella poesia: il Pascoli. « Egli fu quegli che intende il canto degli uccelli », così come lo definì il suo fratello in poesia, maggiore e minore, D'Annunzio.

L'umanità oggi, almeno in Europa, può trarre il suo sostentamento senza abbattere alcuna specie di selvaggina e per di più senza sparare ai volatili che d'altronde nel nostro Paese sono stati oggetto del più vergognoso ed impietoso sterminio, al punto da tirarci giustamente addosso le rampogne di quei Paesi civili ove la caccia agli uccelli è assolutamente vietata.

Mi auguro pertanto che la presente legge sia il ponte obbligato verso l'abolizione totale e definitiva di questo, da me giudicato non certo civile, sport. Lo sport non va offeso, è ben altra e più nobile competizione, poichè tutti i soggetti dello sport sono posti sul medesimo piano competitivo di paritenza e di uguaglianza. Chiamare sport la caccia, e cioè il confronto tra un uomo armato di pantofole e di carabina a ripetizione fornita di binocolo, che dalla camera

da letto riscaldata della sua villa nel Parco nazionale del Gran Paradiso spara proditoriamente ed abbatte lo stambecco che in pieno inverno cala a valle spintovi da una fame divorante per cercare un po' di pastura, a me sembra tale mostruosità in termini da non meritare commento alcuno.

Questo non è certamente sport, e per me il cacciatore (salvo rari casi come il Masai che si cimenta col leone ad arma bianca) non è certamente uno sportivo. Gli sportivi hanno una taglia ben diversa; gli sportivi sono altra cosa.

Nè mi sembra accettabile la peregrina considerazione che l'abolizione della caccia porrebbe fine agli industriali delle armi da caccia e alle gentili sartine che confezionano gli sgargianti abiti dei cacciatori, ornati da pennacchi che mi richiamano alla mente le divise del venticinquennio fascista. Sarebbe come pretendere di giustificare la guerra per non danneggiare i fabbricanti di cannoni. Si spari pure finchè si vuole: vi è il tiro a segno e vi è il tiro al piattello. Si spari pure alle pentole vecchie e alle stoviglie fuori uso, se ciò è motivo di diletto, ma si cessi di sparare ai più gentili rappresentanti della vita animale, dai volatili a quei mammiferi che nei cartoni animati di Walt Disney hanno così larga parte e hanno ingentilito l'animo di generazioni di bambini facendo comprendere ad essi fin dagli albori della vita che l'amore — soprattutto l'amore verso gli animali — è il vero motore della civiltà. E chi in questo momento sorride, dà segno di non aver animo e di non comprendere affatto lo spirito che ha animato questo mio intervento. A chi mi sorride con commiserazione va invece la mia più alta e giustificata commiserazione. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bolettieri. Ne ha facoltà.

B O L E T T I E R I . Parlerò brevissimamente, signor Presidente e onorevoli colleghi. Io, cacciatore, mi rendo conto dei sentimenti di coloro che parlano contro la caccia e che hanno una avversione sentita

e nobile contro questa pur nobile attività. Certo, se tutti avessimo l'animo francescano, o anche l'animo del poeta Pascoli, cui poc'anzi si accennava, forse la caccia sparirebbe da sè. Ma siccome l'uomo è quello che è e ha sentimenti contrastanti, si è sempre rivolto a questa attività come a uno degli svaghi sociali più sani.

Chè se poi si vogliono difendere da una parte gli uccelli condannando la caccia e l'uccellazione e poi si fa quello che si fa contro gli uomini, come ha ricordato il senatore Pelizzo, allora noi preferiamo che l'uomo sfoghi le sue energie esuberanti e un po' della sua cattiveria in questo sport che, secondo me, rimane uno di quelli più sani per lo svago e costituisce senz'altro un grosso motivo sociale come ha detto il senatore Bonafini.

Ho detto che sarei stato brevissimo, ma l'argomento trattato dal senatore Roda mi ha fatto deviare. La verità è che saranno gli stessi cacciatori che, se non sapranno darsi una disciplina, metteranno fine allo sport della caccia. Ecco perchè, senatore Spezzano, ci siamo orientati in Commissione, e ci orientiamo tuttora, verso tutti quei criteri restrittivi che servono a salvare la selvaggina da tutti quei cacciatori i quali da un malinteso senso di libertà (dovuto forse a reazioni ad eventi storici italiani lontani e meno lontani) furono portati ad una mancanza di autodisciplina, di coscienza venatoria intesa come va intesa, proprio per la conservazione della selvaggina, che credo sia nell'interesse precipuo dei cacciatori stessi.

Ma la passione per la caccia porta alla mancanza di serenità nell'ambiente venatorio e all'impossibilità di prendere decisioni sagge nello stesso interesse dei cacciatori.

In Commissione si sono avuti due atteggiamenti opposti: da una parte quello del senatore Spezzano e di altri che non volevano toccare assolutamente la legge perchè temevano che questo fosse un motivo per insabbiarla. C'era poi chi voleva metter mano a modificazioni in tutto quanto ci fosse da emendare. Anche questo atteggiamento era spiegabilissimo, ma abbiamo ritenuto che fosse estremista e non realista. Il

nostro atteggiamento è stato diverso: la maggioranza ha avuto in Commissione un atteggiamento che si è differenziato dall'uno e dall'altro dei due che adesso ho ricordato, ossia da chi voleva modificare tutto e da chi non voleva modificare niente. Io sostenni questo: apportiamo emendamenti soltanto in quei settori che ci sembra abbiano bisogno di essere assolutamente emendati, in una maniera così misurata da poter essere accettata dall'altro ramo del Parlamento.

Ci siamo resi conto dello sforzo di compromesso che le varie categorie avevano compiuto per arrivare a quel compromesso stesso. Abbiamo modificato il disegno di legge in meglio, senza alterarlo al punto da renderlo inaccettabile. Credo che questo sia un motivo di merito per coloro che si sono affaticati in Commissione per portare in Aula questo disegno di legge che è migliore di quello che ci era stato consegnato.

Noi riteniamo di aver fatto un ottimo lavoro. Quali sono stati gli oggetti principali d'innovazione? Sono stati tre; li dico brevissimamente ed ho finito, signor Presidente.

In primo luogo, l'apertura unica. Ma chi, dopo l'esperienza ultima, senatore Spezzano, si sentirebbe di affermare che la nostra non sia stata una saggia decisione, dopo la distruzione che è avvenuta con il tentativo di apertura plurima dell'ultima annata venatoria?

Circa la caccia primaverile, senatore Spezzano, non voglio rifarmi agli argomenti che sono stati già toccati, ma non c'è dubbio che se la stanziale in Italia sta per finire, anche la migratoria trova un *habitat* sempre più proibitivo. Per mille motivi certo: le stragi per epidemie o dovute all'uso indiscriminato degli antiparassitari, le difficoltà di rifugio e di ripopolamento per la selvaggina, dovute alla diminuzione della superficie con copertura vegetale, alla sparizione di boschi, ma anche alla mancanza di autodisciplina dei cacciatori, i quali si devono mettere in testa che se vogliono conservarsi l'illusione della caccia libera, cui accennava il senatore Bonafini, devono imporsi delle restrizioni, di tempo, di luo-

go, di specie di caccia, di carniere. I cacciatori devono organizzarsi, ma devono soprattutto disciplinarsi, crearsi e darsi una coscienza venatoria.

Per quanto abbiamo sentito a Bari, (e io sono meridionale) mi rendo conto dell'avversione che i pugliesi, i calabresi, i miei corregionali lucani hanno per la proibizione della caccia primaverile; mi rendo conto degli interessi turistici e venatori che vengono toccati! Ma deve prevalere il concetto della restrizione se vogliamo avere la speranza di poter continuare questo esercizio venatorio nel futuro. Nel periodo dell'accoppiamento non può essere consentita la caccia. Quindi nell'interesse stesso dei cacciatori questo deve essere lo scopo di ogni perfezionamento futuro della legge, che però — sia detto per inciso, senatore Spezzano — noi non abbiamo auspicato in Commissione con nessun ordine del giorno, che si faccia in un immediato futuro, quasi per riconoscere che abbiamo fatto una fatica inutile, perchè presto si dovrebbe, o attraverso le regioni, o attraverso una nuova legge, tutto modificare. Abbiamo inteso compiere un buon lavoro che noi difendiamo perchè rappresenta un giusto equilibrio tra quello che ha fatto l'altro ramo del Parlamento e quello che intendevamo fare noi, e perchè mi pare che abbiamo migliorato il disegno di legge che noi consegneremo all'altro ramo del Parlamento, nella convinzione che esso l'accetterà apprezzando il nostro sforzo, la nostra fatica, come noi abbiamo apprezzato il loro sforzo e la loro fatica, precisando tutti quei punti che senza dubbio hanno fatto migliorare il testo unico esistente. Non parlo dell'uccellagione, che rappresenta la terza grossa innovazione apportata dall'8ª Commissione del Senato, come non parlo degli altri argomenti che pur mi stanno a cuore, quale il concetto della caccia controllata accolta in questo disegno di legge, quale la lotta al bracconaggio, quale la difesa dei parchi nazionali e di tutte le oasi di protezione della selvaggina. L'ora tarda e la volontà di approvare questa stessa sera una legge così attesa dai cacciatori italiani mi fa conclude-

re rapidamente con l'affermazione che voterò a favore del disegno di legge convinto del buon lavoro che abbiamo fatto in Commissione.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pennacchio. Ne ha facoltà. Spero che anche lei parli brevemente...

P E N N A C C H I O . Dovrò dire qualche cosa, signor Presidente, me lo consente.

P R E S I D E N T E . L'autorizzo eventualmente a passare le cartelle agli stenografi.

P E N N A C C H I O . È una legge, signor Presidente, che interessa un milione e 200 mila persone; credo meriti pure una certa discussione.

P R E S I D E N T E . Si ricordi che si tratta di una dichiarazione di voto e basta.

P E N N A C C H I O . Volevo esprimere un giudizio, e il mio giudizio non è certamente favorevole. Potrei citare lo stesso relatore, il quale ha ammesso che molti e contrastanti erano gli interessi da conciliare, per cui sin dal suo sorgere sarebbe stata ben difficile la formulazione di un testo operativo completo ed organico. E in verità non si può dare torto a coloro i quali si sono accinti con la migliore volontà a dare una nuova disciplina all'attività venatoria, ma non si può dare loro neppure ragione per i risultati che sono stati raggiunti, non soddisfacenti, e che, anzichè placarlo, contribuiranno ad alimentare il fuoco delle polemiche che non sono mai mancate e che sono congeniali al temperamento dei cacciatori.

Bisognava conciliare le due esigenze primarie: quella della tutela faunistica e quella dell'esigenza dello sport e della caccia, così come bisognava anche conciliare i vari e contrapposti interessi degli agricoltori, degli industriali, dei commercianti.

Il senatore Pennacchio ha successivamente trasmesso all'Ufficio dei resoconti il seguente discorso:

« Il disegno di legge che reca modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia di cui al decreto 5 giugno 1939 — dopo concitate riunioni in Commissione — viene sottoposto all'Assemblea per essere approvato o non approvato.

Se si vuole esprimere un giudizio sulla nuova normativa della caccia, questo non può essere del tutto favorevole. Lo ha affermato il relatore, che, traducendo le varie opinioni emerse in Commissione, ha ammesso che molti e contrastanti erano gli interessi da conciliare e quindi difficile — sin dal suo sorgere — sarebbe stata la formulazione di un testo operativo organico e completo.

Ed in verità non si può dare torto a coloro che si sono accinti — con la migliore volontà — a dare una nuova disciplina all'attività venatoria. Ma non si può dare loro neppure ragione per i risultati mediocri che sono stati raggiunti, i quali anziché placare, contribuiranno ad alimentare il fuoco delle polemiche, che non sono mai mancate e che sono congeniali al temperamento dei cacciatori.

Bisogna adunque conciliare le due esigenze primarie: quella della tutela del patrimonio faunistico e quella dell'esercizio dello sport della caccia, che annovera in Italia 1.200.000 ed oltre di cacciatori.

Bisognava ancora nel quadro degli interessi da comporre, tenere conto di quelli espressi dagli agricoltori, dagli industriali e dai commercianti, categorie queste che gravitano attorno alla caccia, perchè attraverso di essa perseguono finalità di carattere economico.

Aggiungerò che la insoddisfazione per il testo di legge approvato dalla Commissione non assolve dalla lesione di alcuni di questi interessi, quanto dal fatto che i cacciatori meridionali, specie quelli che non praticano attività economica, ma fanno della caccia una autentica pratica sportiva, un fatto di insostituibile e salutare ricreazione psico-

fisica, ne escano avviliti e mortificati, e non solo perchè viene sancita la regola del divieto della caccia primaverile, quanto perchè in Commissione sono stati formulati apprezzamenti ingiusti ed anche ingiuriosi nei confronti dei cacciatori meridionali, accusati di brutalità e di sterminio biologico della selvaggina.

Dicevo che anche l'8^a Commissione è consapevole del lavoro limitato che è stato svolto. Più volte durante le discussioni si è parlato di legge stralcio, di legge di accomodamento, di compromesso fra tante esigenze e pretese.

La stessa relazione conclude con una esortazione che il relatore rivolge al Governo a presentare, appena possibile, un nuovo disegno di legge generale sulla caccia, perchè non tutti i problemi risultano risolti; il che svuota in partenza l'approfondito lavoro che si assume sia stato svolto dalla Commissione, dove non sono mancate accanto alle formulazioni di concezioni astratte sulla caccia anche interessanti osservazioni, frutto di diretta esperienza venatoria.

Alcune questioni sono state risolte con sufficiente persuasione: ricordo quella dell'apertura unica fissata ragionevolmente per la seconda domenica di agosto. Ricordo la semplificazione del rilascio delle licenze e la maggiore durata delle stesse in 6 anni secondo quanto già aveva stabilito la Camera.

Positiva la innovazione, davvero generalmente avvertita, dell'obbligo di assicurazione di tutti i cacciatori, muniti di licenza, contro la responsabilità civile verso i terzi, in relazione agli innumerevoli incidenti che si segnalano durante lo svolgimento della caccia. È il caso di augurarsi che i cacciatori si comportino con maggiore senso di prudenza, anche per il fatto che l'assicurazione per la responsabilità civile non ci esime certamente dalla responsabilità penale per reati di carattere colposo.

Credo non possa censurarsi, ma piuttosto apprezzarsi il principio della caccia controllata, in base al quale i Comitati provinciali della caccia possono imporre nel territorio della provincia limitazioni di tempo e di luogo, di specie e numero nell'eser-

cizio venatorio ogniqualvolta lo esige la tutela dell'agricoltura e della selvaggina stanziale protetta.

Comprensibili sono anche le facoltà di divieti di caccia concessi al Ministero dell'agricoltura, di concerto con quello del turismo, nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico e turistico a tutela della quiete e dell'integrità della zona. La costituzione di bandite e riserve, con lo scopo di proteggere la selvaggina stanziale promuovendone l'incremento e favorendo la sosta di quella migratoria è destinata ad assolvere ad una funzione di pubblico interesse. Resta da vedere se le dette bandite e riserve potranno agevolmente costituirsi anche nelle regioni meridionali e se, fuori dalla enunciazione meramente previsionale della legge, vi saranno le condizioni per il loro sviluppo in quelle terre dove più se ne avverte la carenza.

Non voglio accennare che incidentalmente al grave fenomeno del bracconaggio. Non intendo confondere la figura del cacciatore, che pratica veramente lo sport della caccia, con il bracconiere. La indisciplina di costoro e la deficienza di vigilanza delle guardie giurate costituiscono una delle cause di spopolamento di cui la legge avrebbe fatto bene ad occuparsi.

Mi ricollego allo scarso numero di guardiacaccia alle dipendenze delle Amministrazioni provinciali: poche guardie, e chiamate a controllare di buon mattino, di giorno e di notte, vasti ed impervi territori. Nè credo che il problema diventi meno grave con il riconoscimento di alcune guardie volontarie della vigilanza.

Il mezzo c'era ed è quello di destinare una maggiore porzione dei proventi delle sovrattasse alle amministrazioni provinciali. Allo stato c'è solo di augurarsi un incremento generale del gettito, perchè le provincie possano affrontare uno dei problemi chiave connesso con la tutela del patrimonio faunistico. Negare che nella legge siano state introdotte innovazioni a tutto vantaggio della protezione della selvaggina e della disciplina in genere della caccia, è davvero compiere un atto di insincerità. Ma la legge, tuttavia, non soddisfa per un'altra con-

siderazione, che pure è essenziale e che incide nell'attesa degli appassionati della Caccia nel Mezzogiorno. Il riferimento concerne la caccia primaverile, che dal 1969, sarà vietata e costituirà un illecito penalmente punibile.

Dispiace che si debba ritornare su un argomento che trascina con sè elementi polemici fra Nord e Sud.

Sono note le vicende che hanno portato per ben due anni alla revoca del decreto Cattani del 23 febbraio 1966.

Anche quest'anno ci sono volute pressioni ed agitazioni per far estendere alla seconda domenica di maggio la facoltà di cacciare, seppure con limitazioni di territorio (20 metri e 1.500 metri dal mare) e restrizioni di orario, dalle ore 8 al tramonto del sole.

Contro le dette concessioni, ragionevoli e giuste, non sono mancate le recriminazioni e le proteste da parte dei fautori della abolizione totale di ogni forma di caccia primaverile che — si badi — specie nel Sud si ricollega a consuetudini e tradizioni antichissime. Il disegno di legge risolve — a suo modo — il problema, sancendo da una parte il principio del divieto, dall'altra — solo in via graduale e provvisoria — per evitare una interruzione troppo palesemente drastica di quelle tradizioni, stabilisce un periodo definitivo di altri tre anni per l'esercizio delle forme limitate già consentite.

Così con la presunzione errata d'avere accontentato gli uni e gli altri con una formula di compromesso che in sostanza mortifica le istanze del Mezzogiorno, la Commissione chiede l'onore dell'approvazione da parte del Senato.

Ed è in questo punto il motivo del dissenso di chi vi parla.

La caccia primaverile è l'unica vera forma di caccia per il Mezzogiorno.

Altre regioni possono disporre di riserve di caccia ad uso sociale, comunali, provinciali o anche private, abbondantemente ricche di selvaggina stanziale: starni, lepri, fagiani, dove i cacciatori possono largamente soddisfare alle loro esigenze. Invece in Campania, Abruzzo, Puglie e Lucania, Calabria non esistono riserve, nè bandite.

L'unica caccia ipotizzabile è quella che riguarda i volatili minori (quaglia e beccaccia). Nè si opponga che resta pur sempre il periodo che va da agosto a gennaio, apertura e chiusura, giacchè anche i profani potrebbero rispondere che a fine agosto la maggior parte di questi selvatici ha già raggiunto o è in volo verso le coste africane.

Nulla poi si trova sulle colline, sulle pianure, dove i contadini hanno già arato i loro terreni, ed hanno dato fuoco alle stoppie. È in questa circostanza che i nidi vengono completamente distrutti, e da parte di alcuni zelanti colleghi si sono invocate convenzioni internazionali a cui, si dice, è finalmente tempo di conformarsi.

Vorrei ricordare che l'argomento non è soltanto ingiusto ma è odioso. E la ragione è palesemente intuibile se si pensa che mentre il Senato sta per approvare il disegno di legge che sancisce il divieto della caccia primaverile (e domani lo farà anche la Camera) in Sicilia il divieto non esiste, la caccia primaverile è permessa al riparo della competenza che viene riservata alla Regione sulla materia della disciplina della caccia.

E che cosa dire della Jugoslavia e dei Paesi balcanici che decretano e praticano aperture precoci, facendo aperta concorrenza sul piano turistico alle regioni italiane? La caccia alla tortora a settembre è inconcepibile.

A novembre bisogna attendere l'annata buona per realizzare qualche cosa nei carneiri, e così si può ben dire che per i cacciatori meridionali suonerà presto il momento dell'addio della caccia.

C'è anche un problema che è antico e che si deve qui ricordare. Il reddito *pro capite*. C'entra anche con la caccia, c'entra ovunque. I cacciatori del Nord accedono nelle riserve, intraprendono viaggi, vanno all'estero. Oh, quanti se ne vedono in partenza da Bari per la Jugoslavia; e ciò perchè il reddito di cui godono consente loro queste divagazioni extraterritoriali. Il cacciatore meridionale in genere non lo può fare, perchè deve affrontare problemi di bilancio e quindi si trova a vedere aggravata la propria condizione di inferiorità.

Mi riferisco sempre ai veri cacciatori, che sono la stragrande maggioranza. Sono quel-

li che amano la salubrità della campagna, il lungo e lento percorso in mezzo alla natura silenziosa e solenne, il fascino della caccia vagante col cane.

Questa attività, in cui si identifica la caccia tradizionale nel Mezzogiorno, è possibile solo al momento del passo dei selvatici. Occorre avere presente che l'abolizione della caccia primaverile, comporta di fatto, l'abolizione della caccia nelle regioni meridionali.

Ora si faccia in modo che il Sud abbia le sue riserve, o anche i campi sportivi, surrogati della caccia. Non si rimproveri al Sud ciò che la demagogia dei regimi passati ha distrutto: il grande patrimonio di boschi e di verde, che costituivano l'*habitat* ideale della selvaggina. Non si possono fare ricadere sui cacciatori meridionali responsabilità per colpe che non hanno commesso.

Si diano subito mezzi adeguati per ricostituire quei patrimoni demaniali e non già solo per finalità connesse con la caccia, ma anche per esigenze legate alla stabilizzazione di certi terreni ed allo sviluppo di eventuali attività turistiche.

Ma qui pare udire la violenza della protesta di chi mette avanti innanzitutto lo scopo della salvaguardia della selvaggina, minacciata dalla distruzione primaverile. Non contestiamo l'esattezza di questa accusa. Essa fa impressione sugli ascoltatori sprovveduti, ma non su coloro che possono indicare quali siano le vere cause del depauperamento faunistico.

Una caccia primaverile rigorosamente limitata e controllata è concepibile, è augurabile. Il passo delle tortore inizia nel mese di aprile, dura 15 giorni, ma 5 o 6 giorni sono quelli utili. I volatili passano di solito a grande altezza, talvolta in una sola ora, a seconda delle correnti di traffico, alle prime luci dell'alba. La caccia primaverile quale oggi viene permessa oltre a coprire una parte minima del territorio (200 a 1.500 metri) inizia alle ore 8 del mattino e si svolge talvolta in una zona già occupata dall'uomo e dalle coltivazioni.

I volatili sono ormai esperti del pericolo e volano a grande altezza ed in direzione di correnti di traffico dove difficilmente incontrano il cacciatore.

Ed è così che i carnieri dei cacciatori dopo ore ed ore di movimento vagante restano vuoti sicchè alla fine del periodo consentito della caccia ben magri risultano i bilanci complessivi. Si vuole combattere lo spopolamento; ma non cercate le cause soltanto nella caccia primaverile; questa semmai è una delle concause, meno rilevanti, anzi la più trascurabile, certamente, ed in nessun modo la causa principale.

Perchè non ricordare gli anticrittogamici usati sempre più abbondantemente dagli agricoltori?

Cito un episodio: nel 1966 l'Amministrazione provinciale di Bari volle tentare il ripopolamento delle campagne immettendo, di notte, nel circuito circa una cinquantina di lepri. Tre giorni dopo furono trovate tutte morte e stecchite, a causa degli insetticidi e delle sostanze tossiche sempre più micidiali adoperate dagli agricoltori. È questa la vera causa del denunciato spopolamento. Io chiedo che queste brevi considerazioni siano esaminate, approfondite. Che non si liquidi in quattro e quattr'otto una tradizione che è tanto cara e vicina e sentita dai cacciatori meridionali. Che si tenti di raggiungere una intesa non già di carattere provvisorio, ma permanente, nel senso che la caccia primaverile sia autorizzata, sia pure con rigorose limitazioni e restrizioni. Se occorre, si moltiplichino le dette limitazioni ed oltre a quella del territorio e dell'orario, si introduca anche quella della caccia limitata a due o tre giorni alla settimana.

Si potranno evitare in tal modo motivi di violente polemiche, per nulla necessarie in questo momento essendo dovere di tutti e di ciascuno trovare le basi di un ragionevole contemperamento di tutti gli interessi.

Io so bene, onorevoli colleghi e onorevole Ministro, che la legge non può essere modificata perchè è stata trasmessa a noi dopo che la Commissione l'ha approvata in sede redigente.

Credo che altri colleghi condividano le mie osservazioni e le mie perplessità, che poi ineriscono ad un dovere verso coloro che rappresentiamo in Parlamento, dovere sorretto da una precisa convinzione sulla fondatezza delle ragioni espresse.

Ed allora chiedo una sola cosa: che il Governo si impegni ad esaminare ed approfondire il problema della caccia primaverile alla luce non solo delle riflessioni che modestamente ho rappresentato, ma anche in base all'esigenza della caccia primaverile quale si è manifestata negli ultimi anni, ai danni che sarebbero derivati alla selvaggina e che a avviso mio e degli altri colleghi sono inesistenti e trascurabili.

Se questo impegno, che è solo di approfondimento effettivo e di giustizia riparatrice, sarà assunto, io sarò lieto di votare a favore del disegno di legge, perchè in tale modo io possa coltivare la speranza nella sua revisione.

Se l'impegno non ci sarà, la mia coscienza non mi consentirà di esprimere quel voto favorevole che pure la legge, al di fuori della soluzione adottata per la caccia primaverile, avrebbe meritato. E quindi mi asterrò dal voto ».

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Veronesi. Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Dopo aver sentito il collega Pennacchio, verrebbe quasi da chiedersi se non si debba richiedere un intervento della Cassa per il Mezzogiorno a favore dei cacciatori meridionali, stante la differenza di reddito. Penso che il problema dovrebbe essere impostato diversamente, senza essere lasciato — come diceva il senatore Bolettieri — al senso di autocontrollo dei cacciatori. Noi legislatori siamo qui chiamati per vedere gli interessi generali come proiettati nel tempo. Quindi, sotto questo aspetto, mi sembra che non sia nè opportuno nè doveroso rifugiarsi nelle forme di autocontrollo: queste verranno dopo; noi in partenza dobbiamo prevedere come le emanande disposizioni legislative possano operare nel tempo, per il meglio possibile. Per questi motivi dichiaro, a nome del Gruppo liberale, che ci asterremo nella votazione di questo disegno di legge, e questo per quanto andrò molto brevemente, come ci si richiede, ad esporre.

La legge è tecnicamente erronea sotto molteplici aspetti; e la riprova dell'erroneità del disegno di legge si evince dalle stesse conclusioni cui è giunto il relatore che ha, testualmente, dovuto scrivere: « Lo scrivente ha esortato il Governo a presentare appena possibile un nuovo disegno di legge generale sulla caccia ». È oltremodo eccezionale che, varando un disegno di legge, si senta automaticamente un tale complesso di colpa per non aver fatto una buona legge, e, quindi, si cerchi di scaricare le responsabilità che ne deriveranno, con il fare noto che si ha bisogno di un nuovo disegno di legge. Se coloro che ci guardano dal di fuori si lamentano che noi legislatori non operiamo bene, indubbiamente, per quanto sta accadendo hanno ragione.

Secondo. A mio avviso il disegno di legge pone in essere casi di incostituzionalità che certo saranno portati alla Corte costituzionale. Ne ricordo uno per tutti. Articolo 1: « L'esercizio dell'uccellazione è consentito fino al 31 marzo 1969 »; articolo 2: « Il rilascio di nuove licenze di uccellazione è sospeso ». Quindi noi abbiamo due categorie di cittadini, quelli già in possesso di licenze di uccellazione, che tanto stanno a cuore a chi, secondo me, ha così mal reagito nei miei confronti, e gli altri cittadini che non possono ottenere tali licenze. Sono per la totale abolizione dell'uccellazione, ma posto che si dividono i cittadini in due categorie, è per fermo che questo articolo sarà portato alla Corte costituzionale.

Motivi di lamentela ve ne sono altri. Vorrei aggiungere che, a mio avviso, sarebbe necessario che in Parlamento si attui la incompatibilità per contemporanei mandati sindacali e d'interessi di categoria; questo non solamente per rapporti derivanti da tutela di interessi di lavoratori e di datori di lavoro, ma anche per l'interesse di categorie. Infatti, quando, leggendo la relazione (non ho partecipato alle sedute della Commissione agricoltura perchè non potevo invadere il campo di altrui competenza come ho fatto altre volte), vengo a sapere che intervengono parlamentari che si qualificano rappresentanti di categorie, considerando il precetto costituzionale, mi accorgo che non possono non in-

sorgere numerose considerazioni al riguardo e così sulla opportunità che il parlamentare debba considerare solamente l'aspetto generale dei problemi senza essere il portatore di interessi di categoria, nobili sotto molti aspetti, ma che dovrebbero esprimersi in sede diversa da quella parlamentare ed avere altra possibilità di espansione. (*Interruzioni dal centro*). Sono un idealista e continuo e perseguo in questo mio ordine di idee, costi quello che potrà costare.

Terzo. Questo nostro disegno di legge non è armonizzato con la disciplina degli altri Paesi comunitari in materia di caccia.

Ogni tanto, anche in quest'Aula noi ci infiammiamo per questa nostra Europa unita, pronunciamo degli ottimi intendimenti, indubbiamente i convincimenti sono fondati ed anche sincera è la volontà di realizzare l'armonizzazione delle legislazioni, ma è per fermo che l'armonizzazione delle legislazioni dovrebbe comportare il sacrificio su qualche nostro orientamento, ma a questo punto noi ci tiriamo indietro.

Io coglierei l'occasione per ringraziare gli Uffici del Senato che ci hanno inviato, per alcuni disegni di legge, una vasta documentazione, e per chiedere che per il futuro sarebbe oltremodo interessante, se, nelle documentazioni che ci possono essere inviate in ordine a disegni di legge, ci possa essere sempre un quadro, anche di diritto comparato, per quanto riguarda la legislazione comunitaria.

Altra osservazione negativa che noi facciamo in ordine al disegno di legge è la eccessiva attribuzione di poteri decisori con ampia discrezionalità data ai Comitati provinciali della caccia, che non sono impostati in modo obiettivo, ma fortemente determinati da interessi venatori. Ad esempio, nei Comitati provinciali della caccia, accanto alle varie presenze, noi notiamo che vi sono quattro soci della Federazione italiana della caccia. Non vi sono agricoltori, non cacciatori, zoofili ed altre categorie di cittadini amanti della natura i quali avrebbero diritto, posto che gli uccelli siano *res nullius* e quindi di tutti, di vederli non cacciati, ma osservati e seguiti per diversi interessi. Altra osservazione negativa riguarda il nuovo istituto del-

la caccia controllata. Può darsi che questo istituto possa funzionare, e sotto questo aspetto lo considereremmo quanto mai opportuno. Ma quando lo vediamo impostato come nell'articolo 3: « Ai fini della tutela dell'agricoltura e della selvaggina stanziale protetta, il territorio della provincia può essere sottoposto, tutto o in parte, a regime di caccia controllata, con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo Presidente », non vedo come potrà attuarsi e così chi potrà difendere e sostenere i fini della tutela dell'agricoltura, dato che il Comitato provinciale della caccia è determinato da interessi venatori.

MORINO. C'è un rappresentante del mondo dell'agricoltura...

VERONESI. Aspettavo questa battuta. Il collega Morino sa benissimo che nei Comitati provinciali della caccia si scelgono agricoltori che siano cacciatori, in modo che il prevalere dell'interesse relativo alla caccia — il collega Morino lo sa come me — annulla qualsiasi interesse agricolo.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. C'è il ricorso al Ministro per tutte le deliberazioni.

VERONESI. E noi lamentiamo che, tra le varie modifiche, siano stati tolti i poteri ministeriali che vi erano in precedenza e così la possibilità, per il Ministro dell'agricoltura, di intervenire in maniera più decisiva e più autorevole di quanto non possa oggi.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche questo c'è.

VERONESI. Altra osservazione negativa riguarda la grave carenza nella tutela delle coltivazioni e dell'uso dei terreni in genere, a danno degli agricoltori, nonchè la carenza nella tutela delle funzioni delle riserve e delle bandite e delle zone di ripopolamento.

Noi vogliamo però dare atto che con il disegno di legge in esame ci si è sforzati di

affrontare in modi nuovi il problema della caccia. Il senatore Pelizzo prima si è adombrato perchè ho parlato di fatti barbarici. Ebbene, ho ripensato a quello che ho detto, ma, per il mio animo, per i miei convincimenti, debbo dire che non posso trovare parole diverse. Concordo quindi con le osservazioni del collega Bonafini. Il tempo preistorico e comunque il tempo in cui l'uomo aveva bisogno per nutrirsi di cacciare è finito. Adesso l'impostazione della caccia può e deve essere diversa. Quindi prendo atto che il principio del divieto dell'uccellazione e della caccia primaverile è stato varato, ma ho molti dubbi che tali barbariche usanze possano essere eliminate in pratica. Infatti prevedo che sei mesi o un anno prima delle date previste nel disegno di legge vi saranno dei gruppi compatti di parlamentari cacciatori che presenteranno un disegno di legge per prorogare tali termini di scadenza.

È per tutti questi motivi che come Gruppo liberale confermiamo di astenerci dalla votazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Zonca. Ne ha facoltà. Rivolgo anche a lei la preghiera di essere breve, senatore Zonca.

ZONCA. Sarò brevissimo, signor Presidente. Io non sono un cacciatore e non ho l'animo del cacciatore. Ma nella mia provincia di Bergamo il numero dei cacciatori è così alto che il problema della caccia diventa un problema di interesse pubblico. Io intervengo solo per formulare un voto al Governo. Si è parlato di diversi tipi di caccia e in modo particolare della caccia all'uccellazione, che viene considerata da molti come la più micidiale per la distruzione degli uccelli. Ora io vorrei fare osservare che nell'attuale progetto di legge il diritto all'uccellazione è prorogato per tre anni e che quindi fra tre anni cesserà. Bisogna considerare che la cessazione del diritto all'uccellazione porta come conseguenza l'impossibilità del funzionamento della caccia a capanno. Inoltre — e questo è ciò che mi interessa in modo particolare di mettere in rilievo — vengono

colpite alla radice le fiere-mercato degli uccelli. Queste fiere-mercato degli uccelli sono numerose in Italia. In particolare nel bergamasco ci sono due fiere, quella di Almenno San Salvatore e di Sarnico, che sono assurde effettivamente a un livello di interesse nazionale. Ora, queste fiere, se non possono ricevere i rifornimenti dall'uccellazione vengono colpite a morte.

Il mio augurio pertanto è che il Governo, dato che si tratta di una legge stralcio e che il testo unico sulla caccia dovrà essere riesaminato a fondo, in quella sede, voglia prendere in considerazione il problema della caccia all'uccellazione, in modo che questo tipo di caccia non venga abolito, ma mantenuto e regolamentato. Questa è la mia preghiera.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Salari. Ne ha facoltà.

SALARI. Dichiaro che voterò a favore di questo disegno di legge non tanto perchè sia completamente soddisfatto e convinto del testo che ci viene sottoposto, quanto perchè sono convinto che la Commissione non poteva fare di più e di meglio. Ringrazio pertanto il Presidente, il relatore e la Commissione tutta per l'onesto e difficile lavoro che hanno dovuto affrontare per superare i noti ostacoli, le note divergenze che hanno sempre contraddistinto la materia della caccia nel nostro Paese.

Mi permetterà l'onorevole rappresentante del Governo di fare a questo punto alcune semplici e brevissime raccomandazioni non tanto a lui, quale degno rappresentante del Ministero dell'agricoltura, quanto a lui come rappresentante del Governo in genere. A me pare infatti di poter affermare che il problema della caccia non riguarda soltanto i cacciatori, il Ministero dell'agricoltura o i commissari di pubblica sicurezza ma il Governo nel suo complesso ed in modo particolare i Ministeri dell'agricoltura e della pubblica istruzione.

Quando in un Paese come l'Italia vi è oltre un milione di cittadini che si onorano della qualifica di cacciatori, quando da que-

sta attività dipende anche la vita di molteplici altre attività industriali ed artigianali, quando purtroppo da questa attività derivano anche numerose vittime ogni anno (morti o feriti) è logico poter ripetere che il problema è molto grave, molto importante e non tale quindi da potersi discutere, come questa sera stiamo facendo, alla fine di una settimana che ha fiaccato le energie del Parlamento, e tra la distrazione di tutti coloro che questi problemi non sono in grado di apprezzare.

Che cosa chiede questo milione ed oltre di cittadini al Governo? Chiede di poter svolgere una sua attività, che potrà essere condivisa o non condivisa, apprezzata o disprezzata, ma che comunque è un'attività che è svolta da oltre un milione di cittadini, in completa e piena libertà. Perchè questo dovrebbe comprendersi prima di tutto: i cacciatori chiedono di essere anzitutto degli uomini liberi e di poter esercitare liberamente questa attività al cospetto della natura, perchè hanno nel proprio animo il desiderio innato della completa fusione, della completa comunione con i valori della natura, del paesaggio, della solitudine, del silenzio. Essi chiedono di poter vivere le loro ore di riposo e di svago, le ore non dedicate al lavoro, nella più assoluta e completa libertà, in mezzo ai boschi, ai monti, ai ruscelli, ai fiumi, o tra l'infuriare della tempesta, della neve, della grandine e della pioggia. Ma in questo ambiente il cittadino cacciatore si sente felice e libero.

È quindi un fatto importante, onorevoli colleghi, sul quale non è lecito fare della facile ironia. È un fatto sociale e un fatto politico e — consentitemi di aggiungere — un fatto culturale, perchè siamo oltre un milione di uomini che crediamo di poter estrinsecare certe nostre idealità, certe nostre aspirazioni, attraverso l'esercizio di questa attività, al di fuori del mondo degli altri uomini e nella più completa e assoluta libertà.

Chiediamo quindi allo Stato, che ci assicuri oltre a questa libertà un'altra condizione: cioè che nel mondo che noi andiamo a frequentare ci sia l'oggetto concreto, ma

non essenziale, della nostra attività. Il cacciatore vero (e la maggior parte di questo milione di cacciatori credo appartenga a questa categoria) non va a caccia tanto per portare un carniere onusto di preda, ma va a caccia per godersi la sua libertà; e, se capita l'occasione anche per poter portare a casa qualche capo di selvaggina.

Noi chiediamo quindi allo Stato che si assicuri la sopravvivenza della selvaggina. Questo è il punto più difficile sul quale si è trattata a lungo la Commissione: assicurare la sopravvivenza della selvaggina, perchè ormai siamo arrivati al punto marginale al di là del quale non c'è più nulla, in quanto si è proceduto sistematicamente, in questi anni, alla distruzione quasi completa di tutta la selvaggina e, in modo particolare, della selvaggina nobile stanziale.

È qui che lo Stato deve allora intervenire. Con questa legge indubbiamente non si è raggiunto l'*optimum*; comunque, anche in questo campo si è fatto un passo avanti. Non c'è bisogno di tante leggi in questo campo; lo Stato può risolvere in parte questo problema attraverso una certa politica. So di toccare un argomento molto delicato, come quello delle riserve, ma non ho paura di affermare che, finchè non si troveranno altri idonei istituti, oggi come oggi l'unico istituto per preservare la selvaggina dalla completa distruzione è quello delle riserve. Non abbia paura quindi il Ministero di aiutare e di proteggere le riserve quando le riserve rispondano pienamente ai compiti per cui sono create. Abolire e revocare le riserve che servono soltanto al passatempo del proprietario, specialmente quando il proprietario non adempie agli obblighi imposti dal Ministero, ma essere generosi e larghi nella concessione delle riserve fino ai limiti massimi consentiti da questo testo in rapporto all'estensione delle singole provincie.

Ma anche i cacciatori, indubbiamente, come è stato ricordato, debbono darsi una certa autodisciplina e un certo controllo. In questo caso io mi permetto di chiedere all'onorevole rappresentante del Governo che il Ministero dell'agricoltura insieme con il Ministero della pubblica istruzione svolga

un'ampia, sistematica, metodica campagna di educazione venatoria della popolazione scolastica, perchè è da quella età che si deve cominciare ad imparare . .

R O D A . A non sparare!

S A L A R I . . . ad amare la natura e tutto ciò che si trova nella natura. Occorre quindi insegnare ai giovani che vogliono accingersi all'esercizio di questo nobile sport ...

R O D A . Il fucile!

S A L A R I . . . a comportarsi come uomini civili e non a comportarsi come uomini avidi di sangue e di carne di queste povere ed innocenti creature. (*Interruzione del senatore Giorgi*).

Un'altra raccomandazione e concludo. Il Governo si prepari a resistere, sicuro di compiere il suo dovere, alle pressioni di quelle categorie che vorranno abolire le innovazioni introdotte in questa legge per le cacce primaverili e per l'uccellazione. Io sono profondamente contrario a queste forme di caccia. Alla caccia primaverile per i motivi a tutti noti, perchè si va a colpire la selvaggina nel momento più delicato della sua esistenza, nel momento in cui arriva sfiancata dalla traversata dei mari, nel momento in cui si accinge a perpetuare la specie, in un momento in cui, quindi, l'uomo come essere vivente dovrebbe sentire un sacro rispetto per tutte le altre creature viventi che si accingono a compiere un dovere sacro di fronte alla perpetuazione di se stesse.

Per quello che riguarda l'uccellazione sono ugualmente del tutto e decisamente contrario, perchè nessuno, nè con l'invocazione della Bibbia, o di altri testi sacri, mi potrà convincere che l'esercizio dell'uccellazione che è un modo di catturare la selvaggina in massa, con tutti gli strumenti e gli espedienti che l'intelligenza umana può aver trovato in questo settore, nessuno mi potrà convincere, dicevo, che questo sia un sistema che risponde a certi requisiti di sensibilità umana e soprattutto al requisito di non dover distruggere la selvaggina.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Morabito. Ne ha facoltà.

M O R A B I T O . Onorevole Presidente, io farò una dichiarazione di voto, non una motivazione di voto, perchè ormai l'ora è tarda ed è da giorni che siamo qui al lavoro e siamo stanchi tutti. Però devo rilevare che noi uomini ci preoccupiamo più degli animali, e questo è un sentimento nobilissimo, anzichè di noi stessi.

Noi, come diceva il collega Roda, depreciamo la caccia. Non è giusto uccidere gli uccelli. Ma io mi porrei davanti al problema di una famiglia che risolve il problema annuale della vita della famiglia stessa con la caccia. Lei non sa, senatore Roda, quello che succede da noi. *(Interruzione del senatore Roda).*

Le porterei le famiglie affamate, la farei aggredire da quelle famiglie affamate, ed avrebbero diritto di aggredirla due volte!

R O D A . Ma che discorsi sono!

M O R A B I T O . Due volte: una perchè senatore ed una perchè socialista! Per noi il problema della caccia, caro senatore Roda, è un problema di vita. I contadini da noi hanno quell'unico scopo: andare a caccia...

R O D A . Hanno stabilito tre mesi all'anno, ma io avrei voluto che fossero tre ore...

M O R A B I T O . Andare a caccia in questi tre mesi significa vivere tutto l'anno! Sia gli operai, sia gli artigiani, sia gli operatori economici...

R O D A . Ci sono delle cose aberranti che io non posso sentire.

P R E S I D E N T E . Senatore Roda, lasci parlare. Continui senatore Morabito.

M O R A B I T O . Tutti diciamo che siamo a favore degli animali, ma io sono soprattutto a favore degli uomini ed è curio-

so che, mentre i due blocchi contendenti si stanno indaffarando per avere il predominio atomico e in Cina si fa esplodere una bomba H, noi qui al Senato della Repubblica ci preoccupiamo di non uccidere gli uccellini perchè gli uccellini fanno le uova e debbono accoppiarsi.

P A C E . Siamo o non siamo italiani?

M O R A B I T O . Noi siamo per l'umanità, per la carità, per il pietismo verso le bestie, ma a questo pietismo aggiungiamo: ama il prossimo tuo come te stesso.

B O L E T T I E R I . Senatore Morabito, sa bene che se lei distrugge le uova non può più sparare agli uccellini.

M O R A B I T O . . Sì, va bene, ma non esageriamo. Io dissi a Ferrari Aggradi, quando si preoccupava per la conservazione del patrimonio zootecnico: non conosci i cacciatori della Calabria; se li conoscessi, credo che non ti preoccuperesti che essi possano compromettere il patrimonio zootecnico. Su dieci colpi non cade un uccello, caro senatore Bolettieri, e noi qui stiamo facendo la filosofia del pietismo verso gli animali.

Onorevole Presidente, dichiaro che io ero preparato ad affrontare il disegno di legge che era stato inviato dalla Camera, però devo francamente dichiarare che ho trovato la massima comprensione presso la Commissione; hanno infiorato il disegno di legge con le norme transitorie e hanno prorogato per tre anni l'esercizio della caccia primaverile. Sono tre anni nei quali credo che avverranno quelle realizzazioni che devono avvenire e i cacciatori della Calabria saranno sicuri che potranno continuare indefinitamente quel nobile esercizio della caccia che li allontana dalla cantina, così che si riducono gli omicidi che fanno tremare le vene e i polsi. *(Applausi).*

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto e poichè il relatore e l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste non chiedono di parlare, si dia lettura del

testo del disegno di legge approvato articolo per articolo dall'8ª Commissione permanente.

G E N C O , Segretario:

Art. 1.

L'articolo 8 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 30 maggio 1949, n. 694, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — Le licenze di caccia e di uccellazione autorizzano l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale.

La licenza di caccia ha la durata di anni 6 dal giorno del rilascio ed è concessa e revocata dal Prefetto o dal Questore, secondo le rispettive competenze, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

L'esercizio dell'uccellazione è consentito fino al 31 marzo 1969.

Il rilascio di nuove licenze di uccellazione è sospeso dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le licenze già concesse sono prorogate di diritto sino al 31 marzo 1969 e sono soggette transitoriamente alle norme che disciplinano le licenze di caccia.

La validità della licenza è subordinata al pagamento annuale della relativa tassa che si effettua mediante l'applicazione di speciali marche di concessione governativa per l'importo di cui agli articoli 90 e 91, annullate dagli uffici postali. Qualora l'autorità competente non dovesse accogliere la domanda di concessione o di rinnovazione della licenza, al richiedente saranno rimborsate le somme versate.

Per il rilascio della prima concessione di licenza di caccia, nonché per la restituzione della licenza medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito di infrazione, l'interessato deve produrre anche il certificato medico di idoneità e il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio da rilasciarsi dai Comitati provinciali della caccia, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellazione autorizzano il titolare, du-

rante l'esercizio venatorio, a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria ed a portare, altresì, più fucili, quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.

La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese al Comitato provinciale della caccia la concessione, la sospensione o la revoca delle licenze sopra indicate.

Per l'uso della licenza di caccia si deve dimostrare in ogni momento di avere l'assicurazione per un capitale unico di responsabilità civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni. I contravventori sono puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni, oltre alle pene previste dall'articolo 7 a carico di chi caccia senza licenza.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'interno e dell'agricoltura e foreste, saranno determinati i modelli delle licenze di caccia e le loro caratteristiche ».

Art. 2.

L'articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — La caccia alla selvaggina è consentita dall'ultima domenica di agosto al 1º gennaio salvo le seguenti eccezioni:

a) nella zona faunistica delle Alpi la caccia si chiude il 15 dicembre;

b) la caccia alla coturnice è consentita dalla seconda domenica di ottobre;

c) la caccia al cinghiale e ai maschi del cervo e del daino è consentita dal 1º novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;

d) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1º novembre.

e) la caccia è consentita fino al 28 febbraio al fringuello, germano e folaga e fino al 31 marzo al colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesa, alaudidi, passeri, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri.

L'uccellazione è consentita dall'ultima domenica di agosto al 1° gennaio. Successivamente al 1° gennaio e sino al 31 marzo l'uccellazione è consentita, esclusivamente con reti a maglia larga non inferiore a millimetri 30 di lato, al colombaccio, colombella, storno, trampolieri esclusa la beccaccia.

I Comitati provinciali della caccia, su parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia possono vietare o limitare in terreno libero l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di novembre e per la zona delle Alpi posteriormente all'ultima domenica di ottobre.

I Comitati provinciali della caccia possono limitare l'esercizio della caccia anche alla selvaggina non compresa fra le specie protette e a quella migratoria, consentendo solo la caccia da appostamento, anche temporaneo, con proibizione della caccia vagante e dell'uso del cane, nel periodo successivo al 1° gennaio.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 40.000. La pena è raddoppiata quando l'infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta.

I Presidenti dei Comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del Comitato, pubblicano entro il 1° luglio di ogni anno il calendario venatorio della provincia, relativo all'intera annata venatoria ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è aggiunto il seguente articolo 12-bis:

« ART. 12-bis. — Ai fini della tutela della agricoltura e della selvaggina stanziale protetta, il territorio della provincia può essere sottoposto, tutto o in parte, a regime di caccia controllata, con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo Presidente.

Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere.

Tutti i titolari di licenza di caccia e di uccellazione possono esercitare la caccia e l'uccellazione nelle località sottoposte al regime di caccia controllata, osservando le condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale che sarà predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico. Il Regolamento è reso esecutivo dal Presidente del Comitato provinciale della caccia.

Le limitazioni di tempo di cui al presente articolo si estendono alle riserve di caccia di nuova costituzione o per le quali intervenga decreto di rinnovo, qualora il territorio della provincia nel quale sono ubicate sia stato assoggettato al regime predetto.

I Comitati provinciali della caccia, per la gestione della caccia controllata, possono avvalersi del concorso degli organi locali delle associazioni venatorie di cui sopra, particolarmente idonee a fornire tale collaborazione.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000 ».

Art. 4.

Al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti lettere:

« n) le reti sussidiarie o "passate" nei roccoli, nelle brescianelle e nelle uccellande analoghe, escluse le passate tordare;

o) le pasture alle tortore preparate con mazzetti di sambuco o con qualsiasi altra specie di mangime;

p) i richiami acustici a funzionamento elettromeccanico o di altro tipo muniti o non di amplificatore del suono;

q) le panie ed i panioni sia fissi che vaganti;

r) le armi munite di silenziatore ».

Art. 5.

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 16 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli appostamenti fissi di caccia in terreno libero, che abbiano ottenuto il consenso del proprietario o del possessore del terreno, sono soggetti ad autorizzazione annuale del Comitato provinciale per la caccia ed al pagamento della tassa stabilita dall'articolo 90, lettera i) e della soprattassa di cui all'articolo 91, lettera g). Gli appostamenti fissi di uccellazione in terreno libero debbono essere denunziati, annualmente, al Comitato provinciale della caccia che, dopo aver accertato che essi sono autorizzati dal proprietario o dal possessore del terreno, concede l'autorizzazione, previo pagamento della tassa di cui all'articolo 90, lettera i), e della soprattassa prevista dall'articolo 91, lettera g).

Sono vietati gli impianti di appostamenti fissi sui valichi montani e collinari ed entro un raggio di 1.000 metri attorno ad essi. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000 e con il ritiro della licenza da uno a tre anni ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 19 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dal regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, è sostituito dal seguente:

« Gli impianti di appostamenti di caccia o di uccellazione che esigano, per il proprio funzionamento, una zona di protezione diversa, sono disciplinati con decreto ministeriale, sentito il competente Comitato provinciale della caccia ».

L'ultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 6.000 a lire 60.000 ».

Art. 7.

L'articolo 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può limitare o vietare l'esercizio venatorio

in zone determinate, soltanto nei casi ove ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamità.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentiti i Comitati provinciali interessati, può vietare la caccia nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela della integrità e della quiete della zona ».

Art. 8.

L'articolo 29 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 29. — La caccia e l'uccellazione sono vietate a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica od altra effettiva chiusura, d'altezza non minore di metri 1,80 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3. In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, sono effettuate, da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, catture di selvaggina per la protezione delle colture. La selvaggina stanziata, così catturata, deve essere destinata al ripopolamento di altre località.

Detti fondi, qualora abbiano i requisiti previsti dalla presente legge, possono essere costituiti in riserve private con le modalità stabilite dalla legge stessa.

Nei fondi indicati è sempre ammesso l'allevamento di selvaggina a scopo ornamentale.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 ».

Art. 9.

L'ultimo comma dell'articolo 30 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dai seguenti:

« Nel caso che detti terreni, durante il periodo in cui sono in attualità di coltivazione, siano stati delimitati con tabelle re-

canti l'indicazione " articolo 30 del testo unico sulla caccia, divieto di caccia" e collocate nei modi indicati dall'articolo 45 del presente testo unico, l'inosservanza del divieto è punita con la multa da lire 8.000 a lire 40.000. Si applicano, inoltre, a carico del trasgressore le sanzioni previste dall'articolo 79 del presente testo unico.

La disposizione non viene applicata nel caso in cui il cacciatore non sia entrato nel fondo delimitato ed abbia risarcito il danno alle colture prodotto dal cane.

Oltre agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, tutti gli incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, sono tenuti d'ufficio ovvero su richiesta del proprietario o conduttore del fondo o di chiunque altro, a redigere immediatamente verbale di accertamento relativo all'infrazione e al danno.

L'abusiva apposizione delle tabelle è punita con l'ammenda da lire 5.000 a lire 10.000, più lire 1.000 per ogni tabella apposta abusivamente.

L'apposizione di dette tabelle non è soggetta ad alcuna tassazione ».

Art. 10.

L'articolo 32 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« ART. 32. — Ferme restando le disposizioni dell'articolo 703 del codice penale e dell'articolo 57 della legge di pubblica sicurezza e del secondo comma dell'articolo 29, l'esercizio della caccia con uso di armi da sparo è vietato nelle zone distanti meno di cento metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione od a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviarie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali.

E' del pari vietato sparare in direzione di detti immobili e vie di comunicazione a distanza minore di metri 150 dagli stessi.

Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata, si deve rispettare una distanza tale da evitare nocumento.

Nelle zone indicate nel primo capoverso è vietato il porto di armi cariche se non in posizione di sicurezza e solo per motivi di attraversamento. E' in ogni caso vietato il porto di armi da sparo cariche, anche se in posizione di sicurezza all'interno di centri abitati e a bordo di veicoli di qualunque genere.

Nel periodo di chiusura della caccia sono vietati il porto e l'uso delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellazione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato o chiuso in busta o altro involucro idoneo. Tale divieto si applica, anche in periodo di caccia aperta, nelle zone di ripopolamento e cattura. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza di cui agli articoli 68 e 69.

I contravventori sono puniti, quando il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 20.000 a lire 100.000. Alla condanna consegue la revoca della licenza da uno a tre anni ».

Art. 11.

L'articolo 36 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 36. — È vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da una ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvo nei casi previsti dagli articoli 24 e 25.

Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche due ore prima della levata del sole e il ritiro può avvenire sino a due ore dopo il tramonto.

E' pure consentito lasciare tese le reti nelle ore notturne.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 80.000 e da lire 20.000 a lire 160.000 quando si tratta di selvaggina stanziale protetta. La pena è raddoppiata quando nel caso di caccia notturna essa sia esercitata con uso di sorgenti luminose. In questo caso alla condanna segue la revoca della licenza di caccia o di uccellazione per un periodo da tre a cinque anni.

Nelle ore notturne di cui al primo comma è altresì vietato il porto e l'uso delle armi da caccia caricate con munizioni spezzate. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000 ».

Art. 12.

Dopo l'articolo 41 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è aggiunto il seguente articolo 41-bis:

« ART. 41-bis. — È vietato detenere per la vendita, vendere o porre altrimenti in commercio, gli uccelli morti, di dimensione inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per lo storno, per il passero e per l'allodola.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sono elencate le specie cui si applica il divieto di cui al precedente comma.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000 ».

Art. 13.

I primi sette commi dell'articolo 43 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

« Le riserve di caccia hanno lo scopo di incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'irradiazione nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie; in esse è consentito l'esercizio venatorio, nei modi e termini di legge, esclusivamente al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato.

Le bandite sono destinate all'allevamento della selvaggina, favorito da idonei impianti, ed a facilitare mediante opportuni apprestamenti la sosta delle specie migratorie.

Le zone di ripopolamento e cattura hanno per scopo la produzione e l'incremento della selvaggina da destinare esclusivamente al ripopolamento del territorio di caccia libera e delle zone di ripopolamento e cattura di nuova costituzione.

Nelle bandite e nelle zone di ripopolamento e cattura l'esercizio della caccia e dell'uccellazione è vietato a chiunque, compreso il concessionario, salvo le eccezioni previste dalla presente legge ».

Art. 14.

L'articolo 44 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 44. — La concessione e la revoca di bandita o di riserva è disposta con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente, ed ha vigore dal giorno della pubblicazione del provvedimento sul foglio degli annunci legali della provincia.

Nel caso in cui una riserva di caccia o bandita sia compresa nei territori di due o più province, i Comitati provinciali della caccia interessati emanano il provvedimento relativo alla parte di riserva o bandita compresa nel territorio di propria competenza.

La concessione può essere data solo per superfici continue di terreno a condizione che la bandita o la riserva da costituirsi non arrechi pregiudizio alla produzione agraria.

Ove per accertate ragioni tecniche sia necessario comprendere nella bandita o nella riserva anche ai confini di esse, terreni per i quali non sia stato dato il consenso, l'inclusione può essere disposta coattivamente. Il decreto relativo è emanato, previ opportuni accertamenti, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con il Ministro per la grazia e la giustizia, e stabilisce anche la misura dell'indennità da corrispondersi ai proprietari dei terreni inclusi coattivamente, nonché le modalità del relativo pagamento. I terreni da comprendere coattivamente non possono superare per le riserve o per le bandite, il decimo della superficie delle stesse.

Nel provvedimento di concessione di bandita o di riserva vengono indicati il nome del concessionario, la durata della concessione, che non può essere inferiore ai tre anni nè superiore ai sei, il divieto di subconcessione, la superficie della zona vincolata,

gli estremi necessari per l'identificazione di essa, nonché gli obblighi relativi al ripopolamento o alla sosta della selvaggina o al numero degli agenti di vigilanza. Nello stesso provvedimento vengono altresì indicate le condizioni alle quali è subordinata la concessione, con particolare riguardo agli obblighi relativi agli impianti di allevamento in caso di concessione di bandita e a quelli di allevamento e di ripopolamento del territorio riservato e del territorio provinciale destinato alla caccia libera, in caso di concessione di riserva di caccia. Il numero e la specie dei capi di selvaggina che i concessionari delle riserve debbono fornire annualmente ai Comitati provinciali della caccia, per il ripopolamento del territorio provinciale destinato alla caccia libera, sono determinati nel provvedimento, in rapporto alla superficie da vincolare, alle specie esistenti ed alle condizioni ambientali di ciascuna riserva.

Avverso i provvedimenti relativi alla costituzione ed alla revoca di bandita o di riserva di cui al primo comma del presente articolo, è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che, previ gli accertamenti del caso, decide entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso ».

Art. 15.

Il primo comma dell'articolo 46 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è così modificato:

« La domanda di concessione o di rinnovo di bandita e di riserva deve essere diretta al Presidente del Comitato provinciale della caccia ».

Art. 16.

L'articolo 49 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, già modificato dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è così modificato:

Il secondo comma, primo alinea, è così sostituito:

« Più particolarmente la revoca viene disposta quando su deliberazione del Comi-

tato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo Presidente, risulti: »;

il terzo e quarto comma sono così sostituiti:

« Il Presidente del Comitato provinciale della caccia provvede su deliberazione del Comitato stesso. Contro tale provvedimento è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che, previ accertamenti, decide con proprio decreto ».

« In luogo della revoca della concessione il Presidente del Comitato provinciale della caccia, avuto riguardo alle circostanze di fatto e previa deliberazione del Comitato stesso, può comminare al concessionario il pagamento a favore dell'erario dello Stato di una somma da lire 40.000 a lire 200.000 ».

L'ultimo comma è così sostituito:

« Per l'accertamento del funzionamento delle bandite e delle riserve il Comitato provinciale della caccia provvede a periodiche ispezioni avvalendosi di personale da esso indicato ».

Art. 17.

L'articolo 51 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 51. — I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in bandita purchè l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 300 e non sia superiore ad ettari 3.000.

La concessione di bandita non può essere fatta per un periodo superiore a sei anni e può essere rinnovata entro l'anno di scadenza. In ogni caso le bandite di cui al presente articolo non possono essere trasformate in riserve di caccia prima che siano trascorsi due anni dalla scadenza della concessione ».

Art. 18.

L'articolo 52 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 32 del

decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 52. — Il Consiglio provinciale, su proposta motivata del Comitato provinciale della caccia, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire alle esigenze faunistiche con particolare riguardo a quelle della provincia.

Tali zone possono essere costituite solo su terreni adatti al ripopolamento e idonei alle operazioni di cattura della selvaggina e non adibite a colture che potrebbero essere da questa notevolmente danneggiate.

La deliberazione che determina il perimetro della zona da vincolare deve essere pubblicata nelle forme consuete nell'Albo della Amministrazione provinciale ed affissa all'albo pretorio dei comuni in cui ricadono i terreni.

Avverso tale deliberazione i proprietari interessati possono proporre opposizione al Consiglio provinciale entro 60 giorni dalla pubblicazione. Decorso il suddetto termine, il Consiglio provinciale — ove sussista il consenso dei proprietari dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare — provvede in merito alla costituzione della zona di ripopolamento e cattura decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare un'efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di apposite guardie.

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata mossa formale opposizione.

Contro la deliberazione del Consiglio provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla sua pubblicazione al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale decide entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.

Ove manchi il consenso dei proprietari che rappresentino i due terzi della superficie da vincolare, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, può, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, procedere coattivamente alla costituzione della zona di ripopolamento e cattura.

I confini delle zone di ripopolamento e cattura debbono essere delimitati con tabelle perimetrali portanti la scritta "zona di ripopolamento e cattura, articolo 52, testo unico, Divieto di caccia" apposte ai sensi dell'articolo 45 del predetto testo unico. Dette tabelle sono esenti da tasse ».

Art. 19.

Nel primo comma dell'articolo 54 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, già sostituito con l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, le parole: « ed hanno la durata di anni tre » sono così sostituite: « ed hanno la durata di anni sei ».

Il secondo comma dello stesso articolo viene sostituito dal seguente:

« Le zone predette sono gestite dai Comitati provinciali della caccia. Le direttive generali di gestione delle zone di ripopolamento vengono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150 ».

Art. 20.

L'articolo 55 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 55. — Alla scadenza del termine di durata delle zone di ripopolamento e cattura, qualora tale termine non venga prorogato, le zone stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva, a vantaggio dei cacciatori residenti nella provincia nel cui territorio siano situati i terreni inclusi nella zona, senza che occorra mutare le tabelle esistenti.

In dette zone sono esenti da ogni tassa le tabelle perimetrali. Dette zone sono altresì esenti dalla tassa ettariale e dalla relativa soprattassa, per l'anno di esercizio riservato. I cacciatori di altre provincie che esercitino la caccia e l'uccellazione nelle zone costituite in riserva ai sensi del primo comma sono

soggetti alle sanzioni previste per l'esercizio abusivo della caccia in riserva. Prima della scadenza del divieto e dell'apertura della zona, il Comitato provinciale della caccia può prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura.

Il Comitato provinciale della caccia disciplina l'esercizio venatorio nella zona trasformata in riserva, onde assicurare il regolare svolgimento dell'esercizio stesso ed una razionale utilizzazione del patrimonio faunistico esistente nel comprensorio. Per il raggiungimento di tali scopi può disporre misure limitative nel godimento della riserva ».

Art. 21.

L'articolo 59 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 59. — I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva di caccia, purchè l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 150 nè superiore a 3.000.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può autorizzare deroghe a tale limite massimo per le riserve della zona faunistica delle Alpi.

La concessione di riserva è accordata per un periodo non superiore a sei anni ed è rinnovabile. La domanda di rinnovazione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.

Il provvedimento di concessione deve essere emesso entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Il Comitato provinciale della caccia deve deliberare sulla domanda di rinnovazione entro sei mesi dalla presentazione. Trascorso quest'ultimo termine, qualora il concessionario abbia interposto ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste avverso il mancato rinnovo, la caccia e l'uccellazione sono vietate a chiunque nel comprensorio della riserva in attesa delle decisioni del ricorso stesso.

Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali ».

Art. 22.

Il primo e l'ultimo comma dell'articolo 60 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

« Fermi i limiti di cui all'articolo 59, più proprietari e possessori di terreni confinanti possono unirsi in consorzio per ottenere la concessione di una riserva di caccia, anche se i fondi rispettivi, considerati separatamente, non raggiungono l'estensione di 150 ettari ».

« Nel decreto di concessione il direttore della riserva è designato ad ogni effetto di legge come concessionario; la sua eventuale sostituzione va comunicata al Comitato provinciale della caccia per la ratifica e l'annotazione in margine al provvedimento di concessione ».

Art. 23.

L'articolo 61 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dagli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 61. — La concessione di riserva di caccia sia aperta che chiusa è soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 200 per ettaro.

Nella zona faunistica delle Alpi e nei territori montani o in quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e integrazioni, la tassa per le riserve è di lire 25 per ettaro.

In caso di affitto di una riserva l'affittuario, indipendentemente dalle tasse dovute dal concessionario, è tenuto a pagare metà delle tasse stabilite nel primo e nel secondo comma del presente articolo. Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi di concessionario.

Il contratto di affitto di una riserva non è valido agli effetti della legge sulla caccia

ove non sia stato comunicato al Comitato provinciale della caccia e da questo approvato. Per le riserve che interessano i territori di due o più provincie, la comunicazione è fatta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede all'approvazione, sentiti i Presidenti dei Comitati provinciali della caccia competenti per territorio.

Il subaffitto di una riserva non è ammesso sotto pena di decadenza della concessione ».

Art. 24.

L'ultimo comma dell'articolo 63 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Nelle riserve è concesso di far ricaricare i fucili durante le battute o in valle da persone pratiche, anche se non munite di licenza e di far portare i fucili di ricambio ».

Art. 25.

L'ultimo comma dell'articolo 64 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è soppresso.

Art. 26.

L'ultimo comma dell'articolo 66 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Nelle località di modesta utilizzazione agricola e forestale e notoriamente frequentate in determinate stagioni da selvaggina migratoria è in facoltà del Comitato provinciale della caccia di negare le nuove concessioni di riserva e di revocare, sospendere, limitare e condizionare le concessioni esistenti ».

Art. 27.

L'articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 67. — La zona faunistica delle Alpi è sottoposta a regime di caccia controllata

per la tutela della tipica fauna alpina, ai sensi del secondo comma dell'articolo 12-bis fatta eccezione per le riserve comunali esistenti al 1° gennaio 1967.

Il Comitato provinciale della caccia vigila sull'osservanza delle norme relative all'esercizio della caccia controllata. Il Comitato per la relativa gestione, si avvale della collaborazione delle Associazioni venatorie, di cui all'articolo 86 del presente testo unico, e, in particolare, di quelle aventi maggiore consistenza nella provincia, con il concorso delle altre.

Tutti i titolari di licenza possono esercitare la caccia e l'uccellazione nelle zone di caccia controllata, a parità di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilità faunistiche del territorio di caccia, assoggettandosi alle condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico. Il regolamento è reso esecutivo dal Presidente del Comitato provinciale della caccia.

Nella zona faunistica delle Alpi tutto il territorio comunque costituito in riserva di caccia, è sottoposto, alla scadenza delle concessioni di riserva, al regime di caccia controllata. È tuttavia consentito il rinnovo o la costituzione, a norma della presente legge, di riserve di privati e di enti pubblici, quando nei territori da riservare si trovi selvaggina tipica della zona delle Alpi che ponga in evidenza il carattere naturalistico delle riserve stesse ».

Art. 28.

Dopo l'articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è aggiunto il seguente articolo 67-bis:

« ART. 67-bis. — Il Ministro per l'agricoltura e foreste, sentiti il Comitato provinciale della caccia competente per territorio e il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria, nelle quali è vietata la caccia e l'uccellazione.

Il territorio costituito in oasi di protezione è delimitato a cura del Comitato provinciale della caccia da cartelli indicanti il divieto di caccia e di uccellazione. I cartelli sono esenti da qualsiasi tassa.

Il Comitato provinciale della caccia, su richiesta del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può autorizzare catture a scopo di studio in dette oasi. Può altresì autorizzare la cattura, anche con mezzi e in tempi vietati, di determinate specie di selvaggina, quando esse arrechino effettivi danni alle colture agricole.

Chi effettua l'esercizio venatorio in dette oasi è punito con l'ammenda da lire 16.000 a lire 80.000 ».

Art. 29.

Il primo comma dell'articolo 69 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico hanno facoltà di chiedere al Prefetto, a termini della legge di pubblica sicurezza, il riconoscimento di guardie giurate volontarie per quei soci che diano sicuro affidamento di serietà e di capacità e che intendono eseguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria. Dette guardie giurate sono equiparate, ad ogni effetto, alle guardie volontarie ».

Art. 30.

Il penultimo comma dell'articolo 72 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano al Comitato provinciale della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti di richiami, e a vendere la selvaggina morta e i richiami. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione di colui contro il quale è stata elevata la contravvenzione, per il caso che egli sia assolto. Nel caso, invece, di condanna o di oblazione, l'importo

della vendita della selvaggina e dei richiami sequestrati deve essere versato alle casse del Comitato provinciale della caccia a favore del Comitato stesso. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della selvaggina o per ripopolamento ».

Art. 31.

L'articolo 77 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — Per le contravvenzioni previste dalla presente legge che siano punibili con la sola ammenda, il colpevole è ammesso a fare oblazione nel termine di 15 giorni da quello della contestazione della contravvenzione o, se questa non abbia avuto luogo, dalla comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 72.

Il contravventore, entro il termine suddetto, deve pagare all'erario la somma dovuta a titolo di oblazione e al Comitato provinciale della caccia, che ne rilascia ricevuta, le eventuali spese in misura comunque non superiore a lire 1.500.

La precedente disposizione non si applica quando la caccia e l'uccellazione vengano esercitate senza licenza, ovvero facendo uso di mezzi proibiti di cui all'articolo 14, nonché nei casi previsti dagli articoli 30 e 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 76 ».

Art. 32.

L'articolo 78 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 78. — Il Comitato provinciale della caccia, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 2 del Codice di procedura penale, trasmette al Pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:

a) quando la contravvenzione non ammette oblazione;

b) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, o non abbia presentato domanda di oblazione ».

Art. 33.

L'articolo 82 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, già sostituito dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 82. — Con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale è costituito, in ciascuna provincia, il Comitato provinciale della caccia, organo dell'Amministrazione provinciale con ordinamento autonomo.

Esso si compone:

a) del Presidente della Giunta provinciale o di un Consigliere da lui delegato, in qualità di Presidente del Comitato;

b) del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o di un funzionario da lui delegato;

c) del Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste o di un funzionario da lui delegato;

d) da un insegnante di scienze naturali (zoologia);

e) di cinque cacciatori designati dagli organi provinciali delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 in misura proporzionata alla consistenza delle stesse e determinata dal Presidente della Giunta provinciale;

f) di un rappresentante degli agricoltori;

g) di un rappresentante dei coltivatori diretti;

h) di un concessionario di riserva di caccia della provincia;

i) di un rappresentante provinciale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

l) di un rappresentante provinciale dell'Associazione nazionale Pro natura.

I membri di cui alle lettere e), f), g), h), i) ed l), sono nominati e revocati su proposta delle rispettive associazioni.

Il Comitato elegge il vice presidente fra i membri di cui alla lettera e).

Svolge le funzioni di segretario del Comitato un dipendente dell'Amministrazione

provinciale nominato dal Presidente della Giunta provinciale.

Tutte le deliberazioni del Comitato sono rese esecutive dal suo Presidente con apposito provvedimento, dopo la loro pubblicazione nelle forme consuete all'Albo dell'Amministrazione provinciale.

Contro dette deliberazioni è ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Il Comitato provinciale per la caccia ha sede presso l'Amministrazione provinciale. La revisione dei conti è affidata ad un Collegio composto da un funzionario dell'Amministrazione provinciale, nominato dal Presidente della Giunta provinciale, e da due membri, nominati dal Comitato provinciale della caccia.

Il servizio di Cassa è affidato alla Tesoreria dell'Amministrazione provinciale.

Le spese per il personale dipendente del Comitato provinciale della caccia e di quello ad esso assegnato, sono a carico dell'Amministrazione provinciale ».

Art. 34.

L'articolo 85 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna, è costituito in persona giuridica pubblica e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Esso svolge attività tecnico-scientifica e di consulenza del Ministero in materia di caccia ed esercita gli altri compiti che saranno stabiliti con lo statuto da approvarsi dal Ministero medesimo.

La consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale saranno disciplinati da apposito regolamento da approvarsi dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Collegio sindacale è composto di tre funzionari designati rispettivamente in numero di due e di uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero del tesoro.

Presso le Università, gli Istituti sperimentali zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli istituti zooprofilattici del Ministero della sanità possono essere istituiti centri di studio per l'allevamento, l'alimentazione e le malattie della selvaggina ».

Art. 35.

L'articolo 86 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 86. — Le associazioni venatorie sono libere.

La Federazione italiana della caccia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.

Essa si compone dei propri organi locali e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano. Per l'esercizio delle attività di interesse tecnico-venatorio la Federazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, previa ratifica del Comitato olimpico nazionale, approva lo statuto e le eventuali modificazioni.

Le associazioni nazionali fra i cacciatori istituite per atto pubblico sono riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dell'interno, purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità esclusivamente sportive, ricreative o tecnico-venatorie;

b) posseggano una efficiente e stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici.

Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alla legge sulla caccia.

Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con proprio decreto, d'intesa con il

Ministro dell'interno, la revoca del riconoscimento stesso ».

Art. 36.

L'articolo 88 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 88. — Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico oltre agli altri compiti che la presente legge affida loro, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro legittimi interessi;

b) a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia con gli organi dello Stato e degli Enti locali;

c) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche e normative;

d) a divulgare fra i cacciatori le conoscenze tecniche e quelle venatorie;

e) a promuovere e finanziare iniziative atte a rendere più proficuo l'esercizio venatorio;

f) ad organizzare gare, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere venatorio ».

Art. 37.

L'articolo 90 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 90. — Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellazione sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali a favore dell'erario:

a) licenza di caccia con uso di fucile a un colpo lire 6.000, a due colpi lire 8.000, a più di due colpi lire 12.000;

b) licenze di porto di fucile per gli agenti di vigilanza, per il controllo dei predatori: lire 1.000;

c) barca a motore per uso di caccia con fucile sui fiumi: lire 30.000;

d) archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barche senza motore: lire 40.000; per ogni arma in più: lire 10.000;

e) archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso: lire 9.000; per ogni arma in più: lire 5.000;

f) licenza di uccellazione fissa: lire 30.000;

g) licenza di quagliara, paretai e copertoni: lire 20.000;

h) licenza di prodina: lire 15.000;

i) appostamento fisso: lire 10.000.

Per le concessioni di riserva devono essere pagate le tasse indicate nell'articolo 61 e, per tutte le tabelle, per le quali non è prevista l'esenzione, la tassa prescritta dalla legge di bollo ».

Art. 38.

L'articolo 91 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 91. — Le licenze di caccia e di uccellazione escluse quelle rilasciate ai guardacaccia ai sensi della lettera b) dell'articolo precedente, sono soggette al pagamento, oltre che delle tasse specificate nell'articolo precedente, delle seguenti soprattasse:

a) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a un colpo lire 1.000;

b) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a non più di due colpi lire 2.000;

c) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a più di due colpi lire 2.500;

d) per ogni licenza di barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi lire 120.000;

e) per ogni licenza di archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barca senza motore lire 50.000; per ogni arma in più lire 20.000;

f) per ogni licenza di uccellazione: lire 5.000 per la prodina con un sol paio di reti; lire 20.000 per i paretai e copertoni fino a due paia di reti, roccoli e brescianelle senza passate; lire 30.000 per i paretai e copertoni con più di due paia di reti, roccoli e brescianelle con passate a reti tordare, boschetti o tordare con richiami; lire 50.000 per la quagliara;

g) per ogni licenza di appostamento fisso di caccia e di uccellazione con apposi-

zione di tabelle delimitanti la zona di rispetto lire 40.000, elevate a lire 80.000 per gli appostamenti fissi per colombacci;

h) per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa ettariale per le bandite private e per le riserve dovrà pagarsi una soprattassa di lire 100;

i) per ogni tabella indicante il divieto di caccia, soggetta al pagamento della tassa di bollo, deve pagarsi una soprattassa di lire 50 ».

Art. 39.

L'articolo 92 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 92. — Il provento complessivo delle soprattasse da utilizzarsi in aggiunta a eventuali normali stanziamenti per gli scopi di cui alla presente legge, viene ripartito come segue:

a) il 40 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione all'introito della rispettiva provincia;

b) il 45 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione alla importanza faunistica del territorio;

c) il 5 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

d) il 10 per cento alle Associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico, a finanziamento di attività tecniche specifiche approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il provento complessivo delle soprattasse viene stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si provvede all'erogazione del provento entro tre mesi dall'avvenuta iscrizione in bilancio ».

Art. 40.

L'articolo 93 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 93. — A tutte le altre spese comunque interessanti il servizio della caccia comprese quelle per l'erogazione di contributi ad

enti e privati fino al 50 per cento della spesa per l'acquisto di riproduttori e per iniziative di ripopolamento, per l'attrezzatura degli allevamenti di selvaggina e per la sorveglianza, si provvede con apposito fondo da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero per l'agricoltura e per le foreste. L'erogazione di contributi ad enti e privati deve essere diretta esclusivamente a favorire l'incremento venatorio in zone particolarmente depresse, che potrebbero ritrarre notevoli benefici di ordine economico e turistico ».

Art. 41.

Sono abrogati gli articoli 9, 13, 39, 87, 89, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 42.

La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni è aumentata del 50 per cento. L'ammenda prevista per contravvenzioni alle norme dell'articolo 73 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è stabilita da un minimo di lire 2.000 ad un massimo di lire 10.000.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43.

Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è data facoltà ai Comitati provinciali della caccia di permettere la caccia alla selvaggina migratoria successivamente al 31 marzo ma non oltre la seconda domenica di maggio quando particolari situazioni locali da precisare nel provvedimento lo giustificano.

Tale deroga eccezionale può essere consentita soltanto nella fascia costiera tra i 200 e i 1.000 metri, estensibili a 2.000 — nei casi in cui lo esigano particolari necessità relative alle condizioni dei luoghi —

dal battente dell'onda e limitatamente all'intervallo di tempo tra le ore 8 e il tramonto del sole e a condizione che sia assicurato un idoneo servizio di vigilanza.

Art. 44.

Le concessioni in atto relative alle bandite e riserve, la cui estensione non sia conforme a quanto previsto dalla presente legge, restano in vigore sino alla loro scadenza.

Art. 45.

I contratti di affitto alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in contrasto con l'articolo 23 della stessa, conservano efficacia fino alla loro data di scadenza.

Art. 46.

Sono abrogate tutte le norme che comunque si riferiscano alla caccia e siano in contrasto con la presente legge.

Sono soppressi tutti i diritti ed usi civici di caccia o di uccellazione comunque ed in qualunque tempo e modo costituiti ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Art. 47.

I poteri e le facoltà, già spettanti in base al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, ai Presidenti delle giunte provinciali, sono attribuiti ai Presidenti dei Comitati provinciali della caccia, sempre che non rientrino tra quelli attribuiti ai Comitati stessi dalla presente legge.

Vengono attribuiti ai Comitati provinciali della caccia quelli previsti dagli articoli 26 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 48.

In deroga alle vigenti norme della legge comunale e provinciale, le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte provinciali adottate

in applicazione e per l'attuazione dei disposti e delle finalità del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e della presente legge, sono, relativamente alla materia venatoria, soggette al solo visto o esame di legittimità da parte dell'autorità di vigilanza.

Art. 49.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione delle norme relative al rilascio e al rinnovo delle licenze di caccia di cui all'articolo 1 della presente legge che entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione stessa.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

G E N C O , Segretario:

NENCIONI, GRAY, FERRETTI, PINNA, PACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Con riferimento ai gravi incidenti verificatisi durante lo svolgimento:

della XVI Coppa Autodromo di Monza e precisamente due tamponamenti alla curva parabolica e 3 incidenti sul rettilineo d'arrivo, con un bilancio di un morto e due feriti;

del XVIII Circuito di Caserta in cui un incidente ha coinvolto 11 vetture con tre morti;

della XIX Coppa Varzi a Palermo in cui si è incendiata la vettura del pilota Andrea De Adamich ed il pilota si è salvato per caso;

poichè gli incidenti sono stati determinati:

dalla tollerata scorrettezza dei piloti, aggravata dalla incapacità dei commissari di gara di ricoprire i loro incarichi e di svolgere con inflessibilità le loro funzioni;

dallo spirito di speculazione che informa e intristisce l'organizzazione delle competizioni che vengono attuate senza cura e controllo dell'esistenza sul percorso di un numero sufficiente di servizi di emergenza, di posti di soccorso e di commissari capaci di intervenire efficacemente in caso di incidenti;

dall'insensibilità e dall'inerzia quando sulle batterie preliminari si fossero verificate scorrettezze tali da escludere i piloti dalla gara finale;

dalla carenza di ufficiali di gara, direttori di gara, commissari sportivi, servizi di emergenza efficaci e tecnicamente articolati;

dalla mancanza di doverosa preoccupazione dell'assoluta esigenza di adottare particolari servizi di emergenza nei luoghi dove negli anni precedenti, come a Caserta, si erano verificati gravi incidenti, uscite di strada ed altri eventi di pericolo e di danno;

dalla sistematica inefficienza dei servizi di soccorso e dalla mancanza di preventiva programmazione particolareggiata di intervento per varie ipotesi di incidenti con predisposizione di adeguate attrezzature di mezzi di pronto intervento con la dotazione di personale medico e di assistenza sanitaria;

con riferimento al fatto che se si fossero presi provvedimenti di squalifica dopo le accertate scorrettezze verificatesi durante lo svolgimento della XVI Coppa dell'Autodromo di Monza non si sarebbero certo verificate le scorrette imprudenze di Caserta, da parte degli stessi piloti, con le tragiche lamentate conseguenze;

che di fronte alle accertate « partenze anticipate », verificatesi a Monza, non venne applicato il regolamento, malgrado che il direttore di corsa avesse invitato i

commissari sportivi ad intervenire, nei confronti dei piloti responsabili, per il netto inconcepibile rifiuto dei commissari stessi, assertivamente dovuto alla volontà di non creare malcontenti;

che tale stato di cose si protrae ormai da lungo tempo ed i piloti si sono abituati a qualsiasi genere di azioni irresponsabili, sicuri di non essere puniti;

dato che non è concepibile l'abolizione delle manifestazioni sportive, per la esigenza di tendere al progresso tecnologico, che solo le gare permettono di raggiungere, poichè nessun banco di prova e nessun laboratorio sperimentale è in grado di sostituirle;

che in conclusione la responsabilità dei recenti lutti è conseguenza diretta della leggerezza ed incapacità degli uomini ai quali è affidato lo sport dell'automobile e in special modo degli ufficiali di gara che evidentemente esercitano, con carente senso di responsabilità, le loro delicate funzioni;

gli interpellanti chiedono di conoscere quali provvedimenti intendano prendere, con pronta determinazione ed urgenza, affinchè le gare si svolgano, a parte l'imponderabile, in una cornice di sicurezza per il pubblico e per i piloti;

dato che i piloti stessi, per le condizioni di abbandono in cui sono tenuti in Italia, non siano portati a disinvolve ed incontrollate azioni e ad un comportamento imprudente di gara per mettersi in buona luce, come ad esempio per i piloti delle auto di « Formula 3 »;

e soprattutto se non ritengano di dover richiamare al senso di responsabilità gli organi competenti e cioè non solo gli organizzatori delle gare, non solo i componenti della Commissione sportiva dell'ACI, ma soprattutto i dirigenti responsabili di questo pletorico organismo politico-finanziario che hanno trasformato l'ACI in un ente burocratico, privo di ogni iniziativa e che, come nelle tragiche circostanze lamentate, manifesta la propria incapacità a regolare in complesso l'imponente attività automobilistica nazionale. (634)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GENCIO, Segretario:

MASCIALE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere per quanto ancora si intende trascinare la situazione creata nel comune di Santeramo in Colle dove il Consiglio comunale non viene convocato da molti mesi e l'amministrazione viene retta, stranamente, da un commissario prefettizio.

L'interrogante chiede di sapere, inoltre, se il Ministro non ritenga indispensabile includere il comune di Santeramo nel prossimo turno elettorale, in considerazione della assoluta incapacità del Consiglio attualmente in carica a darsi una regolare amministrazione. (1920)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

ROMANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali disposizioni regolano attualmente lo stato di aspettativa per infermità degli aiuto-ricevitori del lotto e quale debba essere, tra diversi periodi di aspettativa per infermità, il periodo di servizio attivo;

per sapere, inoltre, se tali disposizioni siano conformi a quelle vigenti per gli altri dipendenti dello Stato. (6476)

VENTURI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga di esaminare la possibilità che gli Istituti autonomi per le case popolari soprassedano all'applicazione delle norme di cui ai decreti interministeriali 2 settembre 1966, numero 1288, e 2 settembre 1966, n. 1289, (coi quali, ai sensi della legge 14 febbraio 1966, n. 60, si è determinato l'ammontare delle quote spettanti agli IACP per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'amministrazione degli alloggi ex INA-Casa (ivi compresi quelli assegnati a riscatto) lasciando in vita le amministrazioni autonome de-

gli assegnatari di alloggi a riscatto che hanno dimostrato la loro efficienza.

Ciò per evitare agli assegnatari un pesante onere, che inciderebbe sulla rata mensile d'ammortamento degli alloggi per ben il 53 per cento (potrebbe essere mantenuta solo la quota per la riscossione e la rendicontazione delle rate di ammortamento, che gli assegnatari continueranno a versare agli IACP anzichè alla GESCAL). (6477)

BERNARDI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per invitarli a presentare al più presto possibile gli strumenti legislativi che estendano fino alla concorrenza del 100 per cento la garanzia dello Stato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, a favore delle Amministrazioni provinciali che hanno esaurito i cespiti delegabili; quanto sopra si rende indispensabile e urgente per assicurare la continuità della vita amministrativa delle Province, ed anche per eliminare una discriminazione derivante dalla legge 3 febbraio 1963, n. 56, con la quale la garanzia dello Stato venne portata al 100 per cento per i mutui ad integrazione dei bilanci comunali, e lasciata inspiegabilmente all'80 per cento per gli stessi mutui richiesti ad integrazione dei bilanci delle provincie. (6478)

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 28 giugno 1967**

P R E S I D E N T E. Avverto che la seduta notturna già annunciata per le ore 21 non sarà più effettuata. Pertanto il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 28 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30 con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-

1970 (2144) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati **ROSSI PAOLO** ed altri. — Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo (1900) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

3. Riordinamento delle Facoltà di scienze politiche in Facoltà di scienze politiche e sociali (1830).

4. **BOSCO.** — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

5. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

II. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. 80*).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. **TERRACINI** e **SPEZZANO.** — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. **VENTURI** e **ZENTI.** — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

La seduta è tolta (ore 20,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari